




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

OTTOBRE 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	11
SEZIONE SECONDA	44
SEZIONE TERZA	70
SEZIONE LAVORO	97
SEZIONE TRIBUTARIA	119
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	160
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	205

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 25975 del 03/10/2024 (Rv. 672322-01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

L. (LUCIANI MASSIMO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/12/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sanzione della rimozione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Possibilità di graduare la sanzione da applicare in considerazione dell'offensività della condotta - Esclusione - Illegittimità costituzionale della norma (Corte cost., sentenza n. 51 del 2024) - Conseguenze.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 (Corte cost., sentenza n.51 del 2024) la sanzione della rimozione non è più automaticamente applicabile al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p. e si rispande la disciplina generale di cui all'art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato), comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., così restituendo alla Sezione disciplinare del CSM la possibilità di comminare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una delle sanzioni previste dall'art. 5.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11457 del 2022 Rv. 664414-01, N. 2724 del 2016 Rv. 638400-01, N. 11228 del 2014 Rv. 630887-01

Sez. U, Ordinanza n. 25949 del 03/10/2024 (Rv. 672391-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (CARATTI GIUSEPPE AMEDEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SAVONA, 27/02/2024

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato od a detto tribunale - Attinenza alla competenza e non alla giurisdizione - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Esclusione.

Poiché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il predetto Tribunale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 11/12/1775 num. 1775 art. 140 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 145 del 2013 Rv. 624780-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 25954 del 03/10/2024 (Rv. 672392-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

D. (DE BEAUMONT MARIA LUDOVICA) contro S.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/09/2020

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Regolamento CE n. 44 del 2001 - Consumatore - Nozione secondo il diritto UE - Criteri - Specifiche competenze e conoscenze - Irrilevanza - Fattispecie in tema di operazioni finanziarie di "trading online".

La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. (Nella specie, le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di giurisdizione, hanno ritenuto di qualificare come consumatore - ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 44 del 2001, ratione temporis applicabile - la parte di un contratto finalizzato all'esecuzione di operazioni di "trading online", la quale, benché dotata delle competenze necessarie per valutare i rischi delle proprie decisioni di investimento, era sprovvista delle caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 15, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 16, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4211 del 2013 Rv. 625157-01

Sez. U, Ordinanza n. 25956 del 03/10/2024 (Rv. 672393-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Y. (D'ERCOLE ANNARITA) contro V. (PISTIS ELISABETTA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/10/2023

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato - Estraneità all'attività speciale di trasporto - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Volontaria procedimentalizzazione dell'individuazione dell'appaltatore - Irrilevanza.

Il servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato non si pone in rapporto di diretta strumentalità con il servizio - speciale - di trasporto, non risultando in alcun modo funzionalmente necessario a consentirne lo svolgimento, né rappresentando il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gruppo FSI; ne conseguono l'estraneità dell'appalto all'ambito di operatività della disciplina dei cd. settori speciali e, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, mentre è priva di rilevanza la libera scelta della stazione appaltante che, pur non essendovi tenuta, si è volontariamente assoggettata alle regole dell'evidenza pubblica, in quanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 118, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6771 del 2009 Rv. 607345-01, N. 4899 del 2018 Rv. 647563-02, N. 310 del 2023 Rv. 666505-01

Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-02)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **ROSSETTI MARCO**. *Relatore:* **ROSSETTI MARCO**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

V. (SPOTORNO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2024

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Norme del codice deontologico forense - Criterio di specialità - Applicabilità - Criteri - Fattispecie relativa alla condotta di violenza sessuale in danno di terzi.

Poiché nel procedimento a carico degli avvocati il giudice disciplinare può, entro il limite della ragionevolezza, individuare l'esatta configurazione della violazione in clausole generali oppure in norme deontologiche speciali, non è irragionevole ravvisare in un comportamento integrante una violenza sessuale a danno di terzi l'illecito, di carattere generale, di cui all'art. 9, comma 2, del codice deontologico (violazione dei doveri di probità, dignità e decoro al di fuori dell'attività professionale), punito più severamente di quello, più specifico, di cui all'art. 63 dello stesso codice (rapporti con i terzi), sanzionato con il semplice avvertimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8313 del 2019 Rv. 653285-01

Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **ROSSETTI MARCO**. *Relatore:* **ROSSETTI MARCO**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

V. (SPOTORNO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2024

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (nella specie, atti lesivi del decoro e della dignità professionali) è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Principio espresso con riferimento al caso di un legale giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-03)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (SPOTORNO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2024

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Scelta della sanzione da applicare - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare - Esclusione.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C. ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salvo il caso di sviamento di potere e nei limiti della ragionevolezza, la correttezza nella scelta della sanzione da applicare non è di per sé censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20344 del 2018 Rv. 650268-01, N. 42090 del 2021 Rv. 663581-01

Sez. U, Sentenza n. 26371 del 10/10/2024 (Rv. 672394-01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

N. (MARIANI DOMENICO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 31/10/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Archiviazione ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 - Revocabilità - Condizioni - Fatto nuovo - Rinvio a giudizio dell'incolpato - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il fatto nuovo - che giustifica la revoca del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 - è integrato dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'incolpato, trattandosi di un fatto oggettivo rilevante quale elemento discrezionale tra i titoli di incolpazione di cui alle lettere a, b e c dell'art. 4 del citato d.lgs. e quello di cui alla lett. d della medesima disposizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'iniziale archiviazione di un procedimento cd. "predisciplinare" - motivata, tra l'altro, dalla ritenuta implausibilità che il procedimento penale pendente nei confronti dell'incolpato potesse concludersi con una condanna - precludesse l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare, in ragione del rinvio a giudizio successivamente intervenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16 com. 5, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26809 del 2009 Rv. 610548-01, N. 14664 del 2011 Rv. 617994-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 26603 del 14/10/2024** (Rv. **672395-01**)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (**TORTORELLA MARCO**) contro P. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Corsi di specializzazione previsti dal d.m. 31 ottobre 1991, non espressamente contemplati dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - Avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l'a.a. 1991/1992 - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione.

I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., DM Università e ricerca scientifica 31/10/1991, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362

Massime precedenti Vedi: N. 14404 del 2023 Rv. 667864-01, N. 20303 del 2019 Rv. 654780-01, N. 19313 del 2023 Rv. 668131-01, N. 23199 del 2016 Rv. 642976-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29345 del 2008 Rv. 605944-01, N. 9147 del 2009 Rv. 607428-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 26600 del 14/10/2024** (Rv. **672741-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

L. (**UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI**) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato internazionale - Natura rituale - Conseguenze - Avvenuta instaurazione del procedimento arbitrale - Invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Decisione del giudice ordinario - Esclusione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Competenza degli arbitri - Sussistenza - Ragioni - Rimedi.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti), ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 22338 del 2013 Rv. 627924-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19852 del 2022 Rv. 665037-01, N. 14649 del 2017 Rv. 644573-01

Sez. U, Ordinanza n. 26598 del 14/10/2024 (Rv. 672497-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (IOB MAURO) contro C. (COLPI ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/08/2019

184015 USI CIVICI - COMUNI E FRAZIONI Beni frazionali di uso civico - Gestione ed amministrazione del Comune - Costituzione dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali - Effetti - Fattispecie.

Al Comune spetta il potere di gestione e amministrazione dei beni frazionali di uso civico fino alla costituzione dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali, la quale succede all'ente locale e subentra nei rapporti da questo già instaurati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di condanna di un'associazione sportiva alla restituzione di beni gravati da uso civico, affermando che, una volta costituita, l'Amministrazione separata istante era succeduta, dal lato del concedente, nella convenzione con cui il Comune aveva affidato tali cespiti all'associazione per la realizzazione di un centro sportivo).

Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 78, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 1, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 5 com. 3, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 13, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 14, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 15, Legge Prov. 14/06/2005 num. 6 art. 16, Legge 17/04/1957 num. 278

Massime precedenti Vedi: N. 345 del 1966 Rv. 320668-01, N. 2533 del 1951 Rv. 880208-01

Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Rv. 672396-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (PASSI MASSIMILIANO) contro R. (D'AMATA CARLO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domande alternative dell'opposto - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7592 del 2024 Rv. 670597-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451-01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. U, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Impugnazione dell'intimazione di pagamento - Eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI In genere.

Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 7662 del 2011 Rv. 617563-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2016 Rv. 639481-01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 25921 del 02/10/2024 (Rv. 672507-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI.

Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

P. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R. (CONSOLAZIO MARIA LAURA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/07/2020

107002 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE Art. 17 l.r. Campania n. 15 del 2005 e art. 19 l.r. Campania n. 1 del 2008 - Contributi - Natura tributaria - Esclusione - Finalità indennitaria - Sussistenza anche alla luce di Corte cost. n. 57 del 2024.

I contributi previsti dagli artt. 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 e 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 non hanno natura tributaria, essendo esclusa una funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti coinvolti o commutativa di un servizio, bensì natura indennitaria; si tratta infatti di indennizzi variamente collegati ai volumi di materiale estratto e posti a carico dei concessionari o dei titolari di autorizzazione per la gestione delle cave, finalizzati a neutralizzare le conseguenze negative dell'attività produttiva svolta ed a ristorare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante, indipendentemente dalla redditività dell'attività di gestione delle cave, come affermato anche dalla decisione della Corte cost. n. 57 del 2024 (la cui pronuncia di incostituzionalità ha riguardato la sola previsione che destinava una parte del contributo ex art. 17 cit. alle attività di gestione societaria dell'aeroporto di Pontecagnano-Salerno).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 11/08/2005 num. 15 art. 17 CORTE COST., Legge Reg. Campania 30/01/2008 num. 1 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1182 del 2020 Rv. 656793-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25910 del 02/10/2024 (Rv. 672499-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

P. (RUFFOLO UGO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/07/2021

171052 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - RAPPRESENTANZA Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Rappresentanza - Assunzione di una valida obbligazione cambiaria in nome altrui - Requisiti - Collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.

Requisiti per la valida assunzione di un'obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1669 del 1933, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la levata del protesto nei confronti del sottoscrittore - per mancanza di fondi sul suo conto personale - piuttosto che della società rappresentata, a causa della

SEZIONE PRIMA

mancata indicazione della qualità di amministratore, nonostante l'assegno recasse la ragione sociale e gli altri elementi identificativi della società accanto alla firma di traenza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 10388 del 2012 Rv. 623065-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25920 del 02/10/2024 (Rv. 672500-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

G. (GRANARA DANIELE) contro C. (OCCHIONERO ALESSANDRO EGIDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/04/2023

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Traslazione dei costi a carico degli assegnatari - Necessità - Importi erogati a titolo di risarcimento del danno per l'illecita acquisizione della proprietà delle aree - Esclusione - Fondamento.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la necessaria traslazione sugli assegnatari degli alloggi dei costi sostenuti per l'espropriazione delle aree non comprende i maggiori importi corrisposti dalla P.A. a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva illegittima, in quanto ciò contrasterebbe con gli obiettivi di promozione sociale perseguiti dalla normativa in materia, trattandosi di esborsi derivanti da un fatto illecito e, quindi, privi di un apprezzabile collegamento con la procedura di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 365 art. 35, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21572 del 2022 Rv. 665516-01

Sez. 1, Sentenza n. 25972 del 03/10/2024 (Rv. 672748-01)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)**

L. (DE CICCIO FRANCESCO) contro E. (PIAZZA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2019

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennità aggiuntiva - Proprietario coltivatore diretto - Richiesta congiunta all'indennità di espropriazione - Necessità - Terzo coltivatore diretto - Differenza.

L'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale ex art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere richiesta necessariamente in modo congiunto all'indennità di espropriazione, trattandosi di determinare la somma complessivamente dovuta dall'espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l'attività di coltivatore del fondo; diversamente, l'indennità dovuta al terzo coltivatore diretto in forza di un rapporto agrario contrattuale o partecipativo, prevista dall'art. 42 che rinvia per la liquidazione all'art. 40 cit., può essere oggetto di domanda autonoma, in quanto volta a ristorare l'attività coltivatrice svolta su suolo altrui, interrotta forzatamente per effetto della procedura espropriativa.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 4 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19931 del 2017 Rv. 645200-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26008 del 03/10/2024 (Rv. 672509-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

R. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R.

Cassa con rinvio, ALTRE CTR NAPOLI, 07/12/2020

060105 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Rito tributario - Sospensione anomala - Fissazione d'ufficio dell'udienza - Entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Intenzione di proseguire il giudizio manifestata dalla parte in udienza - Estinzione - Esclusione.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Nel rito tributario non può essere dichiarata l'estinzione del processo se il giudice - dopo aver disposto la sospensione c.d. anomala del processo - ha tempestivamente fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio, nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale che decide una questione rilevante sollevata da altro ufficio, qualora la parte abbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire il giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1953 num. 87 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2028 del 2024 Rv. 669980-01

Sez. 1, Ordinanza n. 25946 del 03/10/2024 (Rv. 672508-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. (DUVA CRISTIANO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/07/2021

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Requisito oggettivo - Soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori - Valutazione - Criteri.

In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori va effettuata tenendo conto dell'intero contesto della procedura, in relazione al quale vanno considerati anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la "irrisorietà" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15246 del 2022 Rv. 664772-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26064 del 04/10/2024** (Rv. **672510-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**.

Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

S. (TADDEI GIANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2022

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 13888 del 2022 Rv. 664780-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8925 del 2011 Rv. 616903-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26064 del 04/10/2024** (Rv. **672510-02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**.

Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

S. (TADDEI GIANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2022

107002 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE Miniera di salgemma - Natura - Contratto di sfruttamento estrattivo - Legittimità - Sussistenza - Conseguenze in tema di successione nel contratto - Fattispecie.

In tema di sfruttamento minerario di salgemma, sebbene dette miniere siano beni patrimoniali indisponibili, da ciò non discende che il rapporto di concessione non possa essere altresì oggetto di rapporto contrattuale, con la conseguente possibilità di applicare al detto rapporto privatistico anche la disciplina della cessione d'azienda e, in particolare, la regola della successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'obbligo di pagamento del canone concessorio in capo al cessionario del contratto di sfruttamento di una miniera di salgemma, rilevando l'intervenuta abrogazione della norma impositiva dell'onere in epoca antecedente alla cessione, escludendo inoltre la persistente esistenza di un vincolo concessorio sull'attività estrattiva).

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1942 num. 907 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 1, Cod. Civ. art. 2558

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 26094 del 04/10/2024 (Rv. 672749-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

V. (MONTARSOLO LUIGINO) contro C. (PESSAGNO MARIA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2024

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Commissario straordinario per la ricostruzione - Applicabilità della causa di ineleggibilità per i commissari di governo ex art. 60 TUEL - Esclusione.

L'art. 60, comma 1, del d. lgs. n. 267 del 2000, il quale, al fine di prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto, individua nella funzione di Commissario di governo una causa di ineleggibilità nel territorio in cui esercita le proprie funzioni, non può riguardare la carica di Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 1 del d.l. n. 109 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 130 del 2018 (ricostruzione del c.d. "Ponte Morandi"), in quanto, trattandosi di disposizione intesa a limitare il diritto di elettorato passivo, la stessa riveste natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 1 CORTE COST., Legge 16/11/2018 num. 130 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 24021 del 2010 Rv. 615792-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26159 del 07/10/2024 (Rv. 672512-02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

G. (RATTI MASSIMILIANO) contro F. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 11/10/2017

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Prededuzione - Consecuzione - Condizioni - Limiti

La prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine, ivi inclusa l'area preparatoria, sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente se sussiste una consecuzione fra le stesse, in quanto la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d'insorgenza, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 bis, Legge Falliment. art. 69 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26159 del 07/10/2024 (Rv. 672512-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

G. (RATTI MASSIMILIANO) contro F. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 11/10/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

SEZIONE PRIMA

Consecuzione di più procedure concorsuali - Condizioni - Intervallo temporale tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento - Rilevanza - Limiti.

In tema di concordato preventivo, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si attinga a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 bis, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508-01

Sez. 1, Sentenza n. 26107 del 07/10/2024 (Rv. 672511-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TERRACCIANO GENNARO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2021

049005 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - COSTITUTIVE E TRASLATIVE - CONCESSIONE - CONTRATTO Concessione servizi giochi, pronostici e scommesse - Garanzia da parte del concedente da turbative del mercato determinate da azione illegale - Esclusione - Dovere di protezione del concessionario ex art. 1375 c.c. - Esclusione.

In tema di concessioni di pubblici servizi, la posizione di monopolista dello Stato concedente comporta il correlato obbligo di garantire al concessionario l'espletamento dell'attività di impresa in condizioni di legittimità di esercizio, ma non si estende a garantire al concessionario l'immunità da turbative del mercato determinate dall'azione illegale e penalmente sanzionata posta in essere da terzi operatori clandestini, non rientrando tale garanzia tra le obbligazioni contenute nell'atto di concessione né essendo desumibile dall'applicazione alla fattispecie dei canoni generali previsti dall'art. 1375 c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1375

Sez. 1, Ordinanza n. 26248 del 08/10/2024 (Rv. 672750-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. (CIPOLLA LUCIANA) contro F. (MINERVINI VITTORIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 04/10/2022

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Principi di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito - Finanziamenti concessi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 - D.l. n. 23 del 2000 (c.d. decreto liquidità) - Applicabilità - Garanzia fondo statale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

In materia di erogazione del credito, i principi di sana e prudente gestione, sottesi all'art. 5 del d.lgs. n. 285 del 1993 (TUB) e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche in relazione ai finanziamenti concessi nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, pur se integralmente garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020. (Affermando tale principio, la S.C. ha tuttavia cassato con rinvio il provvedimento di merito che aveva ritenuto che la violazione di tali principi integrasse, di per sé, un'attività di concorso del finanziatore nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., con conseguente nullità del contratto di mutuo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 285 art. 5, Cod. Civ. art. 1176, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 13 com. 1 lett. M, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37440 del 2022 Rv. 666529-01, N. 17774 del 2011 Rv. 619369-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26372 del 10/10/2024 (Rv. 672830-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO**. *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO**.

V. (MINOLI LAURA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2023

100081 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - EFFETTI Rinuncia agli atti in appello - Portata - Limitata agli atti del procedimento di impugnazione - Sentenza di primo grado di fondatezza dell'azione - Incidenza - Esclusione - Giudicato - Formazione - Fattispecie.

133117 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.

La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, di per sé preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze. (Nel ribadire tale principio, la S.C. ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo al passaggio in giudicato della decisione di primo grado, resa in altro giudizio fra le medesime parti, in quanto determinatosi in epoca successiva alla sentenza d'appello oggetto del ricorso in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 338

Sez. 1, Ordinanza n. 26423 del 10/10/2024 (Rv. 672752-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA**. *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA**.

K. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 21/10/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Regolamento UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Procedure di presa in carico e di ripresa in carico - Termini perentori - Fondamento - Presentazione di una domanda di protezione internazionale nel Paese in cui il cittadino straniero si è trasferito dopo il rigetto della prima domanda proposta in Italia -

SEZIONE PRIMA

Omissione da parte dello Stato membro dell'invio della richiesta di ripresa in carico - Conseguenze - Decreto di trasferimento dell'Unità Dublino - Nullità - Esclusione.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, le procedure di ripresa in carico, così come quelle di presa in carico, sono caratterizzate da scadenze e termini perentori, in quanto il Regolamento ha previsto termini obbligatori anche per lo Stato che procede alla determinazione della competenza della richiesta di ripresa in carico; ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta di ripresa in carico, ex art.23 del detto Regolamento, ed anzi, accetta la ripresa in carico richiesta dall'Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ex art. 18 del citato Reg., tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo, con la conseguenza che il decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino non è nullo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 21, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01, N. 19518 del 2021 Rv. 661921-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26375 del 10/10/2024 (Rv. 672751-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

D. (VIOLA ALESSIO M.) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2023

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL - Conseguenza automatica del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale - Esclusione - Autonomia rispetto al procedimento penale - Sussistenza - Conseguenze.

La dichiarazione d'incandidabilità degli amministratori non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, così come, del resto, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL deve ritenersi autonomo rispetto a quello penale, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso elementi di collegamento fra l'amministratore e l'oggetto dell'addebito, ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3024 del 2019 Rv. 652423-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634130-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26591 del 11/10/2024** (Rv. **672754-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

O. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 03/02/2023

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Iscrizione ipotecaria - Efficacia ventennale - Esecuzione individuale e fallimento - Differenze - Partecipazione al concorso - Mancato superamento del ventennio alla data dell'insinuazione - Efficacia.

149120 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RINNOVAZIONE - DURATA DELL'EFFICACIA In genere.

In tema di ammissione al passivo del credito ipotecario, a differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in cui l'iscrizione della garanzia reale non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c.c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il titolare chiede che il suo diritto di credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva, posto che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione; conseguentemente, alla data della domanda di insinuazione, sia essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione ipotecaria non deve aver superato il ventennio ed in tal caso la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2847, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 3401 del 2017 Rv. 642754-01, N. 7570 del 2011 Rv. 617660-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024** (Rv. **672753-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

T. (VIALE BARBARA) contro O. (BRUNO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2023

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Squilibrio reddituale patrimoniale - Funzione perequativa - In assenza - Esigenze assistenziali - Fattispecie in tema di conferma dell'importo stabilito in sede di separazione senza che questo reintroduca una funzione di conservazione del tenore di vita familiare.

L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24795 del 2024 Rv. 672401-01, N. 27945 del 2023 Rv. 670463-01, N. 4328 del 2024 Rv. 670465-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26723 del 15/10/2024 (Rv. 672501-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro P. (TERAMO ALFONSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/03/2019

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019914/2017 64569201

Massime precedenti Conformi: N. 19914 del 2017 Rv. 645692-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024 (Rv. 672755-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/04/2015

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Costituzione di parte civile - Interruzione della prescrizione - Effetti nei confronti dei condebitori solidali estranei al processo penale - Sussistenza - Diversi titoli di responsabilità - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la costituzione di parte civile dell'AIMA nel processo penale a carico dell'amministratore di una s.r.l., per l'omesso pagamento della cauzione per l'importazione di olio extracomunitario, non aveva effetto interruttivo della prescrizione al risarcimento del danno nei confronti della società, poiché questa era rimasta estranea al processo penale e la diversità dei titoli di responsabilità escludeva un rapporto di solidarietà passiva con l'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2024 Rv. 671559-01, N. 21049 del 2024 Rv. 671840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-04

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26832 del 16/10/2024** (Rv. **672502-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

D. (BOTTIGLIERI ALESSANDRO) contro C. (PEDERSOLI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2018

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Attività discrezionale della CONSOB - Norma primaria del neminem laedere - Applicabilità - Ragioni - Illecito civile - Regole generali previste nel codice civile.

L'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri, di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.), con la conseguente applicabilità dell'art. 2043 c.c., che si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e delle comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 47, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6681 del 2011 Rv. 617286-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6324 del 2020 Rv. 657222-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024** (Rv. **672503-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

C. (CAMICIOLO MASSIMO) contro U.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/12/2022

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fidejussioni omnibus - Altri contratti di garanzia - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fidejussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7883 del 2017 Rv. 643699-01, N. 21841 del 2024 Rv. 671967-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024** (Rv. **672504-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

I. (GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE) contro L. (LO VECCHIO VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/03/2023

SEZIONE PRIMA

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Azione ex art. 2033 c.c. - Condizioni pattuite con la banca nel periodo anteriore a quello di
vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Onere della prova da parte del correntista -
Contenuto.

*In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito
conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione
specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle
condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della
delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425
del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non
consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso
negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto
art. 1283 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9140 del 2020 Rv. 657637-01, N. 11014 del 2024 Rv. 671104-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26821 del 16/10/2024 (Rv. 672756-01)

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL
MORO ALESSANDRA.**

I. (CARLEVARO ANSELMO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031209/2022 66612001

Massime precedenti Conformi: N. 31209 del 2022 Rv. 666120-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26897 del 16/10/2024 (Rv. 672513-01)

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL
MORO ALESSANDRA.**

B. (PALLADINO CLAUDIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/10/2021

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Actio indebiti - Eccezione di prescrizione - Onere di
allegazione della banca - Onere della prova a carico del correntista - Contenuto.

*In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti
assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse
contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della
volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul
correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34997 del 2023 Rv. 669644-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 26930 del 17/10/2024** (Rv. **672757-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

E. (URSINI GIUSEPPE) contro A. (TATARANO ALFONSO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2020

171022 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - IN GENERE In genere

171027 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AVALLO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018846/2022 66512301

Massime precedenti Conformi: N. 18846 del 2022 Rv. 665123-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 26972 del 17/10/2024** (Rv. **672514-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro U. (GARAU PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/01/2021

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Assegno di traenza - Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità della banca negoziatrice - Giudizio di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. - Contenuto - Censurabilità in cassazione - Fattispecie.

In tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art. 1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a., per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza da parte di cliente non abituale, identificato attraverso la patente di guida ed il codice fiscale, sebbene questi fossero documenti d'identità ed il titolo non presentasse segni di alterazione o contraffazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755-01, N. 13152 del 2021 Rv. 661446-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12477 del 2018 Rv. 648275-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 27094 del 18/10/2024 (Rv. 672758-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (ELEFANTE TULLIO) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/02/2021

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione.

Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 6966 del 2013 Rv. 625702-01

Massime precedenti Vedi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 18/10/2024 (Rv. 672831-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (CARULLO GIUDITTA) contro F. (MALTONI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MODENA, 21/11/2023

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Nomina di arbitri da parte del presidente del tribunale - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di nomina degli arbitri, emessa dal presidente del tribunale ex art. 810, comma 2, c.p.c., avendo carattere sostitutivo di un'attività negoziale manchevole di una delle parti, non contiene una pronuncia, neppure implicita, sulla competenza e, pertanto, non può essere impugnata con l'istanza per il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Proc. Civ. art. 817, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 18004 del 2018 Rv. 649894-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25045 del 2016 Rv. 641779-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27145 del 21/10/2024** (Rv. **672769-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

D. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro T. (CONCIA NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/12/2020

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Exceptio doli generalis seu praesentis - Exceptio doli specialis seu praeteriti - Differenze - Conseguenze.

L'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunciare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1440

Massime precedenti Vedi: N. 15216 del 2012 Rv. 623778-01, N. 6896 del 2009 Rv. 607658-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27148 del 21/10/2024** (Rv. **672770-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

D. (BERTONCINI CRISTIANO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/12/2021

075034 ELEZIONI - REGIONALI Disciplina della campagna elettorale - Pubblicità delle spese sostenute - Obbligo di comunicazione gravante anche sui candidati non sostenenti spese - Sussistenza - Omissione della comunicazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della l. n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della l. n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mirando ad assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento e gli eventuali controlli, grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, i quali devono rendere la dichiarazione autocertificativa, pur in forma negativa, anche nei casi limite, in cui, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di garanzia elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 8263 del 2021 Rv. 660825-01

Massime precedenti Vedi: N. 3984 del 2024 Rv. 670310-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27137 del 21/10/2024** (Rv. **672768-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

S. (*DELITALA FRANCESCO*) contro C. (*BILOTTA MAURO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/01/2020

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Consorzi di sviluppo industriale - Procedimento di riacquisto ex art. 63, l. n. 448 del 1998 - Estensione alle aree acquistate nel libero mercato - Applicabilità - Fondamento.

In tema di consorzi di sviluppo industriale, il provvedimento di riacquisizione, previsto dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, ha ad oggetto tutte le aree comunque sottoposte a vincolo derivante dalla destinazione industriale, anche se acquistate da privati e non cedute dal consorzio, purché incluse nel piano di sviluppo industriale e, dunque, conformate ad esigenze di natura pubblicistica.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 36188 del 2021 Rv. 663316-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27190 del 21/10/2024** (Rv. **672832-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

P. (*ALETTO ANDREA*) contro T.

Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Ricovero del beneficiario in struttura - Mancanza di prova del carattere permanente del ricovero - Conseguenze - Fattispecie.

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) In genere.

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza per territorio, nel caso in cui il beneficiario sia stato ricoverato in una struttura residenziale psichiatrica e non vi sia prova del carattere permanente di tale collocamento, spetta al giudice tutelare del luogo in cui si presume che la persona abbia ancora la propria dimora abituale. (Principio applicato per regolare la competenza in un caso in cui la mancanza di prova del carattere permanente del collocamento, in quanto non volontario e sempre revisionabile dall'autorità sanitaria in base alle condizioni di salute del paziente, escludeva di ravvisare un mutamento della dimora abituale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 23571 del 2016 Rv. 642685-01, N. 19431 del 2020 Rv. 658839-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27202 del 21/10/2024** (Rv. **672772-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**.
Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sequestro amministrativo di veicolo - Diritto del custode al pagamento dell'indennità - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di sequestro amministrativo di veicoli, il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16755 del 2014 Rv. 631804-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27171 del 21/10/2024** (Rv. **672829-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.
P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

G. (MEOLA ROBERTO MARIA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/05/2023

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sull'affidamento del minore - Esclusione - Fondamento.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento avente ad oggetto l'affidamento del minore, attesa la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale, l'astratta revocabilità dello stesso e la non assoluta incompatibilità della decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro del figlio da parte del genitore dichiarato decaduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332

Sez. 1, **Ordinanza n. 27260 del 21/10/2024** (Rv. **672773-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

C. (ASARA MARGHERITA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/12/2020

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Consorzi di sviluppo industriale - Procedimento ex art. 63 della l. n. 448 del 1998 - Adozione del provvedimento di riacquisto - Effetto traslativo - Fase di determinazione del prezzo - Mero post factum.

Nel procedimento di riacquisto, ex art. 63 della l. n. 448 del 1998, da parte dei consorzi di sviluppo industriale delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali e degli stabilimenti

SEZIONE PRIMA

ivi realizzati, l'effetto traslativo si realizza con l'adozione del provvedimento di riacquisizione delle aree cedute, rappresentando la fase della determinazione del prezzo un mero post factum, inidoneo ad integrare il trasferimento della proprietà, ma funzionale alla determinazione del quantum spettante al proprietario che ha perso la titolarità del bene.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 36188 del 2021 Rv. 663316-01

Sez. 1, Sentenza n. 27169 del 21/10/2024 (Rv. 672771-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

R. (GENOVESI GIANEMILIO) contro G. (PIAZZONI DAVIDE)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, 11/01/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Sottrazione internazionale di minore - Presupposti - Rientro del minore - Deroga ex art. 13 della Convenzione - Opposizione del minore.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, una volta accertata la ricorrenza delle sue condizioni oggettive previste dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la l. n. 64 del 1994 (allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro, titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione), costituiscono ragioni ostative all'ordine di rientro il fondato rischio, per il minore, di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), nonché l'opposizione del minore che abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da tenere conto del suo parere.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64

Massime precedenti Conformi: N. 18846 del 2016 Rv. 641830-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27283 del 22/10/2024 (Rv. 672775-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

E. (RAPPAZZO ANTONIO) contro J. (SABELLI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2019

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società - Contratto di permuta azionaria con patto di indennizzo - Patto parasociale - Configurabilità - Divieto di patto leonino - Condizioni.

La clausola, inserita in un contratto di permuta azionaria, volta ad indennizzare il beneficiario in caso di perdita del valore di mercato delle partecipazioni permutate, garantendone la redditività, configura un patto parasociale, che non viola il divieto di patto leonino, ove non comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio e sia meritevole di tutela, risultando funzionale non solo al tipo di operazione concretamente identificata, ma anche al raggiungimento degli interessi identificati dalle parti nel contratto di permuta medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2265, Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Civ. art. 1322

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 25594 del 2023 Rv. 668930-01, N. 17498 del 2018 Rv. 649519-01, N. 27227 del 2021 Rv. 662722-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27282 del 22/10/2024 (Rv. 672774-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

F. (FREDIANI PAOLO) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PRATO, 02/08/2022

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall. - Mancata contestazione dell'ammissibilità del credito - Conseguenze - Onere del curatore di impugnare lo stato passivo.

Nel giudizio di verifica dello stato passivo, il curatore interessato a contestare l'ammissione e/o la collocazione del creditore, che abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto e per l'ammissione in posizione chirografaria, ha l'onere di impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire la formazione del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. su ogni accertamento relativo alla collocazione e graduazione del credito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98, Cod. Civ. art. 2909

Massime precedenti Vedi: N. 6524 del 2017 Rv. 644597-01, N. 25640 del 2017 Rv. 646003-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27288 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (TASSONE ANNA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 19/12/2018

138014 PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO ISEE - Valore probatorio - Esclusione - Limiti.

In tema di determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni che rimane disponibile per il fallito ex art. 46 l.fall., la dichiarazione ISEE, redatta sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non è idonea, nell'ambito del giudizio civile, ad assumere valore probatorio, neanche indiziario, in ordine alle dichiarazioni rese dalla parte, essendo redatta dallo stesso soggetto che intende avvalersene, salvo poter essere valutate nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo così il carattere autoreferenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, DPCM 05/12/2013 art. 2 com. 6, DPCM 05/12/2013 art. 11, DPCM 05/12/2013 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 9010 del 2016 Rv. 639683-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27288 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)**

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

F. (TASSONE ANNA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 19/12/2018

081181 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI Determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 l.fall. - Potere discrezionale del giudice delegato - Onere della prova - Criteri di riparto.

In tema di determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni che rimane disponibile per il fallito, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, tenendo conto che è onere del curatore richiedere preventivamente l'emissione del decreto di cui all'art. 46, comma 2, l.fall., al fine di documentare l'eventuale eccedenza dei pagamenti, ed è onere del fallito, che intenda trattenere quanto percepito a titolo di reddito o pensione, allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui egli deve sopperire a tal fine.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 26201 del 2016 Rv. 642774-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27338 del 22/10/2024 (Rv. 672777-01)**

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CRISTIANO MAGDA**. Relatore: **CRISTIANO MAGDA**.

C. (METTA MARIA SERENA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 06/02/2018

081375 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 8 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Giudicato - Effetti.

La sentenza che, a norma dell'art. 8 del d.lgs. n. 270 del 1999, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa che può accedere all'amministrazione straordinaria, in quanto soggetta alle disposizioni sul fallimento e, dunque, necessariamente esercente attività commerciale, è suscettibile di passare in giudicato, anche per ciò che riguarda l'accertamento dello status di impresa commerciale, e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne intervenga la revoca con sentenza non più impugnabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 2, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 27524 del 2023 Rv. 669141-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27345 del 22/10/2024 (Rv. 672778-01)**

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

L. (NANNELLI ROBERTO) contro L. (BANTI FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2023

SEZIONE PRIMA

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Decreto di fissazione di udienza - Notifica ai creditori astenuti - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del giudizio di omologazione non deve essere notificato ai creditori astenuti, i quali non possono essere ricompresi nella nozione di creditori "dissenzienti", cui si riferisce l'art. 180 l.fall., non avendo manifestato, per il tramite dell'astensione, alcun giudizio di disapprovazione rispetto alla proposta concordataria presentata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 16932 del 2024 Rv. 671551-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27354 del 22/10/2024 (Rv. 672779-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

M. (DI CIOLLO FRANCESCO) contro C. (MAGLIARO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2022

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Certificato di destinazione urbanistica - Definizione - Efficacia.

Il certificato di destinazione urbanistica, avendo natura di certificazione redatta da un pubblico ufficiale, dal carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo, degli effetti giuridici derivanti da precedenti provvedimenti, è privo di efficacia provvedimentale e, non avendo concreta lesività, non è autonomamente impugnabile, potendo gli eventuali errori essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, ovvero dal giudice amministrativo, dinanzi al quale siano impugnati i successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24900 del 2022 Rv. 665581-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27313 del 22/10/2024 (Rv. 672776-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

H. (CANEVA DANIELE) contro G.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2021

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata - Improcedibilità - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Limiti.

In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi

SEZIONE PRIMA

in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369

Massime precedenti Vedi: N. 17014 del 2024 Rv. 671373-01, N. 11386 del 2019 Rv. 653711-01, N. 24724 del 2024 Rv. 672216-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

Sez. 1, Sentenza n. 27536 del 23/10/2024 (Rv. 672783-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

G. (GUERRINI LUCIANO) contro P. (FILZ ANNE LISE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/02/2022

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Comunione legale - Scioglimento - Condizione paritaria tra gli ex coniugi - Assegno divorzile - Esclusione.

Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11787 del 2021 Rv. 661488-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27435 del 23/10/2024 (Rv. 672780-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

3. (CUFFARO VINCENZO) contro V. (CAPELLO CARLO GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2020

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Abuso di dipendenza economica - Divieto ex art. 9 della l. n. 192 del 1998 - Funzione - Presupposti.

Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1998 num. 192 art. 9

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 1184 del 2020 Rv. 656876-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27539 del 23/10/2024 (Rv. 672784-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
N. (MANFIO VITTORIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei paesi sicuri - Conseguenze in tema di protezione maggiore e protezione complementare.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco di quelli designati di origine sicura, indicando l'assenza, in via generale e costante, di atti di persecuzione definiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nonché l'assenza di pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale, ma non anche di quelli della protezione "nazionale".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113, Legge 01/12/2018 num. 132, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, DM Affari Esteri 04/10/2019, DM Affari Esteri 17/03/2023

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2020 Rv. 659576-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27454 del 23/10/2024 (Rv. 672781-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
I. (BONGIORNO GIROLAMO) contro G. (DEGLI OCCHI CESARE MASSIMO BONAVENTURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione sistematica - Amministrazione straordinaria - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, si applica, pur in mancanza di un espresso riferimento ed in base ad un'interpretazione sistematica, anche alle procedure di amministrazione straordinaria, che, pertanto, continuano ad essere regolate dalla legge anteriore, ove instaurate prima del 16 luglio 2006, con conseguente esclusione degli innovativi termini di prescrizione e di decadenza introdotti dall'art. 9-bis l.fall. per le azioni revocatorie fallimentari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150, Legge Falliment. art. 69 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6506 del 2020 Rv. 657485-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 27525 del 23/10/2024 (Rv. 672782-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

S. (PALA TERESA) contro S. (MULAS GIANFRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 07/10/2016

081096 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI Reclamo ex art. 22 l.fall. - Decreto di accoglimento - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Il decreto con cui la corte d'appello, in accoglimento del reclamo ex art. 22, comma 4, l.fall., rimette gli atti al tribunale per la declaratoria del fallimento, avendo natura interinale e non decisoria, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., prevista invece solo nel caso di rigetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22, Legge Falliment. art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 25818 del 2010 Rv. 615860-01, N. 30202 del 2019 Rv. 656270-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27611 del 24/10/2024 (Rv. 672787-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

G. (PENNA FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità.

La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50, Legge Falliment. art. 9, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 13316 del 2010 Rv. 613613-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27560 del 24/10/2024** (Rv. **672785-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2022

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Notizia dell'insolvenza - Segnalazione del tribunale fallimentare - Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, l.fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni.

Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 l.fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6, Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 8, Legge Falliment. art. 15, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9409 del 2013 Rv. 626429-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27562 del 24/10/2024** (Rv. **672786-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

C. (D'AGOSTINO ANTONIO GIUSEPPE) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2022

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Requisito della "meritevolezza" - Sussistenza - Concedibilità - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.

L'esdebitazione va concessa, in conformità alla lettera dell'art. 142 l.fall. e allo spirito dell'istituto, al ricorrere del requisito della "meritevolezza", potendo escludersi solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143

Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2023 Rv. 667939-01, N. 25946 del 2024 Rv. 672508-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27694 del 25/10/2024** (Rv. **672788-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **VAROTTI LUCIANO**. Relatore: **VAROTTI LUCIANO**.

C. (SANTUCCI ROBERTO) contro A. (ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2018

SEZIONE PRIMA

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Aggiudicazione alle imprese offerenti non costituite in Ati - Stipulazione del contratto con la società consortile - Nullità - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di appalto di opere pubbliche, il contratto stipulato dalla stazione appaltante direttamente con la società consortile, costituita dalle imprese offerenti che, pur riunite nell'offerta congiunta, non abbiano mai costituito una Ati, non è nullo né inefficace e legittima la società consortile medesima, quale titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dall'accordo, a farli valere in giudizio, tenuto conto che anche i consorzi costituiti in forma di società di capitali o di società consortili possono partecipare alle gare di appalto e rimanere, dunque, aggiudicatari, divenendo parte del relativo contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 34, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 96, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 97, Cod. Civ. art. 2602

Massime precedenti Vedi: N. 28220 del 2008 Rv. 605869-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27782 del 28/10/2024 (Rv. 672759-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CURTI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/02/2022

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Art. 180, comma 4, l.fall. - Voto contrario o mancata espressione del voto - Doverosità dell'omologazione forzosa - Sussistenza - Condizioni.

In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4 l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125 del 2020, laddove consente al tribunale di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (c.d. cram down), trova applicazione - nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti - non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui il creditore pubblico abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 com. 4, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 3 com. 1, Legge 27/11/2020 num. 159

Massime precedenti Vedi: N. 1033 del 2024 Rv. 670214-01, N. 24527 del 2024 Rv. 672363-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27797 del 28/10/2024 (Rv. 672790-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (DI PALMA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/11/2023

SEZIONE PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Identificazione della vittima di tratta - Procedimento giurisdizionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Procedura di referral davanti ad un ente antitratta - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, l'identificazione della vittima di tratta, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell'adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria; in particolare, ove nel corso dell'audizione emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell'identificazione predetta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01, N. 5867 del 2024 Rv. 670472-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27797 del 28/10/2024 (Rv. 672790-02)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. (DI PALMA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023883/2023 66885201

Massime precedenti Conformi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01

Sez. 1, Sentenza n. 27772 del 28/10/2024 (Rv. 672789-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (FOGLIATI SILVIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno - Convivenza o vivenza a carico di cittadino UE - Alternatività - Sussistenza - Riferimento della convivenza al paese di origine - Necessità.

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di ogni altro familiare - qualunque sia la sua cittadinanza - del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.30 del 2007, i requisiti della "vivenza a carico" e della convivenza devono essere intesi come alternativi e non cumulativi, e anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza del richiedente, poiché la norma - che rientra tra le disposizioni di recepimento della direttiva 2004/38/CE - deve interpretarsi in base al suo contenuto testuale, ma in senso coerente e conforme alla ratio ispiratrice di detta direttiva, caratterizzata da una finalità "agevolativa" così come ricostruita dalla giurisprudenza euro-unitaria.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2 lett. A)

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 11033 del 2024 Rv. 671108-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27830 del 28/10/2024 (Rv. 672791-01)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

C. (CANZI PIETRO RENATO) contro P. (SPADEA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2018

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Appalto pubblico - Progetto fornito dal committente - Onere dell'appaltatore di verifica della sua validità tecnica - Accertamenti geologici sul terreno - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Limiti.

In caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664 com. 2, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Conformi: N. 5144 del 2020 Rv. 657082-01

Massime precedenti Vedi: N. 3839 del 2021 Rv. 660703-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27841 del 28/10/2024 (Rv. 672792-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

I. (ANDREOTTA GIUSEPPE) contro C. (BIELLO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/01/2022

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Legittimazione attiva - Titolarità di un credito illiquido o condizionato - Sussistenza - Credito meramente eventuale - Esclusione.

Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non è sufficiente, a tal fine, la titolarità di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2901

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024** (Rv. **672833-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**.
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (VAGNUCCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Atto di citazione - Validità - Prevalenza della copia notificata - Notifica di copia che non consente la cognizione di elementi essenziali dell'atto - Conseguenze - Nullità - Querela di falso della relata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

133206 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)
In genere.

La validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare "vocatio in ius", la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in primo luogo, che è superflua la proposizione della querela al fine di far valere la nullità dell'atto di citazione carente di "vocatio", di data di udienza, di parte dell'atto e delle conclusioni ed altresì, in secondo luogo, che nella tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta - che sollevi eccezioni in senso stretto - è implicita la richiesta di rimessione in termini).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 294

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27852 del 29/10/2024** (Rv. **672793-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (ROSSATO ANDREA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/06/2020

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione crediti non contestati - Art. 111-bis l.fall. - Nozione di non contestazione - Contegno tenuto nel corso del giudizio di opposizione - Contumacia - Esclusione.

In tema di ammissione al passivo di crediti non contestati, l'art. 111-bis l.fall. concerne condizioni anteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile ove gli organi della procedura concordino con il creditore circa la collocazione del credito ed il suo ammontare; tale norma non trova invece applicazione quando l'accertamento del passivo sia già avviato e con riguardo al contegno tenuto nel giudizio di opposizione, cosicché, in tale contenzioso, vale il principio secondo cui la contumacia ex artt. 290 e ss. c.p.c. non assume alcun significato sul piano probatorio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99, Legge Falliment. art. 111 bis, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291

Massime precedenti Vedi: N. 34435 del 2021 Rv. 663274-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 27938 del 29/10/2024 (Rv. 672794-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

O. (DI MARTINO PAOLO) contro A. (PARISI PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/04/2022

103074 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE Contratto d'opera intellettuale - Recesso ad nutum del cliente - Art. 2237 c.c. - Derogabilità - Pattuizione che riconosca il mancato guadagno al professionista - Ammissibilità.

Nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2337, Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 185 del 2020 Rv. 656825-01, N. 29745 del 2020 Rv. 659982-02, N. 21904 del 2018 Rv. 650265-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024 (Rv. 672795-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (PILLITTERI GIACOMO LUCA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2024

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di adottabilità - Stato di abbandono - Accertamento del tribunale - Individuazione - Inidoneità del genitore - Verifica - Misure di sostegno.

Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 23320 del 2024 Rv. 672352-01, N. 31038 del 2023 Rv. 669418-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 28159 del 31/10/2024 (Rv. 672797-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

S. (ROSSATO ANDREA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 05/03/2020

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 - Applicabilità alle imprese di autotrasporto alle condizioni previste dalla norma interpretativa di cui all'art. 8, comma 1-bis del d.l. n. 91 del 2017 - Concorrente applicabilità del requisito del possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 3, comma 1-ter del d.l. n. 347 del 2003 - Sussistenza.

Ai fini del riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali ivi previsti continua a operare anche a seguito dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, secondo cui "il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e succ. modd., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA."

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 1, Legge 18/02/2004 num. 39, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 8 com. 1, Legge 03/08/2017 num. 123

Massime precedenti Vedi: N. 21156 del 2022 Rv. 665665-01, N. 21151 del 2022 Rv. 665233-01

Sez. 1, Ordinanza n. 28147 del 31/10/2024 (Rv. 672796-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

S. (BRICCHI GABRIELE) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/10/2019

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 - Requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese - Nozione - Contenuto.

Il requisito soggettivo dell'appartenenza alla categoria delle "piccole e medie imprese", in relazione al riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, è richiesto per le prestazioni "necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali", e non anche per le prestazioni relative "al risanamento ambientale, alla sicurezza e agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute" previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 1, Legge 18/02/2004 num. 39, DPCM 14/03/2014

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 21156 del 2022 Rv. 665665-01, N. 21151 del 2022 Rv. 665233-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 26051 del 04/10/2024 (Rv. 672515-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

P. (AL TOMARE ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 25/01/2022

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Decisione disciplinare - Motivazione - "Relatio" a provvedimento amministrativo - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti del professionista (nella specie architetto), la decisione può essere motivata per relationem ad un provvedimento amministrativo, purché questo espliciti i presupposti di fatto e diritto che sorreggono l'esercizio della funzione amministrativa. Pertanto, qualora il provvedimento richiamato sia, a sua volta, motivato "per relationem" (nella specie, tramite generico rinvio agli atti successivi al procedimento disciplinare), si verifica una doppia relatio, che, non consentendo alcun controllo sulle ragioni della decisione, equivale a motivazione omessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 868 del 2014 Rv. 629095-01

Massime precedenti Vedi: N. 24679 del 2018 Rv. 650657-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26189 del 07/10/2024 (Rv. 672370-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (SALVATORE GABRIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello - Notifica all'estero - Esito negativo del procedimento di notificazione (a causa dell'organo straniero ricevente il plico) - Inammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

In caso di notifica dell'atto di appello all'estero, non andata a buon fine per ragioni imputabili all'organo straniero ricevente il plico, il giudice non può dichiarare l'impugnazione inammissibile ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regolam. Comunitario 13/11/2007 num. 1393 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 26158 del 07/10/2024** (Rv.)

Presidente: . Estensore: .

A. (LAI MASSIMO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/05/2021

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Fognature convoglianti anche scarichi di acque reflue industriali - Valori - Limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999 (acque industriali) - Assoggettamento - Conformità ai principi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso di fognature miste, assistite da un impianto di depurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche, ma anche acque reflue industriali, provenienti da un agglomerato, è altresì obbligatorio il rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 1999 riferita precipuamente alle acque industriali e secondo i principi ribaditi dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 2, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 28, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 all. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152

Sez. 2, **Ordinanza n. 26245 del 08/10/2024** (Rv. **672371-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

B. (BARDINI ALBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/12/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016512/2020 65829201

Massime precedenti Conformi: N. 16512 del 2020 Rv. 658292-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 26546 del 11/10/2024** (Rv. **672800-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**.

A. (CORAGLIA SIMONA) contro L. (GONELLA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/08/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione contratto compravendita - Parte soggettivamente complessa - Proposizione della domanda nei confronti dei relativi componenti - Necessità - Manifestazione della volontà contraria - Costituzione nel processo - Necessità - Contumacia - Conseguenze.

In caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare ove la parte venditrice sia una parte complessa, composta da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, la domanda di risoluzione del medesimo contratto deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti contraenti; qualora uno, o più, dei soggetti componenti la parte complessa sia contrario

SEZIONE SECONDA

allo scioglimento del contratto e voglia invece la sua esecuzione, deve manifestare tale volontà costituendosi nel processo ma nel caso in cui rimanga contumace la domanda di risoluzione è comunque esaminata dal giudice e l'eventuale sentenza di scioglimento del contratto ha efficacia nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 1650 del 2015 Rv. 634034-01, N. 9042 del 2016 Rv. 639727-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26522 del 11/10/2024 (Rv. 672799-01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

C. (LIGUORI VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/12/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Giudizio di ottemperanza - Art. 1 ter, comma 3, della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, comma 3, della l.n. 89 del 2001 non trova applicazione nei confronti del giudizio di ottemperanza poiché quest'ultimo è disciplinato tenendo conto dell'esigenza di rapida e agile definizione del giudizio ed è già caratterizzato da due strumenti, costituiti dagli articoli 87, commi 2 e 3, e 114, comma 3, del c.p.a. che già assicurano gli effetti dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, e 71 bis dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 104 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 87 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16741 del 2022 Rv. 664887-01

Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)*

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro T. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Accertamento dell'illecito amministrativo - Identificazione con la fine dell'attività ispettiva o commissariale - Esclusione - Momento successivo - Valutazione in concreto - Necessità.

254008 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE In genere.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria e d'intermediazione finanziaria, l'accertamento dell'illecito amministrativo non si indentifica con la fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità del caso concreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 9254 del 2018 Rv. 648081-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 26793 del 15/10/2024 (Rv. 672802-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (D'ALESIO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/10/2021

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle operazioni sospette - Art. 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007 - Pagamento in misura ridotta - Facoltà di richiesta da parte del soggetto sanzionato - Pertinenza alla fase del procedimento amministrativo - Istanza da proporre al Ministero - Necessità - Irrilevanza nell'ambito del procedimento giurisdizionale - Limite - Accoglimento della richiesta - Conseguente cessazione della materia del contendere.

254023 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA In genere.

In tema di violazione della disciplina antiriciclaggio per omessa segnalazione di operazioni sospette, la facoltà di richiedere il pagamento in misura ridotta pertiene alla fase del procedimento amministrativo, sicché anche per godere della definizione agevolata ex art. 68, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, l'interessato deve procedere con istanza da proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, il cui esito è irrilevante nel procedimento giurisdizionale, salvo che, in caso di suo accoglimento, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2007 num. 231 art. 68, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5

Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro T. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Dal momento dell'accertamento - Non coincidenza con la constatazione del fatto.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla "constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 9022 del 2023 Rv. 667516-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-03)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro T. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Intervento di due autorità di vigilanza - Autorità non ispezionante - Potere di apprezzare le irregolarità riscontrate dall'altra autorità - Spettanza - Presunzione semplice - Sussistenza.

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO In genere.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria, nel caso di intervento di due autorità di vigilanza, Banca d'Italia e Consob, deve presumersi, fino a prova contraria, che l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall'altro organo di vigilanza quando riceve da quest'ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità procedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 10, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21017 del 2019 Rv. 655192-01

Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-05)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro T. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Banca sottoposta ad amministrazione straordinaria - Irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia - Contestazione al trasgressore - Termine - Decorrenza - Individuazione.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, se una banca, all'esito della verifica ispettiva da parte della Banca d'Italia, viene sottoposta ad amministrazione straordinaria, il termine entro cui la Consob è tenuta a contestare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva decorre dal momento in cui essa riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o da quando le vengono comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 56, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 72, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 75, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 25730 del 2017 Rv. 645950-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-05)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro T. (RISTUCCIA RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Potere di indagine - Spettanza all'autorità amministrativa - Poteri dell'autorità giudiziaria - Individuazione e limiti.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria, spetta all'autorità amministrativa il potere di decidere se avviare un'attività di indagine, mentre spetta al giudice controllare se il provvedimento sanzionatorio finale sia stato adottato entro un termine ragionevole, valutando la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell'indagine amministrativa prodromica alla sanzione irrogata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 21171 del 2019 Rv. 655194-02

Sez. 2, Ordinanza n. 26829 del 16/10/2024 (Rv. 672803-01)

Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

S. (ARIETA GIOVANNI) contro R. (D'OTTAVI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2018

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Occupazioni di beni demaniali senza titolo con opere inamovibili - Quantificazione dell'indennizzo - Applicabilità dell'art. 8 d.l. n. 400 del 1993 - Esclusione - Criterio più oneroso ex art. 1, comma 257, secondo periodo, l. n. 296 del 2006 - Applicazione - Fondamento.

In tema di occupazioni senza titolo di beni demaniali con opere inamovibili abusive, ai fini della quantificazione dell'indennizzo trova applicazione non già il disposto dell'art. 8 d.l. n. 400 del 1993, bensì il criterio più oneroso previsto dall'art. 1, comma 257, secondo periodo, della l. n. 296 del 2006, in quanto introdotto proprio allo scopo di scoraggiare il fenomeno dell'abusivismo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/10/1993 num. 400 art. 8, Legge 04/12/1993 num. 494 art. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 257

Massime precedenti Vedi: N. 24292 del 2023 Rv. 668859-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 26929 del 17/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

D. (ARCIERI GIOVANNI ENRICO) contro B. (TUORTO GERARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019

152024 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA Rivalutazione di somme liquidate a titolo risarcitorio - Applicazione di coefficienti di rivalutazione ricavati dagli indici ISTAT - Determinazione concreta del coefficiente adottato - Omessa indicazione dei passaggi e dei calcoli relativi - Conseguenze - Difetto di motivazione - Configurabilità.

La sentenza di merito che riconosce la rivalutazione di somme liquidate a titolo risarcitorio deve indicare i criteri applicati e, ove applichi un coefficiente ricavato dagli indici ISTAT, deve fornire ulteriori indicazioni circa i passaggi e i calcoli che hanno portato a quel coefficiente, cosicché, in mancanza di tali indicazioni, la stessa è da ritenersi viziata da difetto assoluto di motivazione, in quanto non permette di verificare la correttezza del procedimento logico seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4)

Sez. 2, Sentenza n. 26951 del 17/10/2024 (Rv. 672835-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

C. (MUSTONE CARLO MICHELE) contro C. (COLLETTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2022

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Azione di scioglimento di comunione ereditaria - Rapporto di continenza rispetto alla petizione di eredità - Condizioni - Natura di titolo esecutivo della relativa sentenza.

Nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chiedi la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più che la sentenza di assegnazione dei beni ai dividendi costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri dividendi, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 789, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 20961 del 2018 Rv. 650023-02

Sez. 2, Sentenza n. 27009 del 18/10/2024 (Rv. 672804-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro I. (GEROSA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019

SEZIONE SECONDA

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Poteri del giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione - Limiti - Raccolta di elementi comprovanti ulteriori violazioni - Rilevanza.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni delle norme sull'intermediazione finanziaria, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'inerzia ingiustificata e protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere anche altri elementi, valevoli a dimostrare la sussistenza di infrazioni ulteriori rispetto a quelle già risultanti dagli atti, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17673 del 2022 Rv. 664896-01

Sez. 2, Sentenza n. 27009 del 18/10/2024 (Rv. 672804-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro I. (GEROSA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione da parte della Consob - Termine di decadenza - Decorrenza dal momento dell'accertamento - Individuazione - Criteri - Valutazione in concreto.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 21171 del 2019 Rv. 655194-01

Sez. 2, Sentenza n. 27124 del 18/10/2024 (Rv. 672816-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (SENSI RICCARDO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/11/2018

SEZIONE SECONDA

058220 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO Finzione di avveramento - Condizioni potestative semplici - Anche di adempimento - Inapplicabilità.

La finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. non si applica alle condizioni potestative semplici o improprie, anche ove si tratti di condizione di adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 6535 del 2024 Rv. 670432-01, N. 25698 del 2017 Rv. 647282-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024 (Rv. 672807-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GRASSO GIANLUCA.** Relatore: **GRASSO GIANLUCA.**

S. (RUSSI ROBERTO) contro P. (MASCIONE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Omessa vigilanza, omesse disposizioni e violazione dell'obbligo di riferire al committente - Responsabilità - Sussistenza.

Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 9572 del 2024 Rv. 670708-01, N. 23858 del 2022 Rv. 665523-01, N. 2913 del 2020 Rv. 657092-01

Sez. 2, Sentenza n. 27040 del 18/10/2024 (Rv. 672805-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**
P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

P. (MOLARO LUIGI) contro T. (CAMPESE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2020

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Comoda divisibilità - Accertamento del giudice di merito - Criteri di indagine - Compatibilità con la disciplina urbanistica vigente - Necessità - Fondamento.

L'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire a ciascun dividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Vedi: N. 27984 del 2023 Rv. 669007-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 (Rv. 672806-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

C. (ROMANO ANTONELLO) contro C. (SCALA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2019

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Determinazione - Carenza probatoria sul "quantum" e mancanza di tariffe professionali o di usi - Ricorso all'equità - Necessità - Criteri - Rigetto della domanda - Esclusione.

In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2233, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 10057 del 2018 Rv. 648317-01

Massime precedenti Vedi: N. 33246 del 2023 Rv. 669442-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024 (Rv. 672815-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIANLUCA. Relatore: GRASSO GIANLUCA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

L. (CARRANO RAFFAELE) contro L. (UTZERI EVA)

Regola sospensione

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Dinanzi al medesimo giudice del credito principale o in altro giudizio - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione - Esclusione della sospensione del giudizio sul credito principale.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento

SEZIONE SECONDA

sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 31359 del 2018 Rv. 651827-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764-03

Sez. 2, Ordinanza n. 27051 del 18/10/2024 (Rv. 672814-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

S. (AGNELLO GASPARE) contro M. (DI NATALE MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/02/2020

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare - Interessi compensativi ex art. 1499 c.c. - Decorrenza dalla data prevista per il definitivo - Diversa scadenza per il definitivo pattuita dalle parti - Conseguenze sull'esigibilità del relativo credito.

In tema di preliminare di compravendita ad effetti anticipati, nel caso in cui le parti hanno indicato una scadenza per la conclusione del definitivo e poi concordato una data diversa, è da quest'ultima che sono dovuti gli interessi compensativi ex art. 1499 c.c., in quanto il credito per il prezzo diviene esigibile dal nuovo termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 11605 del 2018 Rv. 648534-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024 (Rv. 672806-02)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

C. (ROMANO ANTONELLO) contro C. (SCALA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2019

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Diritto del professionista al compenso - Persistenza in caso di domanda risarcitoria e non risolutoria del committente - Fondamento.

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2233

Massime precedenti Conformi: N. 6886 del 2014 Rv. 630230-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 29218 del 2017 Rv. 646538-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27048 del 18/10/2024 (Rv. 672836-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

C. (FIORETTI LUIGI) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2019

058278 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Buona fede dell'acquirente della cosa simulatamente alienata - Presunzione semplice - Prova contraria - Per presunzioni ex art. 2729 c.c. - Ammissibilità.

La presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato, in dipendenza del negozio simulato, un diritto proprio ed autonomo sulla cosa simulatamente alienata, ha valore di presunzione semplice, per superare la quale possono essere utilizzate, quali fonti legittime ed esclusive di convincimento del giudice, anche delle semplici presunzioni aventi i requisiti prescritti dall'art 2729 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729

Sez. 2, Sentenza n. 27009 del 18/10/2024 (Rv. 672804-03)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro I. (GEROSA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Valutazione del giudice circa la superfluità degli atti di indagine - Giudizio ex ante - Necessità.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ai fini della tempestività della contestazione, il sindacato giurisdizionale sulla completezza degli atti di indagine si limita a un giudizio ex ante di evidente superfluità di questi, anche in ragione della possibile connessione con violazioni ancora da accertare, essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in ottica prognostica, si rivelino in concreto inutili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17673 del 2022 Rv. 664896-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 27189 del 21/10/2024** (Rv. **672817-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (MASI LEONARDO) contro B. (CALO' CARDUCCI IACOPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/04/2019

058281 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA Partecipazione all'accordo del terzo contraente - Necessità - Prova - Interposizione reale - Differenza.

L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona; ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415

Massime precedenti Conformi: N. 4738 del 2015 Rv. 634675-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27352 del 22/10/2024** (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Atti processuali compiuti nel corso del giudizio - Efficacia interruttiva della prescrizione - Esclusione - Limite.

In tema di prescrizione, i singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 12983 del 2018 Rv. 648913-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27352 del 22/10/2024** (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Effetto interruttivo della prescrizione - Protrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza che

SEZIONE SECONDA

definisce il giudizio - Portata - Sentenza su questioni processuali - Inclusione - Limiti - Estinzione del processo - Conseguenze.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945

Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **MANNA FELICE.** Relatore: **MANNA FELICE.**

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE Protrazione del processo nel tempo e nei vari gradi - Eccezione di estinzione - Accoglimento - Passaggio in giudicato dopo la scadenza del termine prescrizione - Vanificazione dell'effetto interruttivo della prescrizione connesso alla proposizione della domanda giudiziale - Prevenibilità - Mediante la rinuncia agli atti del giudizio.

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO In genere.

In caso di protrazione del processo nel tempo e nei vari gradi, vi è il rischio che, con l'accoglimento della relativa eccezione, l'estinzione passi in giudicato quando il diritto fatto valere è ormai prescritto, così vanificando l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale; tale rischio è tuttavia agevolmente prevenibile mediante la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307

Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **MANNA FELICE.** Relatore: **MANNA FELICE.**

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE Natura personale ma non obbligatoria dell'azione di riduzione - Conseguenze sulla prescrizione - Inapplicabilità dell'art. 2943, comma 4, c.c..

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

La riduzione per lesione di legittima ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità, cosicché ad essa non si applica l'art. 2943, comma 4, c.c., che concerne esclusivamente l'interruzione della prescrizione relativa ai diritti obbligatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2943

Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Questione di estinzione - Rinuncia agli atti successiva alla sua insorgenza - Interesse del convenuto alla prosecuzione - Ai fini della declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c., anziché ex art. 306 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Rimozione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione e non di quello istantaneo.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO In genere.

Ove la rinuncia agli atti segua all'insorgere della questione di estinzione del processo, il convenuto non ha interesse che tale esito sia dichiarato ex art. 307 c.p.c. piuttosto che ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; in ambedue i casi, infatti, l'estinzione conduce alla medesima conseguenza di eliminare l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, senza incidere su quello istantaneo, che rimane fermo alla data della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307

Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Estinzione del processo - Conseguenze - Nuova decorrenza della prescrizione dalla data della domanda - Atti processuali successivi - Irrilevanza.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

In tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 3

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 21201 del 2017 Rv. 645843-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27324 del 22/10/2024 (Rv. 672818-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

T. (VALENTINI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 10/12/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dell'art. 174 cod. strada - Irrogazione delle sanzioni - Competenza - Soggetti preposti al controllo delle condizioni di lavoro - Sussistenza - Ragioni.

In tema di violazioni dell'art. 174 cod. strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; pertanto, la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni spetta, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/12/1985 num. 3820, Regolam. Comunitario 15/03/2006 num. 561, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 174

Massime precedenti Conformi: N. 22896 del 2018 Rv. 650376-01, N. 20594 del 2016 Rv. 641566-01

Sez. 2, Sentenza n. 27626 del 24/10/2024 (Rv. 672837-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)

R. (SPEDIACCI ROSSELLA) contro D. (CAVATORTA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2018

168041 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE Coerede beneficiario - Pagamento dei debiti ereditari con risorse proprie - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Surrogazione ex art. 1203, n. 4), c.c. - Sussistenza - Capienza del patrimonio relitto - Irrilevanza - Ragioni.

Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490 com. 2 lett. 2, Cod. Civ. art. 1203 lett. 4

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 24/10/2024 (Rv. 672819-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

P. (DI PORTO ANDREA) contro C. (BARONE ANSELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Notaio - Responsabilità - Stipula dell'atto presso la sede di una delle parti - Divieto di ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi - Violazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la stipula dell'atto presso la sede di una delle parti non concreta violazione del divieto di ricorrenti prestazioni presso terzi, o organizzazioni, o studi professionali, previsto dal combinato disposto degli artt. 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913 e 31, comma 2, lett. f), del codice deontologico, atteso che la nozione di terzo è da riferire a soggetti privi di collegamento diretto con la stipulazione.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 3458 del 2020 Rv. 657102-01, N. 31006 del 2017 Rv. 647068-01

Sez. 2, Sentenza n. 27588 del 24/10/2024 (Rv. 672820-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

Z. (DI PORTO ANDREA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2022

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito disciplinare - Pluralità di norme applicabili ad un medesimo fatto - Concorso apparente - Raffronto tra gli interessi protetti piuttosto che tra gli elementi strutturali - Necessità - Particolare rilevanza con riguardo agli illeciti disciplinari cd. a condotta libera.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il giudizio sulla sussistenza di un concorso apparente tra più norme applicabili ad un medesimo fatto si fonda sul raffronto tra gli interessi che esse sono chiamate a proteggere, anziché sulla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie, in particolare ove si tratti di illeciti disciplinari a condotta libera, diretti a esercitare un ruolo preventivo a tutela dell'etica professionale della categoria.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. A), Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 17266 del 2015 Rv. 636221-01, N. 4215 del 2022 Rv. 663825-01, N. 2526 del 2017 Rv. 642493-01, N. 10872 del 2018 Rv. 648829-01

Sez. 2, Sentenza n. 27626 del 24/10/2024 (Rv. 672837-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)

R. (SPEDIACCI ROSSELLA) contro D. (CAVATORTA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2018

SEZIONE SECONDA

168002 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Debiti del de cuius - Ripartizione pro quota tra i coeredi - Incapienza del patrimonio relitto - Possibilità di soddisfarsi sui beni personali dei coeredi - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.

168041 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE In genere.

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la possibilità, per i creditori del de cuius, di pretendere dai coeredi il pagamento dei debiti ereditari in misura non eccedente la rispettiva quota, come previsto ex art. 754 c.c., incontra il limite correlato alla necessità di soddisfarsi sui soli beni ereditari, cosicché, in caso di incapacienza del patrimonio relitto, l'erede beneficiato, ove sollevi apposita eccezione, non potrà essere chiamato a rispondere con beni propri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490 com. 2 lett. 2, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 20531 del 2020 Rv. 659179-01, N. 9158 del 2013 Rv. 625821-01, N. 14821 del 2012 Rv. 623669-01

Sez. 2, Sentenza n. 27591 del 24/10/2024 (In attesa de numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

P. (RUBINO ROSA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/07/2018

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Operatività in relazione a determinati rapporti - Conseguenze - In relazione ad altri rapporti - Facoltatività - In tema di divisione ereditaria - Estensione.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

L'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui, cosicché, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova; tale principio vale anche nella divisione ereditaria, perché l'art. 723 c.c. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 784

Sez. 2, Ordinanza n. 27602 del 24/10/2024 (Rv. 672821-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

G. (FERRARA GIANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/05/2020

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI Criteri di divisione - Principio di omogeneità dei lotti -

SEZIONE SECONDA

Sussistenza - Facoltà del giudice di derogarvi - Ammissibilità - Condizioni - Sindacabilità della scelta in sede di legittimità - Limiti.

Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima; ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei dividendi sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 727

Massime precedenti Conformi: N. 29733 del 2017 Rv. 647063-02

Sez. 2, Sentenza n. 27563 del 24/10/2024 (Rv. 672819-01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **PEPE STEFANO**. (Conf.)

P. (DI PORTO ANDREA) contro C. (BARONE ANSELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Responsabilità disciplinare dei notai - Condotta tipica sanzionata contemporaneamente dalla legge notarile e dal codice deontologico - Criterio di composizione del conflitto - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la contemporanea previsione, nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi ove nella fonte sovraordinata sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria, trovando applicazione solo la legge professionale, mentre l'analoga previsione del codice deontologico non assume valore di precetto autonomamente sanzionabile. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso affermando che il divieto di spostamento degli atti fuori dello studio, previsto dall'art. 13 del codice deontologico, si ricava già dal combinato disposto degli artt. 26 e 61 l. n. 89 del 1913, cosicché la condotta violativa va sanzionata solo in base alla norma primaria, che prevede, ex art. 137 legge notarile, la sanzione pecuniaria e non la censura).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 61, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137

Massime precedenti Conformi: N. 24730 del 2016 Rv. 642079-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27706 del 25/10/2024 (Rv. 672823-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

M. (DI CIOLLO FRANCESCO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2019

187038 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per l'effettiva conoscenza o per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

Nella vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene, comunque acquisita, presumendosi che egli l'abbia accettato con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell'inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio dell'affidamento, ma quello di autoresponsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Vedi: N. 14595 del 2020 Rv. 658318-02, N. 14289 del 2018 Rv. 648837-01, N. 57 del 2018 Rv. 646615-01

Sez. 2, Sentenza n. 27709 del 25/10/2024 (Rv. 672824-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)*

C. (INZILLO MARIO) contro C. (CANINO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/05/2020

112003 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Stipula atti di alienazione a titolo oneroso o gratuito - Provenienza del bene da acquisto a titolo originario - Notaio - Assenza di visure e omesso avviso all'acquirente - Responsabilità disciplinare - Sussistenza.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che proceda alla stipula di atti di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, senza eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell'atto si assuma la provenienza del bene in capo all'alienante da un acquisto a titolo originario (privo di accertamento giudiziale), e che ometta altresì di dare avviso all'acquirente del potenziale pericolo sotteso all'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1485, Cod. Civ. art. 1158, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 lett. A, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 lett. B, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 32147 del 2018 Rv. 652047-01, N. 11186 del 2021 Rv. 661093-02

Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

I. (D'URSO ALFIO) contro C. (CAMARDA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/03/2019

058257 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE Contratto a prestazioni corrispettive - Risoluzione ex art. 1453 c.c. - Presupposti - Gravità dell'inadempimento - Insufficienza - Dolo o colpa del debitore - Necessità - Presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c. - Superamento - Onere della prova a carico del debitore - Contenuto.

SEZIONE SECONDA

Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 8924 del 2019 Rv. 653302-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27733 del 25/10/2024 (Rv. 672838-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

A. (GERACI ANTONIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/10/2020

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Divisione - Immobile non comodamente divisibile - Attribuzione a più coeredi di unico cespite indiviso - Istanza congiunta - Necessità - Opposizione di altri coeredi - Irrilevanza - Fondamento.

In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720

Sez. 2, Ordinanza n. 27703 del 25/10/2024 (Rv. 672822-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

C. (JANNA ALESSANDRO) contro D. (NICASTRO LUCIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2020

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Patti parasociali - Quote di partecipazione ai lavori diverse da quelle indicate in sede di offerta - Conseguenze - Nullità - Fondamento.

In tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale tra i concorrenti riuniti in ATI, che non rispecchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, stante il disposto dell'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, secondo cui la mancata corrispondenza tra partecipazione all'ATI ed esecuzione dei lavori determina la nullità del contratto, trattandosi di precetto imperativo non derogabile dall'autonomia delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37, Cod. Civ. art. 1418, Decreto Legge 28/03/2014 num. 47 art. 12 com. 8, Legge 23/05/2014 num. 80 art. 1

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 28978 del 2019 Rv. 655631-01

Sez. 2, Sentenza n. 27891 del 29/10/2024 (Rv. 672825-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (BENZAZZI CESARE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019

046023 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETITA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROMIETARI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008593/2022 66424001

Massime precedenti Conformi: N. 8593 del 2022 Rv. 664240-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024 (Rv. 672827-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

A. (MARTINI ANTONIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2020

040053 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVISIONE Incidente stradale - Veicolo non sottoposto a revisione periodica obbligatoria - Concorso di responsabilità del proprietario - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti all'incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al sinistro stradale occorso ad un'autovettura di grossa cilindrata mentre era condotta da un terzo, aveva ritenuto corresponsabile al 50% il proprietario che ne aveva consentito la circolazione in mancanza della prescritta revisione, tenuto conto che, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, non erano emersi fattori causali alternativi alla condotta di guida del conducente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 80, Cod. Civ. art. 2054, Cod. Civ. art. 1227 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11095 del 2020 Rv. 658149-01, N. 8306 del 2024 Rv. 670625-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 27897 del 29/10/2024 (Rv. 672826-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (DIAZ PIETRO NATALE) contro P. (FANTI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/08/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Svista percettiva - Esclusione - Inammissibilità.

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27622 del 2018 Rv. 651078-01

Sez. 2, Sentenza n. 28078 del 30/10/2024 (Rv. 672828-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

C. (CAPPUZZELLO GIOVANNI) contro U. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2020

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Appellante soccombente in primo grado su questione di rito - Ragioni di merito poste a fondamento delle domande rimaste assorbite in senso improprio - Onere di riproposizione, a pena di inammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronuncia di prime cure. (Principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronuncia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25876 del 2024 Rv. 672423-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 28195 del 31/10/2024 (Rv. 672808-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (FRACCHIA ATTILIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2021

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Soggetto privo dei requisiti di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c. - Delibera assembleare di nomina - Nullità - Ragioni.

La deliberazione dell'assemblea condominiale che nomina amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività, come tali incidenti sulla capacità del contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 bis, Cod. Civ. art. 1129, Cod. Civ. art. 1136 com. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7874 del 2021 Rv. 661043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-03

Sez. 2, Ordinanza n. 28148 del 31/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

A. (MILARDI VITTORIO) contro T. (MILARDI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2022

149242 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. - Risoluzione del contratto per inadempimento - Legittimazione straordinaria del creditore - Sussistenza - Inerzia del debitore - Rilevanza - Esclusione.

La legittimazione straordinaria ad esercitare, in via surrogatoria, l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore spetta al creditore, non rientrando tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all'esercizio esclusivo del legittimato ordinario né assumendo rilievo, in senso contrario, la mera inerzia del debitore, che non può essere confusa con l'interesse di questi al mantenimento del rapporto contrattuale, che il medesimo può invece manifestare partecipando, in qualità di litisconsorte necessario, al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 34940 del 2022 Rv. 666418-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 31/10/2024 (Rv. 672809-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

B. (RIZZA GIUSEPPINA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/06/2021

046067 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE Incarico di amministratore del condominio - Rinnovo per un anno ex art. 1129, comma 10 c.c. - Presupposti - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fondamento.

L'incarico di amministratore di condominio può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall'art. 1129, comma 10, c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all'art. 71-bis disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell'incarico, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum; l'interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest'ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 bis, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 7874 del 2021 Rv. 661043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8472 del 2022 Rv. 664221-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28148 del 31/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

A. (MILARDI VITTORIO) contro T. (MILARDI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2022

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione del contratto - Accertamento dell'inadempimento contrattuale -Fatti sopravvenuti - Necessità di valutazione - Limiti - Effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento ex art.1458 c.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'accertamento giudiziale deve essere riferito all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti fino alla conclusione del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, così da consentire al giudice di dichiarare quale sia, rispetto al caso concreto, la volontà della legge in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile, né in senso contrario assume rilievo la natura retroattiva degli effetti della pronuncia di risoluzione ai sensi dell'art. 1458, comma 1 c.c., la quale non vale a proiettare indietro il tempo cui deve essere ancorato il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 26127 del 07/10/2024 (Rv. 672516-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (MENCONI ALESSANDRO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/03/2020

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento di un accordo tra coniugi - Separazione giudiziale - Soggezione alle ordinarie impugnative negoziali - Tutela delle parti e dei terzi - Fondamento.

Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 10443 del 2019 Rv. 653582-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26185 del 07/10/2024 (Rv. 672628-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

B. (CORNELIO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/05/2022

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Pregiudizio dinamico-relazionale da lesione della salute - Incidenza incrementale futura - Differenza - Ragioni.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

Nel danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l'incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento, per poi stabilizzarsi nell'arco temporale successivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 19922 del 2023 Rv. 668144-01, N. 6444 del 2023 Rv. 667084-01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223-01, N. 5769 del 2024 Rv. 670338-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26265 del 08/10/2024 (Rv. 672629-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

A. (RAO GIOVANNI) contro I. (AZZINI AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/11/2020

058154 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE Opzione di vendita immobiliare - Immobile "in costruendo" - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie in materia di leasing traslativo.

058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE In genere.

Nell'opzione di compravendita di un immobile "in costruendo", l'oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l'identificazione tramite estremi catastali o confini, ma comunque mediante l'indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilità dell'oggetto dell'opzione, pur a fronte della estrema genericità della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell'allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28762 del 2017 Rv. 646533-02

Sez. 3, Ordinanza n. 26294 del 08/10/2024 (Rv. 672632-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

O. (INTISO MARCO) contro S. (MILITO PAGLIARA DRINGA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/12/2020

018006 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO DELL'ASSICURATORE Obbligo di avviso ex art. 1913 c.c. - Nozione - Inadempimento - Carattere doloso - Conseguenze.

L'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19071 del 2024 Rv. 671806-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26292 del 08/10/2024 (Rv. 672630-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

V. (ALESSIO GIUSEPPE) contro F. (CANTU' ADRIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 05/05/2022

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti del consumatore - Consumatore - Nozione - Professionista - Aspirazione futura ad esercitare la professione - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non applicabile la disciplina normativa del Codice del Consumo ad un contratto di formazione professionale stipulato da un osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6578 del 2021 Rv. 660800-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26293 del 08/10/2024 (Rv. 672631-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

L. (BOROCCI PAOLO) contro V. (TARTAGLIA PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/06/2022

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso" - Responsabilità dell'organizzatore o venditore - Fatto dei terzi prestatori di servizi - Sussistenza - Azione di rivalsa - Esperibilità - Fattispecie.

L'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del venditore del pacchetto turistico per il decesso di un viaggiatore, avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall'eccesso di velocità del conducente, affermando che l'escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, era ricompresa nel programma proposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 83 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 93 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 22619 del 2012 Rv. 624446-01, N. 1417 del 2023 Rv. 666965-01, N. 17724 del 2018 Rv. 650180-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024 (Rv. 672664-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

U. (GORIO ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2022

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione "propria" e "impropria" - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell'utilizzatore, delle rate riscosse e quest'ultimo, a versare al primo l'equo compenso per l'uso della cosa, ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Conformi: N. 4825 del 2019 Rv. 652692-01

Massime precedenti Vedi: N. 16994 del 2015 Rv. 636258-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26487 del 10/10/2024 (Rv. 672644-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (NASPI FABRIZIO) contro Y.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/06/2022

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contrarietà a norme imperative - Norme che impongono che l'oggetto abbia determinate caratteristiche, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti - Impossibilità dell'oggetto - Nullità - Fattispecie.

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE In genere.

In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Navig. art. 1231

Massime precedenti Vedi: N. 30634 del 2011 Rv. 620779-01, N. 15099 del 2021 Rv. 661560-01, N. 37804 del 2022 Rv. 666469-01, N. 26724 del 2007 Rv. 600329-01, N. 8066 del 2016 Rv. 639469-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26401 del 10/10/2024 (Rv. 672659-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (NASCIMBENI GIANCARLO) contro P. (LAZZARINI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/03/2021

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Prelazione - Retratto - Presupposti - Contiguità dei fondi - Assenza - Rilevabilità d'ufficio.

Il giudice del merito è tenuto alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge per l'accoglimento della domanda di prelazione e riscatto agrario, sicché rientra nei suoi doveri il rilievo d'ufficio dell'assenza del requisito della contiguità fisica dei fondi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8213 del 2002 Rv. 554920-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024 (Rv. 672646-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

L. (VECCHIO MAURIZIO) contro R. (FORLONI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2022

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Art. 4 bis l. r. Lombardia n. 3 del 2012 - Conoscenza lingua italiana - Discriminazione per ragioni di etnia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di tutela contro le discriminazioni, l'art. 4 bis della l.r. Lombardia n. 3 del 2012 - nel richiedere al cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione europea di dimostrare la conoscenza della lingua italiana per la gestione di un centro massaggi di esclusivo benessere o, in alternativa di frequentare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività - non configura una discriminazione per ragioni di etnia, in quanto contiene una richiesta che, da un lato, non incide negativamente sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e, dall'altro, si limita a disporre prescrizioni rivolte a chiunque eserciti le predette attività commerciali.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 27/02/2012 num. 3 art. 4 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24686 del 2023 Rv. 669017-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26508 del 11/10/2024 (Rv. 672527-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/04/2021

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Obbligazione assunta dal debitore principale e dal garante - Vincolo di solidarietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE In genere.

In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 8874 del 2021 Rv. 660997-01, N. 29519 del 2022 Rv. 665831-01, N. 16852 del 2020 Rv. 658580-01, N. 4683 del 2020 Rv. 656911-02

Sez. 3, Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024 (Rv. 672646-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

L. (VECCHIO MAURIZIO) contro R. (FORLONI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2022

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Richiesta di informazioni - Art. 213 c.p.c. - Facoltà discrezionale del giudice - Condizioni e limiti.

La richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Massime precedenti Conformi: N. 16713 del 2003 Rv. 567952-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024** (Rv. **672529-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

V. (TABARRINI DANILO) contro A. (MARCUCCI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/09/2022

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Responsabilità da cose in custodia di proprietà condominiale - Solidarietà tra singoli condomini - Sussistenza - Fondamento.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1674 del 2015 Rv. 634159-01

Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2022 Rv. 663807-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024** (Rv. **672645-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

B. (BISANTIS GAETANO) contro F. (MIOTTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso - Luogo di notificazione - Vizi della sua individuazione - Rilevanza - Sanabilità.

Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530-03)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (D'AGOSTO ANDREA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2022

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Usura - Tasso soglia - Fatto notorio - Esclusione - Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi - Principio iura novit curia - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI In genere.

L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 35102 del 2022 Rv. 666454-01

Massime precedenti Vedi: N. 36309 del 2022 Rv. 666524-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (D'AGOSTO ANDREA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2022

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Rilievi critici in appello - Limiti - Argomentazioni difensive - Ammissibilità - Produzione di prove - Esclusione.

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

I rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implicino la produzione di nuovi mezzi istruttori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25823 del 2022 Rv. 665615-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26560 del 11/10/2024** (Rv. **672531-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

F. (DONVITO ANTONIO) contro C. (MENCHINI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/05/2022

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Opposizione dei creditori dissenzienti - Reclamo ex art. 183 l.fall. - Effetti - Giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti - Esclusione - Accertamento in via ordinaria dei crediti e dei privilegi - Ammissibilità - Fondamento.

Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo ex art. 183 l.fall., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta; conseguentemente, il provvedimento di omologazione non esclude la facoltà del creditore di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 176, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20298 del 2014 Rv. 632470-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26518 del 11/10/2024** (Rv. **672528-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

F. (FERRI GIUSEPPE) contro I. (FONTANELLI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/07/2022

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Clausola penale - Risarcimento dell'interesse positivo - Ammissibilità - Potere di riduzione del giudice ex art. 1384 c.c. - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore).

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1223

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 16632 del 2023 Rv. 668121-01, N. 10249 del 2022 Rv. 664537-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (D'AGOSTO ANDREA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2022

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Controversie relative - Oneri probatori delle parti - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833-03

Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024 (Rv. 672645-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (BISANTIS GAETANO) contro F. (MIOTTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2022

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Compensazione delle spese - Implicita esclusione dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. - Configurabilità - Censurabilità della statuizione implicita - Esclusione - Fondamento.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente attraverso l'impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3876 del 2000 Rv. 535198-01, N. 26912 del 2020 Rv. 659925-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024 (Rv. 672533-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .

B. (BASTIANINI PAOLO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/08/2021

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Costituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, di proprietà in parte del condominio e in parte del Comune, soggetto estraneo al giudizio - aveva liquidato il solo danno riconducibile ai beni di proprietà del primo, senza accertare se l'evento dannoso fosse unico oppure dipeso da autonome sequenze causali, riferibili al predetto ente comproprietario, ciascuna causativa di danni distinti e autonomamente identificabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 286 del 2015 Rv. 633953-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26789 del 15/10/2024 (Rv. 672534-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

A. (ADAMO FRANCESCA) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/05/2022

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Cronaca giudiziaria - Fedeltà della notizia al contenuto del provvedimento giudiziario - Necessità - Attribuzione di un reato diverso da quello contestato nel procedimento penale - Esimente ex art. 51 c.p. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, se l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto è rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità delle testate giornalistiche, le quali avevano erroneamente addebitato

SEZIONE TERZA

ad una persona il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in luogo di quello, effettivamente contestato, di intestazione fittizia di beni con l'aggravante della finalità di agevolare l'associazione mafiosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 12903 del 2020 Rv. 658176-02, N. 11769 del 2022 Rv. 664805-01, N. 18264 del 2014 Rv. 632094-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024 (Rv. 672532-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.**
Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

A. (SEVERINI ALESSANDRO) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2021

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Spese per consulenza tecnica di parte - Ripetibilità - Eccezioni.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 84 del 2013 Rv. 624396-01

Massime precedenti Vedi: N. 21402 del 2022 Rv. 665209-04

Sez. 3, Ordinanza n. 26921 del 16/10/2024 (Rv. 672643-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

A. (NATALE DOMENICO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2023

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico - Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Mancato esperimento - Conseguenze - Istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione - Esame - Preclusione.

L'opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico, con la quale si fa valere il diritto di ritenzione ex art. 20, comma 2, della l. n. 203 del 1982, deve essere preceduta dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione e la sua omissione - trattandosi di opposizione che a differenza di quella prevista dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c. non è articolata su una duplicità di fasi - preclude l'esame dell'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 22330 del 2023 Rv. 668607-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024 (Rv. 672535-02)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA.
Relatore: MOSCARINI ANNA.**

B. (BERARDI DANIELE) contro R. (TORRI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/02/2022

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Istanza di ricusazione - Subordinazione ad un'istanza volta a sollecitare l'astensione del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile l'istanza di ricusazione se proposta in via subordinata ad un'altra volta a sollecitare l'astensione del giudice, sia perché ha natura autonoma il ricorso disciplinato dall'art. 52, comma 2, c.p.c. (che prevede il deposito in cancelleria di un'istanza formale), sia perché non è possibile investire della richiesta lo stesso giudice della cui imparzialità si dubita e che si intende ricusare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16831 del 2022 Rv. 664921-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024 (Rv. 672535-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA.
Relatore: MOSCARINI ANNA.**

B. (BERARDI DANIELE) contro R. (TORRI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/02/2022

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancato esame di questione puramente processuale - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.

L'omesso esame di una questione puramente processuale (nella specie, un'istanza di ricusazione) non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 321 del 2016 Rv. 638383-01, N. 6174 del 2018 Rv. 648218-02, N. 25154 del 2018 Rv. 651158-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26921 del 16/10/2024** (Rv. **672643-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**.
Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

A. (NATALE DOMENICO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2023

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Opposizione al precetto di rilascio di fondo rustico - Competenza della sezione specializzata agraria - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.

La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 11080 del 2003 Rv. 565110-01, N. 7399 del 2001 Rv. 547148-01

Massime precedenti Vedi: N. 9781 del 2022 Rv. 664454-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26975 del 17/10/2024** (Rv. **672536-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

D. (SCHETTINO VINCENZO) contro D. (MALATESTA GIOVANNI ANTONINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Fissazione dell'adunanza collegiale - Definizione del giudizio in modo conforme alla proposta - Applicazione del comma 3 dell'articolo 380-bis c.p.c..

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio - previa fissazione dell'adunanza collegiale - va definito in conformità alla proposta stessa, per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del comma 3 del medesimo art. 380 bis c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31839 del 2023 Rv. 669478-02, N. 13555 del 2024 Rv. 671152-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 26996 del 17/10/2024** (Rv. **672538-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

N. (NATOLI ORESTE) contro C. (RAJA FRANCESCO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 09/06/2022

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mancato rilascio - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Esclusione - Fondamento - Sentenza conclusiva del processo - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Suscettibilità di passare in giudicato - Sussistenza.

La procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., requisito essenziale dell'atto di citazione, con la conseguenza che quest'ultimo, anche se privo della procura della parte, è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere e che la sentenza emessa in conclusione è nulla per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente; pertanto, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 c.p.c., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8104 del 2021 Rv. 660896-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20934 del 2011 Rv. 619010-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26992 del 17/10/2024** (Rv. **672537-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

C. (SILVESTRE FRANCESCO) contro Z. (PALERMO FERNANDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 23/09/2022

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Ricorso al giudice ordinario e ricorso al Garante - Principio di alternatività - Portata - Conseguenze - Fattispecie

In materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto a quello dinanzi al Garante (previsto nell'ipotesi in cui i due ricorsi abbiano lo stesso oggetto), per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può trovare applicazione solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la violazione delle norme sulla riservatezza non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall'interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità sul piano civile, in via automatica, dall'accertamento dell'illiceità della condotta tenuta dal titolare del trattamento svolto dal Garante con il provvedimento sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 140 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6775 del 2016 Rv. 639149-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 27007 del 17/10/2024 (Rv. 672661-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (RENZETTI NATASZA) contro A. (BUCCIONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010139/2024 67077801

Massime precedenti Conformi: N. 10139 del 2024 Rv. 670778-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27089 del 18/10/2024 (Rv. 672539-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

V. (SANTAGATI ANTONIO) contro O. (FOSCHEA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/07/2019

104039 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE Incendio della cosa locata - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa ex art. 1588 c.c. - Prova contraria - Contenuto - Fatto del terzo - Identificazione del responsabile - Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto di noleggio.

Nell'ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione analogica dell'art. 1588 c.c., aveva rigettato la domanda del proprietario noleggiante di risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio doloso appiccato da ignoti, di notte, a un autoarticolato che si trovava nel piazzale di proprietà della società che lo aveva preso a noleggio, ritenendo integrata la prova liberatoria da parte della società per essere l'area nella quale era avvenuto il fatto inibita al libero transito e dotata di recinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15721 del 2015 Rv. 636374-01

Massime precedenti Vedi: N. 22289 del 2023 Rv. 668638-01, N. 22823 del 2018 Rv. 650599-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024** (Rv. **672491-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

O. (PEGORARO CARLO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/02/2022

089016 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER PRESCRIZIONE Estinzione del reato per prescrizione dichiarata dal giudice penale - Contestuale condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile - Efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio - Sussistenza - Limiti.

Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 23429 del 2014 Rv. 633665-01, N. 11467 del 2020 Rv. 658264-01, N. 2083 del 2013 Rv. 625080-01, N. 5660 del 2018 Rv. 648292-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 27106 del 18/10/2024** (Rv. **672540-01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

T. (BETTELLA SILVIA) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2021

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Interessi moratori convenzionali a tasso variabile - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Clausola di salvaguardia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13144 del 2023 Rv. 667918-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024 (Rv. 672490-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

N. (MISURALE AMELIA) contro C. (PEDONE ADRIANA LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/11/2019

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Presupposti - Fattispecie.

Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27266 del 21/10/2024 (Rv. 672544-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

G. (LIMITONE ROBERTO) contro E. (RODELLA ANNA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore di calcolo o materiale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Procedura ex art. 287 c.p.c. - Esperibilità - Condizioni.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984-01

Massime precedenti Vedi: N. 2486 del 2019 Rv. 652387-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024 (Rv. 672542-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (STEA GAETANO) contro A. (MURONI RAFFAELLA)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 21/06/2022

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Capo autonomo di sentenza - Nozione - Mere argomentazioni che non integrano una decisione del tutto indipendente - Esclusione - Fattispecie.

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna di un Comune al risarcimento dei danni derivanti dall'impatto di un autoveicolo con dei cani, negando l'esistenza del giudicato interno per mancata impugnazione di tutte le argomentazioni poste a base della statuizione di primo grado sulla natura randagia dei cani, trattandosi di meri argomenti concorrenti nell'ambito di un unitario giudizio di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 40276 del 2021 Rv. 663548-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024 (Rv. 672541-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

G. (TONNARELLI MAURIZIO) contro A. (SALVINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/05/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità sanitaria contrattuale - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando

SEZIONE TERZA

in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 28991 del 2019 Rv. 655828-01

Massime precedenti Vedi: N. 21511 del 2024 Rv. 672043-01, N. 20707 del 2023 Rv. 668357-01, N. 10050 del 2022 Rv. 664402-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024 (Rv. 672543-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

A. (CONSOLI XIBILIA FRANCESCO) contro C. (FAFONE CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/12/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071-01, N. 23372 del 2013 Rv. 629190-01, N. 4770 del 2023 Rv. 666764-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27360 del 22/10/2024 (Rv. 672546-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

I. (SPERANDIO MATTEO) contro S. (IANNETTI GIANLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2022

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività - Credito di restituzione comunque originatosi - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'operatività del privilegio in relazione al credito restitutorio del gestore del Fondo Pubblico di cui all'art. 2, l. n. 394 del 1981, il quale a fronte dell'inadempimento degli obblighi di rimborso dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. n. 133 del 2008, aveva comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2745

Massime precedenti Vedi: N. 9926 del 2018 Rv. 648259-01, N. 9657 del 2024 Rv. 670771-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11930 del 2010 Rv. 612979-01

Sez. 3, Sentenza n. 27406 del 22/10/2024 (Rv. 672647-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. TRONCONE FULVIO.** (Parz. Diff.)

F. (MAORI LUCA) contro F. (SODDU PIETRO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/12/2019

043001 COMODATO - IN GENERE Oggetto - Azienda - Ammissibilità - Fondamento.

Il contratto di comodato può avere ad oggetto un'azienda (intesa quale complesso di beni e rapporti giuridici avvinti da unità funzionale in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa), dal momento che al concetto giuridico di "cosa mobile", a cui fa riferimento l'art. 1803 c.c., devono essere ricondotte non soltanto le res fisiche e materiali, ma anche tutte le utilità immateriali suscettibili di rilevare quali termine di riferimento oggettivo di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 812 com. 3, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Vedi: N. 9460 del 2000 Rv. 538537-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27353 del 22/10/2024 (Rv. 672545-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. (D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro A. (LATELLA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/08/2022

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Minore non percettore di reddito - Danno da riduzione della futura capacità di guadagno - Prova presuntiva in ragione della percentuale di invalidità permanente riportata - Ammissibilità - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

Il danno patrimoniale da futura riduzione della capacità di guadagno subito da un minore non percettore di reddito può essere accertato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e liquidato in via equitativa, allorquando, in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata, sia altamente probabile, se non certo, che egli percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte di un'invalidità permanente del 25%, estrinsecantesi in un deficit di sviluppo dell'arto sinistro con riduzione della forza prensile e nell'anisometria miopica dell'occhio sinistro, aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova "rigorosa" della compromissione della capacità di guadagno, trascurando il rilevantisimo valore presuntivo del danno biologico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11750 del 2018 Rv. 648704-01, N. 12211 del 2015 Rv. 635625-01, N. 16844 del 2023 Rv. 667870-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024 (Rv. 672549-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

B. (GALASSI RICCARDO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/12/2021

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Danni a terzi - Direttive del committente palesemente errate - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità dell'appaltatrice mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell'opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l'intervento, avendo il suo dipendente addetto all'escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 7027 del 2021 Rv. 660749-02, N. 34530 del 2023 Rv. 669746-01, N. 11194 del 2019 Rv. 653775-01, N. 538 del 2012 Rv. 621182-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27461 del 23/10/2024 (Rv. 672548-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

F. (FERRI FABIO) contro T. (DI RISIO CARMINE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIETI, 08/03/2023

SEZIONE TERZA

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Giudizi in cui è parte una società dotata di personalità giuridica - Incapacità a testimoniare - Limitazione ai soggetti legittimati a costituirsi in nome e per conto della società - Sussistenza - Fattispecie.

Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società. (Nella specie, la S.C., in relazione a domanda di garanzia per prodotto difettoso, ha affermato la capacità a deporre della responsabile di un punto vendita della società presso il quale era stato acquistato il prodotto, la quale non aveva alcun potere di rappresentanza della società, né delega di gestione dell'area contrattuale a cui si riferiva il contenzioso, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio in qualità di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19498 del 2018 Rv. 649994-01

Sez. 3, Sentenza n. 27439 del 23/10/2024 (Rv. 672547-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Parz. Diff.)

U. (DE SIMONE RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2022

113040 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE Manifestazione al debitore delle pretese confliggenti di una pluralità di soggetti - Art. 1189 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.

La disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in quanto diretta a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale - e cioè in assenza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione - non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto, salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189

Massime precedenti Vedi: N. 24696 del 2009 Rv. 610771-01

Sez. 3, Sentenza n. 27439 del 23/10/2024 (Rv. 672547-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Parz. Diff.)

U. (DE SIMONE RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2022

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Scrittura privata non autenticata - Disconoscimento della sottoscrizione in via stragiudiziale - Privazione del valore giuridico del documento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

SEZIONE TERZA

Il disconoscimento "stragiudiziale" della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non autenticata non è sufficiente a privarla dei suoi effetti, in quanto al di fuori del processo civile le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono applicabili e conta esclusivamente il dato oggettivo dell'autenticità o apocrifia della firma. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la dichiarazione, proveniente dal contraente e diretta alla compagnia assicurativa, di non aver sottoscritto la rinuncia al potere di mutare il beneficiario della polizza sulla vita, irrevocabile dopo l'accettazione del beneficiario, non è idonea a privare di effetti la scrittura, occorrendo un accertamento oggettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 20882 del 2021 Rv. 662037-01, N. 6890 del 2021 Rv. 660801-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024 (Rv. 672550-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

S. (BOSSI CLAUDIO) contro M. (DE ROSSI MARCELLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOVARA, 24/12/2021

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzazione alla stregua di testimonianza nel processo civile - Esclusione - Fondamento - Libera valutazione delle medesime - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte d'appello a cui la S.C. in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, non è consentita l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 16916 del 2019 Rv. 654433-01

Massime precedenti Vedi: N. 30992 del 2023 Rv. 669626-03

Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024 (Rv. 672551-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

E. (BUCCARELLA ANNA) contro C. (ZIPPO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 09/01/2020

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Obbligo indennitario della P.A. - Allegazione di assenza di utilitas della prestazione - Necessità di fornire la prova contraria - Insussistenza.

SEZIONE TERZA

In caso di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, ove quest'ultima allegghi l'assenza di utilità della prestazione espletata, l'attore non ha l'onere di provarne la sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 14735 del 2024 Rv. 671176-02

Sez. 3, Ordinanza n. 27809 del 28/10/2024 (Rv. 672648-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 11/02/2020

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO
Trattamento di quiescenza - Termine per l'invio della documentazione ex art. 3, comma 5, d.l. n. 79 del 1997 - Inosservanza - Corresponsione degli interessi legali da parte dell'ente previdenziale - Danno patrimoniale risarcibile - Sussistenza.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, se invia la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di quiescenza del proprio dipendente in ritardo rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 79 del 1997 (conv. con modif. dalla l. n. 140 del 1997), è responsabile del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente previdenziale per aver dovuto corrispondere gli interessi legali sulle somme spettanti al lavoratore a titolo liquidazione dell'indennità di fine servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 5330 del 1978 Rv. 395101-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024 (Rv. 672552-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (MICHELINI VINCENZO) contro U.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BARI, 07/06/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omessa produzione, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.

L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositata tardivamente dal ricorrente con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19475 del 2024 Rv. 671683-01, N. 24724 del 2024 Rv. 672216-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02, N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28008 del 30/10/2024 (Rv. 672553-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (D'ISA RENATO) contro S. (D'ISA CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAVIA, 03/09/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Pluralità di danneggiati - Natura facoltativa del litisconsorzio - Connessione non riconducibile alla solidarietà - Conseguenze in tema di impugnazione - Impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei due danneggiati a seguito di ricorso principale dell'altro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili. (Fattispecie relativa ad un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 22809 del 2017 Rv. 645774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 26084 del 04/10/2024** (Rv. **672583-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **GANDINI FABRIZIO**. Relatore: **GANDINI FABRIZIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (IARIA DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/12/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Classificazione del personale - Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di assunzione - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

103120 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di impiego contrattualizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, sicché deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, come interpretata nel senso anzidetto, la quale, nel perseguire l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento dell'eccessiva parcellizzazione del sistema di classificazione previgente, non contrasta con il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, né con il diritto a un lavoro "liberamente intrapreso" contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto di lavoro coattivo o forzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 97 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/05/1996

Massime precedenti Vedi: N. 1665 del 2024 Rv. 670027-01

Sez. L, **Sentenza n. 26092 del 04/10/2024** (Rv. **672584-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro M. (DI PIERRO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2018

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Benefici contributivi in materia di amianto - Rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Riconoscimento per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 115, della l. n. 190 del 2014 - Condizioni - Collocazione in mobilità - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di benefici in materia di amianto ai sensi dell'art. 1, comma 115, della l. n. 190 del 2014, non costituisce presupposto per l'operatività della rivalutazione dell'anzianità contributiva con il più favorevole coefficiente previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti dell'impresa, ma soltanto di quelli esposti all'amianto in quanto addetti alla lavorazione poi cessata. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che sia il mantenimento in servizio di un unico lavoratore per custodire l'immobile aziendale, quindi con finalità estranea alla lavorazione dismessa, sia la temporanea riassunzione del richiedente il

SEZIONE LAVORO

beneficio per l'effettuazione di opere di mera bonifica del sito non escludono l'applicazione del miglior coefficiente di rivalutazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 255 art. 13 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 23/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5866 del 2017 Rv. 643437-01, N. 2007 del 2022 Rv. 663667-01

Sez. L, Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024 (Rv. 672585-02)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

F. (SIVIERO MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/01/2021

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Attestazione di conformità all'originale ex art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012 conv. con l. n. 221 del 2012 - Ambito applicativo - Copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o di provvedimenti giudiziari su supporto analogico - Sussistenza - Altri documenti prodotti a fini probatori - Esclusione.

L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18633 del 2022 Rv. 665108-01, N. 981 del 2023 Rv. 666523-01

Sez. L, Ordinanza n. 26181 del 07/10/2024 (Rv. 672655-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

V. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/11/2021

103254 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - IN GENERE Obbligo di fedeltà - Contenuto - Integrazione con i principi di correttezza e buona fede - Necessità - Comportamenti anche solo potenzialmente lesivi - Violazione dell'obbligo di fedeltà - Configurabilità - Fattispecie.

Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere

SEZIONE LAVORO

irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Fattispecie relativa a dirigente di azienda speciale, istituita presso la locale camera di commercio per la salvaguardia di interessi pubblici, che aveva assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di impresa privata di cui era anche socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2105

Massime precedenti Vedi: N. 8711 del 2017 Rv. 643915-01, N. 6957 del 2005 Rv. 580393-01, N. 2550 del 2015 Rv. 634311-01

Sez. L, Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024 (Rv. 672585-01)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **CAVALLARI DARIO.** Relatore: **CAVALLARI DARIO.**

F. (SIVIERO MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/01/2021

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia informatica depositata telematicamente - Disconoscimento di conformità all'originale - Art. 2719 c.c. - Applicabilità - Requisiti - Effetti.

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verifica, ne impedisce l'utilizzabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01, N. 1324 del 2022 Rv. 663748-01, N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Sez. L, Ordinanza n. 26272 del 08/10/2024 (Rv. 672587-01)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **CAVALLARI DARIO.** Relatore: **CAVALLARI DARIO.**

A. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Dirigente di Avvocatura generale della Regione Calabria - Art. 10 l.r. Calabria n. 7 del 1996, razione temporis applicabile - Domanda di annullamento della procedura di nomina - Giudice competente per territorio - Individuazione.

Il giudice territorialmente competente a decidere sulla domanda di annullamento della procedura di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Avvocatura generale della Regione Calabria ex art. 10 della l.r. Calabria n. 7 del 1996, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. Calabria n. 11 del 2015, va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia, espressamente, all'art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 19 c.p.c.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 10, Legge Reg. Calabria 27/04/2015 num. 11 art. 7 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26067 del 2023 Rv. 668628-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26272 del 08/10/2024** (Rv. **672587-02**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. *Estensore:* **CAVALLARI DARIO**. *Relatore:* **CAVALLARI DARIO**.

A. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

132142 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO Intervento volontario - Art. 419 c.p.c. - Sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983 - Notifica del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente - Termine - Natura ordinatoria - Sussistenza.

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all'intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26238 del 08/10/2024** (Rv. **672586-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. *Estensore:* **CAVALLARI DARIO**. *Relatore:* **CAVALLARI DARIO**.

C. (IOELE LORENZO) contro P. (CARTA ATTILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/03/2021

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Licenziamento per ritorsione - Nullità - Per ogni tipologia di contratto di lavoro - Sussistenza - Contratti per l'assunzione di personale ex art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 - Carattere fiduciario - Irrilevanza - Fattispecie.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

La natura ritorsiva del licenziamento ne comporta l'abusività, e quindi la nullità, con riferimento a ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza esclusione dei contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, non rilevando l'eventuale loro particolare carattere fiduciario, da valutarsi peraltro tenendo conto della specifica attività e delle modalità di svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità del licenziamento di un dipendente, assunto ex art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, intimatogli per aver partecipato, in una sola occasione e senza prendere parola, al congresso di un partito politico, condotta ritenuta invece legittima in quanto esercizio di una libertà costituzionalmente garantita).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 3468 del 2019 Rv. 652912-01, N. 24347 del 2010 Rv. 615305-01

Sez. L, Ordinanza n. 26272 del 08/10/2024 (Rv. 672587-03)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

A. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedura per il conferimento di incarico di Dirigente - Avvocatura generale della Regione Calabria - Art. 10 l.r. Calabria n. 7 del 1996, *ratione temporis* applicabile - Domanda di annullamento della procedura - Legittimazione - Individuazione.

La domanda d'invalidità della procedura di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Avvocatura generale della Regione Calabria ex art. 10 della l.r. n. 7 del 1996, nel testo precedente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. Calabria n. 11 del 2015, può essere proposta da chiunque abbia partecipato alla medesima procedura.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18807 del 2018 Rv. 649876-01

Sez. L, Ordinanza n. 26320 del 09/10/2024 (Rv. 672588-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

F. (VERDI MARCO) contro B. (HERNANDEZ FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2020

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Accordo per la riduzione della retribuzione - Condizioni ex art. 2103 c.c. come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Osservanza - In tutte le ipotesi di accordo riduttivo - Necessità.

La disciplina di cui all'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19092 del 2017 Rv. 645267-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26446 del 10/10/2024** (Rv. **672591-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

P. (BECHI VITTORIO) contro P. (BOSCHERINI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/02/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Infrazioni previste dal c.c.n.l. - Previsione di sanzione espulsiva per la commissione di delitti - Sindacato del giudice - Potere di accertamento autonomo incidenter tantum della punibilità in concreto del fatto - Anche per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di infrazioni disciplinari, la previsione del c.c.n.l. che commina la sanzione espulsiva in caso di commissione di delitti ai sensi di legge non presuppone una pronuncia del giudice penale, la cui inesistenza non impedisce al giudice civile di accertare, incidenter tantum secondo la legge penale, la sussistenza del reato e la punibilità in concreto del fatto, anche con riferimento alla ricorrenza della provocazione ex art. 599 c.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di annullamento del licenziamento di una lavoratrice che aveva pubblicato su Facebook frasi denigratorie della società datrice di lavoro, e del suo amministratore delegato, a breve distanza di tempo dall'avvenuta intossicazione di alcuni lavoratori, fra cui il proprio marito, per la fuoriuscita di sostanze nocive nei locali aziendali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 599 CORTE COST., Contr. Coll. 07/11/2019

Massime precedenti Vedi: N. 20684 del 2009 Rv. 609435-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26417 del 10/10/2024** (Rv. **672590-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

A. (CALLINI VIVIANA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2022

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Diritto ai permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 - Connessione diretta con le esigenze di assistenza del disabile - Sussistenza - Scelta dei giorni di fruizione - Soggetto legittimato - Lavoratore - Sindacabilità da parte del datore - Esclusione - Prestazione di assistenza in orari non coincidenti con il turno lavorativo - Abuso - Esclusione.

Il diritto del lavoratore ai permessi di cui all'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza alla persona disabile, per lo svolgimento di tutte le attività che essa non è in condizioni di compiere autonomamente, senza che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, possa sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, o contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce abuso del diritto.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30462 del 2023 Rv. 669122-01, N. 20243 del 2020 Rv. 658911-01, N. 21416 del 2019 Rv. 654680-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26390 del 10/10/2024** (Rv. **672589-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: AMIRANTE VITTORIA. Relatore: AMIRANTE VITTORIA.

R. (SCARANO LORENZO) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/04/2022

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto - Adozione delle cautele imposte dalle conoscenze dell'epoca di insorgenza - Conoscenza della pericolosità da parte del datore - Onere probatorio gravante sullo stesso - Contenuto - Norme per il trattamento dell'amianto contenute nel d.lgs. n. 277 del 1991 - Irrilevanza.

La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24217 del 2017 Rv. 646106-02, N. 18503 del 2016 Rv. 641194-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26449 del 10/10/2024** (Rv. **672592-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

S. (CAMPESAN ALDO) contro T. (SPATA EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/07/2021

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Deroghe all'applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007 conv. dalla l. n. 31 del 2008 - Applicabilità alle ipotesi di subappalto - Esclusione - Ragioni.

In tema di riduzioni del personale, l'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008 - che esclude l'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991 ai lavoratori riassunti dall'impresa subentrante in caso di cambio appalto - non si applica, invece, alle ipotesi di subappalto, deponendo in tal senso la lettera e la ratio della disposizione, riferita esclusivamente al cambio di appalto e non al subappalto, nel quale non v'è, del resto, né una cessazione dell'appalto, né una sostituzione dell'appaltatore.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 7 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20772 del 2018 Rv. 650130-01

Sez. L, Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024 (Rv. 672593-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

P. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE APPELLO PENALE NAPOLI, 09/12/2021

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione con rinvio - Struttura chiusa del giudizio di rinvio - Vincolo alle statuizioni della sentenza che lo dispone - Successivo mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.

In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può pertanto prendere in considerazione l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva correttamente svolto l'indagine demandatagli in ordine alla riconducibilità, o meno, della condotta contestata a quelle punite con sanzione conservativa dal c.c.n.l. di riferimento, senza tener conto dei mutamenti giurisprudenziali successivi sulla violazione del principio di proporzionalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31908 del 2022 Rv. 665983-01

Sez. L, Ordinanza n. 26580 del 11/10/2024 (Rv. 672656-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.

T. (MONTECALVO ONOFRIO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/11/2017

129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE Prestazioni previdenziali indebite - Diritto dell'I.N.P.S. al recupero dell'indebitato mediante trattenuta in via di compensazione - Limiti ex art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969 - Art. 545 c.p.c. come novellato ex art. 13, comma 1, lett. l), d. l. n. 83 del 2015 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di indebitato, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebitati previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto

SEZIONE LAVORO

previdenziale, o quando l'Inps agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 lett. L CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/2022 num. 115 art. 21 bis, Legge 21/09/2022 num. 142 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3648 del 2019 Rv. 652883-01, N. 12040 del 2003 Rv. 565868-01

Sez. L, Ordinanza n. 26666 del 14/10/2024 (Rv. 672594-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

B. (MONICO GIANMARIA) contro A. (ALBE' GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/07/2023

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contratto collettivo di diritto comune - Autonomia degli stipulanti - Clausole di ultrattività pattizie - Ammissibilità - Disdetta unilaterale intimata dal singolo datore di lavoro - Illegittimità.

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazioni dell'autonomia collettiva, operano entro l'ambito temporale concordato dagli stipulanti, ai quali è rimessa la scelta di pattuire eventuali clausole di ultrattività - come quella di perdurante vigenza del contratto fino al rinnovo contrattuale - che devono essere intese come apposizione di un termine, stante l'incertezza solo nel quando e non anche nell'an dell'evento futuro: ne consegue che la disdetta del contratto collettivo vigente intimata dal singolo datore di lavoro deve considerarsi illegittima e, quindi, priva di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074, Costituzione art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 3672 del 2021 Rv. 660532-01

Sez. L, Ordinanza n. 26666 del 14/10/2024 (Rv. 672594-02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

B. (MONICO GIANMARIA) contro A. (ALBE' GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/07/2023

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Comunicazione datoriale di prosecuzione dell'applicazione del contratto vigente - Illegittima disdetta unilaterale del contratto collettivo - Natura di atto o comportamento contrattuale - Esclusione - Natura di mero atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dalla conoscenza da parte delle organizzazioni sindacali - Revoca della dichiarazione - Inefficacia retroattiva - Eventuale efficacia come proposta di nuovo contratto con differente contenuto - Sussistenza - Interpretazione alla luce della comune intenzione delle parti desumibile dal comportamento del destinatario, ai sensi dell'art. 1362 c.c. - Inammissibilità - Apprezzamento della revoca alla luce dell'intento del suo autore - Ammissibilità - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

La comunicazione con cui il singolo datore di lavoro si impegna a proseguire l'applicazione del contratto collettivo vigente - a seguito di illegittima disdetta, intimata unilateralmente dal medesimo datore - costituisce mero atto unilaterale recettizio, produttivo di effetti dal momento in cui perviene a conoscenza delle organizzazioni sindacali destinatarie, e la successiva revoca di detta comunicazione non è idonea - in mancanza di adesione di tali organizzazioni - ad elidere gli effetti già prodotti e può valere, al più, come proposta di stipula di un nuovo contratto con differente contenuto, né può essere interpretata alla luce della comune intenzione delle parti desumibile dal comportamento del destinatario della dichiarazione, in quanto anch'essa costituente atto unilaterale e quindi apprezzabile esclusivamente alla luce dell'intento del suo autore. (Principio affermato in relazione al c.c.n.l. Sanità privata del 19.1.2005, avente scadenza al 31.12.2005 e ultrattivo fino all'8.10.2020, sottoscritto da associazione sindacale cui il datore di lavoro, al momento della cessazione dell'ultrattività, non era più iscritto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Contr. Coll. 18/01/2005 art. 4 com. 2, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Sez. L, Sentenza n. 26620 del 14/10/2024 (Rv. 672627-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

I. (ROMEO LUCIANA) contro P. (PICCININI TIZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2017

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Certificazione di esposizione all'amianto emessa dall'INAIL - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - Revoca dell'accredito contributivo per erroneità degli accertamenti - Danno conseguente - Responsabilità dell'INAIL - Sussistenza - Natura dell'illecito - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Il rapporto assicurativo che lega l'INAIL al lavoratore si connota in termini di affidamento e mutua cooperazione, in forza dell'obbligo, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita; pertanto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per intervenuta maturazione dei requisiti pensionistici in considerazione dei contributi figurativi accreditati per esposizione all'amianto, l'erronea certificazione, con efficacia vincolante, di esposizione all'amianto e la conseguente revoca dell'accredito contributivo danno luogo ad un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale, "species" del più ampio "genus" della responsabilità ex art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23114 del 2019 Rv. 655057-01, N. 14556 del 2022 Rv. 664821-01, N. 23050 del 2017 Rv. 645874-01

Sez. L, Ordinanza n. 26631 del 14/10/2024 (Rv. 672635-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)*

contro

Regola competenza

SEZIONE LAVORO

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Verifica della competenza - Fase del giudizio di opposizione ad ATP dello stato di invalidità - Ammissibilità - Questione non sollevata nella fase di ATP - Irrilevanza - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., la verifica della competenza territoriale può essere compiuta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata rilevata o sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità, e il giudice indicato come competente da quello dell'accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all'altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Sez. L, Sentenza n. 26908 del 16/10/2024 (Rv. 672597-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

V. (CALO' MAURIZIO) contro I. (LANZETTA ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 15/12/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Compensi incentivanti - Dipendenti pubblici in distacco sindacale a tempo pieno - Spettanza - Esclusione - Ragioni - Clausole pattizie che ne prevedono la corresponsione dopo il d.lgs. n. 150 del 2009 - Nullità - Fondamento - Limitazione all'esercizio della libertà sindacale - Insussistenza.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

I compensi incentivanti sono voci accessorie della retribuzione e non spettano al dipendente pubblico in distacco sindacale a tempo pieno, in applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (disposizione di carattere imperativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto), come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui detti emolumenti sono erogati solo a fronte di prestazioni effettivamente rese in relazione al sinallagma contrattuale, nel cui alveo non ricade l'attività sindacale: perciò, devono considerarsi nulle tutte le contrastanti clausole pattizie, dovendosi anche escludere che la citata disposizione costituisca un impedimento all'esercizio della libertà di cui all'art. 39 Cost., in quanto l'impegno rispetto al raggiungimento di una performance costituisce ragione obiettiva per negare ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria detta voce della retribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/2009 num. 150 CORTE COST., Costituzione art. 39

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 26881 del 16/10/2024** (Rv. **672596-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

G. (DE MARCHIS CARLO) contro E. (TEMPERINI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/01/2023

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Contratto atipico adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale - Caratteri - Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276 del 2003, nella formulazione *ratione temporis* vigente - Applicabilità - Condizioni.

*Al contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in forza del quale il titolare dell'impresa cede la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altro soggetto, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo, è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione *ratione temporis* vigente, se dall'analisi del regolamento contrattuale, intesa a verificare l'interesse economico concreto che sorregge l'operazione, è possibile evincere un'ipotesi di decentramento e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31768 del 2018 Rv. 652017-01, N. 25172 del 2019 Rv. 655386-01

Sez. L, **Sentenza n. 26849 del 16/10/2024** (Rv. **672595-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (RAIMONDI NUNZIO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2023

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Art. 18 l. r. Calabria n. 11 del 1987, applicabile *ratione temporis* - Interpretazione - Reclutamento di giornalisti esterni - Modalità del concorso - Necessità - Fondamento - Modalità della deliberazione del Consiglio regionale ex art. 2 della medesima legge - Insufficienza - Conseguenze - Dimissioni per giusta causa - Effetti ex art. 2126 c.c. - Remunerazione delle prestazioni concretamente svolte - Spettanza - Indennità di mancato preavviso o altre indennità analoghe previste dalla contrattazione collettiva - Spettanza - Esclusione.

*L'art. 18 l. r. Calabria n. 11 del 1987, *ratione temporis* applicabile, va interpretato - in coerenza con i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego - nel senso che il reclutamento a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa di giornalisti esterni impone l'adozione della procedura concorsuale, non essendo sufficiente a tal riguardo una deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della medesima legge: ne consegue che, in mancanza di tale procedura, il contratto di lavoro deve considerarsi nullo e produttivo dei soli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., consistenti nella remunerazione delle prestazioni concretamente svolte, sicché in caso di dimissioni per giusta causa è precluso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso o ad analoghe indennità previste dalla contrattazione collettiva, connesse all'interruzione unilaterale del rapporto.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 21/04/1987 num. 11 art. 2, Legge Reg. Calabria 21/04/1987 num. 11 art. 18, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28330 del 2022 Rv. 665732-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 26936 del 17/10/2024** (Rv. **672599-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (LI VIGNI GIORGIO) contro A. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/03/2019

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Pubblico impiego privatizzato - Art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile *ratione temporis* - Archiviazione o irrogazione della sanzione da parte del responsabile della struttura - Successiva trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari - Ammissibilità - Conclusione del procedimento - Termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione da parte del responsabile della struttura - Sussistenza.

*In materia di procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile *ratione temporis*, il responsabile della struttura, se ritiene che la sanzione da irrogarsi sia più grave di quelle rientranti nella sua competenza, può - senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile il diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'addebito - trasmettere gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, che - reiterata la contestazione a norma del comma 4 della disposizione citata - deve concludere il procedimento entro centoventi giorni, comunque decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura dove il dipendente presta servizio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15682 del 2024 Rv. 671274-01

Sez. L, **Sentenza n. 26928 del 17/10/2024** (Rv. **672598-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (DE MELA VINCENZO) contro A. (LUBRANO FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/02/2022

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego privatizzato - Regime delle incompatibilità ex art. 53 del d. lgs. 165 del 2001 - Portata generale - Sussistenza - Distinzioni tra rapporti a tempo determinato e indeterminato - Esclusione - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego privatizzato, il regime delle incompatibilità contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha portata generale, senza distinzioni tra rapporti a tempo determinato e indeterminato, essendo oggetto di separata considerazione soltanto i rapporti a tempo parziale, di cui ai commi 1 e 6 dell'indicata disposizione, da contrapporre ai rapporti a tempo pieno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la clausola di esclusività riferita al rapporto di pubblico impiego instaurato dal ricorrente, medico psichiatra, con l'ASP di Palermo, previa rinuncia, in virtù di tale esclusività, ad incarichi di lavoro a termine presso due istituti penitenziari).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20880 del 2018 Rv. 650094-01

Sez. L, Sentenza n. 27149 del 21/10/2024 (Rv. 672761-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

T. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro I. (CALIULO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 21/12/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Esposizione all'amianto - Giudizio di riconoscimento contestuale della maggiorazione contributiva ed esatta quantificazione dei ratei - Eccezione di prescrizione dei ratei - Estensione alla rivalutazione contributiva - Esclusione - Eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva - Estensione al diritto alla diversa misura dei ratei - Sussistenza - Ragioni.

In tema di esposizione all'amianto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS in relazione all'esatta quantificazione dei ratei di pensione non si estende al diritto alla rivalutazione contributiva (c.d. diritto stipite); di contro, l'eccezione sollevata con riguardo ad essa si riverbera sulla quantificazione dei ratei, in quanto la prescrizione del diritto alla rivalutazione esclude, a monte, una diversa misura del trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8, Cod. Civ. art. 2935

Massime precedenti Vedi: N. 14599 del 2022 Rv. 664672-01, N. 2351 del 2015 Rv. 634542-01

Sez. L, Sentenza n. 27141 del 21/10/2024 (Rv. 672636-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MORESCHINI PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/06/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da vaccinazioni obbligatorie - Indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005 - Decorrenza retroattiva - Esclusione - Fondamento.

L'indennizzo aggiuntivo, disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 1, Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 2, DM min. SAL 06/10/2006 art. 1 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 16842 del 2016 Rv. 640865-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 27152 del 21/10/2024** (Rv. **672665-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

A. (*GAMBINI FEDERICO*) contro L. (*GIUNCHI GIANNI*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/01/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente - Conferimento di incarico di valore economico inferiore - Art. 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2011 - Ambito applicativo - Mancato rinnovo alla scadenza naturale dell'incarico - Sussistenza - Revoca anticipata - Esclusione - Conservazione del trattamento economico in godimento - Condizioni.

La possibilità di conferire ad un dirigente della P.A. un incarico di valore economico inferiore, ai sensi dell'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2011, è limitata alle ipotesi di mancato rinnovo in coincidenza con la naturale scadenza dell'incarico, con esclusione dei casi di revoca anticipata, anche se disposta per ragioni organizzative, ipotesi nelle quali, invece, l'art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, conv. dalla l. n. 148 del 2011, attribuisce al dirigente il diritto di conservare, fino alla scadenza del mandato, il trattamento economico in godimento, con compensazione finanziaria a carico dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato o altri fondi analoghi, ove necessario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2011 num. 122, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Sez. **L**, **Sentenza n. 27238 del 21/10/2024** (Rv. **672666-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (*PREDEN SERGIO*) contro M. (*GIORGIANNI GIOVANNI*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2017

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Misura di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012 - Destinatari - Lavoratori subordinati - Estensione ai lavoratori autonomi - Esclusione - Ragioni.

In tema di pensione di anzianità, la misura c.d. di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216 del 2011, conv. dalla l. n. 14 del 2012 (che si inserisce nel novero delle previsioni derogatorie di cui all'art. 24, commi 14 e 15, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011) si applica ai soli lavoratori subordinati e non anche a quelli autonomi, in ragione sia della lettera della disposizione, di stretta interpretazione in quanto eccezionale, che si riferisce alla risoluzione dei "rapporti di lavoro", e quindi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 e ss. c.c., sia della ratio di tutela sottesa alla norma (impedire che chi ha perso il lavoro si trovi senza stipendio e senza pensione), non ravvisabile in capo ai lavoratori autonomi che non subiscono l'alea del recesso datoriale né quella della ricerca di un nuovo impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 6 com. 2, Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 31335 del 2022 Rv. 666167-01

Sez. L, Ordinanza n. 27140 del 21/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

C. (FASCIANO GIANLIVIO) contro C. (REALE VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2023

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Indennità di preavviso - Natura retributiva - Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza.

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO In genere.

L'indennità di preavviso ha natura, oltre che indennitaria, retributiva, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2

Sez. L, Ordinanza n. 27140 del 21/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

C. (FASCIANO GIANLIVIO) contro C. (REALE VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2023

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Cambio appalto - Passaggio diretto dei lavoratori di un'impresa di pulizie o multiservizi alle dipendenze dell'impresa subentrante - Indennità di preavviso - Natura - Obbligo di corresponsione da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un'impresa di pulizie e multiservizi, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20647 del 2019 Rv. 654771-01, N. 10046 del 2023 Rv. 667411-02, N. 1148 del 2014 Rv. 630103-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 27290 del 22/10/2024** (Rv. **672679-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (STANCANELLI GIUSEPPE) contro R. (MANCINO BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/07/2020

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Assegno vitalizio regionale - Art. 23-bis l.r. Toscana n. 3 del 2009 - Divieto di cumulo con quello di parlamentare nazionale ed europeo - Lesione dei principi costituzionali ex art. 2, 3, 42, 97, 117 Cost. - Esclusione in adesione alle sentenze della Corte cost. nn. 136 e 182 del 2022 - Irragionevole discriminazione rispetto ad altri consiglieri regionali - Esclusione - Lesione dell'art. 38 Cost. - Insussistenza - Fondamento - Natura non previdenziale dell'emolumento.

Il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio spettante per aver ricoperto l'incarico di consigliere regionale della Regione Toscana con quello dovuto in ragione della carica di parlamentare nazionale o europeo - previsto dall'art. 23 bis della l.r. Toscana n. 3 del 2009, introdotto dall'art. 4 della l.r. Toscana n. 74 del 2015, in relazione al periodo transitorio 31.12.2015-1.6.2019 - non eccede le competenze legislative regionali né si pone in contrasto con i principi di legittimo affidamento, uguaglianza, ragionevolezza, certezza delle situazioni giuridiche, nonché con la tutela del diritto di proprietà garantita anche dall'ordinamento europeo, in ragione delle motivazioni già spese dalla Corte cost. (in relazione ad analoghe disposizioni regionali) nelle sentenze nn. 136 e 182 del 2022, e neppure genera discriminazione all'interno della categoria degli ex consiglieri regionali, perché è esteso ai consiglieri ed assessori delle altre Regioni, o confligge con le esigenze di tutela di cui all'art. 38 Cost., in quanto l'assegno vitalizio è emolumento che non ha natura previdenziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Legge Reg. Toscana 09/01/2009 num. 3 art. 23 bis, Legge Reg. Toscana 10/12/2015 num. 74 art. 4

Sez. **L**, **Sentenza n. 27337 del 22/10/2024** (Rv. **672736-01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CASCIARO SALVATORE. Relatore: CASCIARO SALVATORE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

F. (BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO) contro A. (TOMASELLO CATERINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 27/10/2023

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - Art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004 - Contrattazione di ambito regionale e aziendale - Rispetto degli accordi collettivi nazionali - Necessità - Incremento capitaro di cui all'ACN 9.3.2010 - Spettanza.

In tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette ai previsti accordi nazionali, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché ai predetti pediatri deve essere riconosciuto l'incremento capitaro (quota per assistito, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Azienda, pari a €. 1,54) previsto - dal 1° gennaio 2010 - dall'art. 10 dell'ACN 9.3.2010.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 art. 2 novies CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Contr. Coll. 09/03/2010 art. 10, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 11566 del 2021 Rv. 661117-01, N. 29137 del 2022 Rv. 666107-01

Sez. L, Sentenza n. 27350 del 22/10/2024 (Rv. 672694-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

R. (PAGANUZZI GIOVANNI) contro R. (CAPOLUONGO FRANCESCO SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/01/2024

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Emergenza Covid 19 - Accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale ex art. 19 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Comunicazione ex art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015 - Contenuto vincolato - Esclusione - Onere di congruità ed adeguatezza del confronto con la controparte sindacale - Necessità - Criterio di valutazione - Principi di correttezza e buona fede.

La disciplina in materia di integrazione salariale relativa alle ipotesi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid 19, contenuta nell'art. 19 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, non ha previsto un procedimento del tutto atipico di accesso al trattamento ordinario, in quanto - pur dovendosi escludere il contenuto vincolato della comunicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015 - il datore di lavoro restava gravato dell'onere di garantire l'effettivo confronto con la controparte sindacale, secondo criteri di congruità ed adeguatezza da valutarsi alla luce dei principi di correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 19, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 14

Sez. L, Sentenza n. 27607 del 24/10/2024 (Rv. 672701-01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)*

S. (PIZZUTI PAOLO) contro P. (COSSU BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/01/2023

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016 - Subentro di un nuovo appaltatore - Acquisizione del personale già utilizzato nell'appalto - Trasferimento d'azienda - Configurabilità - Limiti.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2009, come novellato dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non integra l'ipotesi di trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 7364 del 2021 Rv. 661038-02, N. 8922 del 2019 Rv. 653220-01

Sez. L, Ordinanza n. 27600 del 24/10/2024 (Rv. 672695-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

R. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro C. (AMICO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/04/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio per le autostrade siciliane - Ente pubblico non economico - Contratti collettivi di diritto pubblico - Applicazione - Necessità - Applicazione in fatto di contratto collettivo diverso - Illegittimità - Fattispecie.

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

Dopo la sottoscrizione dei contratti collettivi di diritto pubblico di cui all'art. 24 della l.r. Sicilia n. 10 del 2000, ai dipendenti del Consorzio per le autostrade siciliane, ente pubblico non economico, si applica solo detta inderogabile contrattazione, sicché deve considerarsi illegittima l'applicazione "de facto" di un contratto collettivo diverso, anche se più favorevole. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto dei dipendenti del Consorzio alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collettivo Autostrade e Trafori del 16 febbraio 2000, come integrato dall'Accordo sindacale del 10.3.2009).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 24, Contr. Coll. 16/02/2000, Contr. Coll. 10/03/2009

Massime precedenti Vedi: N. 6090 del 2021 Rv. 660808-01, N. 10973 del 2015 Rv. 635528-01, N. 31387 del 2019 Rv. 655995-01, N. 15902 del 2018 Rv. 649391-01

Sez. L, Sentenza n. 27796 del 28/10/2024 (Rv. 672600-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

G. (CARDELLA ALESSANDRA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2022

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDI - FALLIMENTO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa e altre procedure concorsuali - Azioni di accertamento o costitutive - Proponibilità al di fuori dell'accertamento concorsuale dello stato passivo - Condizioni.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno

SEZIONE LAVORO

specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2021 Rv. 662657-01, N. 2090 del 2023 Rv. 667058-01

Sez. L, Ordinanza n. 27872 del 29/10/2024 (Rv. 672601-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MALIZIA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Carta elettronica del docente - Art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 - Personale educativo - Spettanza - Ragioni.

La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 127, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 128, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 129, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 395, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 398, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9895 del 2024 Rv. 670685-01

Sez. L, Sentenza n. 28109 del 31/10/2024 (Rv. 672602-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (HERNANDEZ FEDERICO) contro O. (ROSSI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2021

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Contratto di agenzia - Indennità meritocratica ex art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009 - Natura - Componente dell'indennità di cessazione del rapporto - Conseguenze - Riconoscimento - Presupposto - Assenza di un grave inadempimento dell'agente ex art. 1751 c.c.

In tema di contratto di agenzia, l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non è

SEZIONE LAVORO

dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/02/2009 art. 13, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30063 del 2019 Rv. 655862-01, N. 486 del 2016 Rv. 638520-01, N. 3713 del 2024 Rv. 670304-01

Sez. L, Sentenza n. 28112 del 31/10/2024 (Rv. 672603-01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

N. (MIRRA SERGIO) contro S. (MARCHIONNE GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro a progetto - Disciplina speciale per il settore dei call center outbound - Art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, del d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, *ratione temporis* vigente - Deroga alle regole per i contratti a progetto - Esclusione - Rinvio alla contrattazione collettiva per individuare la base del corrispettivo - Sussistenza.

In tema di contratto di lavoro a progetto, l'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporis vigente, ha introdotto - in relazione al settore delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound - una disciplina la cui specialità va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale per l'individuazione della base del corrispettivo, ma non in una deroga alle regole che consentono l'utilizzo di tale tipologia contrattuale, comprensive del collegamento funzionale a un risultato finale e della specificità del progetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2003 num. 276 art. 61, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 24 bis com. 7, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9471 del 2019 Rv. 653455-01, N. 5418 del 2019 Rv. 652917-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 25925 del 02/10/2024 (Rv. 672604-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

R. (VOCCIA DE FELICE MARIA) contro L. (COPPOLA PAOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/02/2020

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdER - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Raggruppamento temporaneo di imprese con AdER "capogruppo" - Procura ad litem ad avvocato del libero foro rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa mandante - Validità - Fondamento.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di rappresentanza processuale, l'art.1, comma 8, del d.l. n.193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e l'Avvocatura generale dello Stato, non sono applicabili rispetto ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con AdEr quale mandataria e capogruppo, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione della stessa AdEr, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante e per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1806 del 2024 Rv. 669825-01, N. 6931 del 2023 Rv. 666977-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068-01

Sez. 5, Ordinanza n. 25935 del 02/10/2024 (Rv. 672517-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

C. (GRUOSSO CARMINE) contro V. (NOCILLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO SALERNO, 28/06/2022

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione - Principio generale dettato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E - Immanenza nell'ordinamento - Espresso riconoscimento ex art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, e già presente nell'ordinamento anche prima dell'espresso riconoscimento - operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5929 del 2007 Rv. 596933-01, N. 9631 del 2012 Rv. 622999-01

Sez. 5, Ordinanza n. 25935 del 02/10/2024 (Rv. 672517-02)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. (GRUOSSO CARMINE) contro V. (NOCILLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO SALERNO, 28/06/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Qualificazione di area edificabile - Nozione - Destinazione pubblica - Natura del vincolo - Vocazione edificatoria del suolo - Regime fiscale - Fondamento.

In tema di ICI, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, per cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27121 del 2019 Rv. 655545-01

Massime precedenti Vedi: N. 13305 del 2024 Rv. 670994-01, N. 5161 del 2014 Rv. 629722-01, N. 9529 del 2023 Rv. 667667-01

Sez. 5, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024 (Rv. 672493-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENINCASA FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/06/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione legale - Operazioni imponibili - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Vicinanza della prova - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12910 del 2022 Rv. 664819-01, N. 7360 del 2024 Rv. 670588-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26035 del 04/10/2024 (Rv. 672494-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

D. (MASTELLONE PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/05/2022

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Metodi adottati in sede di verifica - Criteri per la scelta del metodo - Analitico in caso di parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili - Induttivo in caso di assoluta inattendibilità - Distinzione - Censurabilità dell'errore di qualificazione dell'accertamento - Tipo di vizio in sede di legittimità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, "l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni e le false o inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti" e determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22184 del 2020 Rv. 659300-01, N. 33604 del 2019 Rv. 656397-01, N. 6861 del 2019 Rv. 653077-01, N. 30985 del 2021 Rv. 662785-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 26133 del 07/10/2024 (Rv. 672605-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

A. (FERRAJOLI LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/04/2017

177346 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE Omessa o tardiva produzione documentale in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria - Inutilizzabilità per mancata consegna in sede precontenziosa - Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni per l'esclusione - Produzione in giudizio, ex art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Impossibilità di adempiere a detti inviti per causa non imputabile.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6617 del 2021 Rv. 661040-01, N. 16757 del 2021 Rv. 661533-01, N. 957 del 2023 Rv. 666612-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26133 del 07/10/2024 (Rv. 672605-02)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

A. (FERRAJOLI LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/04/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006617/2021 66104001

Massime precedenti Conformi: N. 6617 del 2021 Rv. 661040-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 26214 del 07/10/2024** (Rv. **672606-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ESTERINI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 24/01/2019

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria - Attore in senso sostanziale - Atto impugnato - Parametri di riferimento - Fondamento.

Nel processo tributario di appello, la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria è valutata con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dalla stessa Amministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoria del procedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione della pretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" che su quello della "causa petendi".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 5160 del 2020 Rv. 657338-01, N. 17231 del 2019 Rv. 654392-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26342 del 09/10/2024** (Rv. **672607-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. P.M. **DI MAURO MICHELE**. (Conf.)

S. (SCELFO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/03/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Rimborso di imposta - Province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa - Residenza - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente, quale debitore principale del rapporto d'imposta e, dunque, titolare del diritto al rimborso, nei confronti del quale vanno verificate le condizioni per la sua concessione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 15/01/1991 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15026 del 2017 Rv. 644551-01, N. 5498 del 2020 Rv. 657366-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024** (Rv. **672669-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LIBERATI ALESSIO**. Relatore: **LIBERATI ALESSIO**.

V. (CELLUCCI ANTONIO) contro V. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/11/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Requisiti - Sufficienza della motivazione - Compiuta difesa del contribuente in giudizio - Esclusione.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comunque, la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26431 del 2017 Rv. 646218-01

Massime precedenti Vedi: N. 1694 del 2018 Rv. 646809-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26473 del 10/10/2024** (Rv. **672610-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO**. Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SCOLA MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/10/2015

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Prova contraria - Oggetto.

In tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi; ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18042 del 2018 Rv. 649406-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Difformi: N. 21158 del 2024 Rv. 671650-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024 (Rv. 672609-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ANTONUCCIO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 22/03/2022

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Contributo unificato - Determinazione secondo il valore della causa - Impugnazione della iscrizione ipotecaria e delle relative cartelle - Somma degli importi dei tributi sossesi alle singole e sole cartelle - Valore iscrizione ipotecaria - Necessità - Valore delle cartelle di pagamento - Esclusione per duplicazione.

Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell'atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16282 del 2021 Rv. 661601-01

Sez. 5, Sentenza n. 26432 del 10/10/2024 (Rv. 672608-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. DI MAURO MICHELE. (Diff.)

I. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/03/2016

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Determinazione del reddito di impresa - Raccomandazioni Ocse - Fonte normativa - Esclusione - Metodi operativi per l'individuazione dei prezzi di trasferimento ("condizioni usuali", "prezzo normale") - Applicazione da parte del giudice di merito - Criteri - Fondamento - Sindacabilità in sede di legittimità del criterio scelto - Violazione di legge - Ammissibilità.

In tema di determinazione del reddito di impresa, le raccomandazioni Ocse non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative, ma forniscono sussidi e metodi operativi per l'attuazione nello specifico di disposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (quali "condizioni usuali" o "prezzo normale") e spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma, per cui la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri del provvedimento (accertativo, impositivo, impositivo) a cui accede, mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con

SEZIONE TRIBUTARIA

precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito ed indicando nel contempo il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2853 del 2024 Rv. 670249-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26444 del 10/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MONGIELLO FRANCESCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/06/2022

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Decreto presidenziale di estinzione - Impugnazione per le spese processuali - Ammissibilità, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. - Soccombenza - Fondamento.

Il decreto presidenziale di estinzione del processo di cassazione è impugnabile anche solo per le spese processuali, mediante istanza di revoca proposta ai sensi dell'art.391, comma 3, del c.p.c., quando è stato violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, atteso che, diversamente opinando, il ricorrente soccombente, esclusa la possibilità di una revocazione ex art. 391-bis - non essendo senz'altro configurabile l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4) - sarebbe privo di uno strumento per dolersene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16625 del 2015 Rv. 636311-01

Sez. 5, Sentenza n. 26452 del 10/10/2024 (Rv. 672670-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **CIAFARDINI LUCIANO.** Relatore: **CIAFARDINI LUCIANO.** P.M. **DI MAURO MICHELE.** (Conf.)

I. (CALI' ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 20/10/2015

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese della società - Ricorso per cassazione pendente - Interruzione processo - Esclusione.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interruzione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttrive previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2625 del 2018 Rv. 646866-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 26593 del 11/10/2024** (Rv. **672611-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

B. (DI MARCO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/12/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 010012/2021 66095301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 26596 del 11/10/2024** (Rv. **672612-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TAVERNA SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/07/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000331/2021 66025901

Massime precedenti Conformi: N. 331 del 2021 Rv. 660259-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26496 del 11/10/2024** (Rv. **672671-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.
P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/05/2018

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Beni in fondo patrimoniale - Applicabilità dell'art. 170 c.c. - Conseguenze - Onere probatorio del debitore - Contenuto.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni in fondo, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, DPR 29/03/1973 num. 602 art. 77

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 1652 del 2016 Rv. 638353-01

Massime precedenti Vedi: N. 29983 del 2021 Rv. 662905-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26597 del 11/10/2024 (Rv. 672613-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TAVERNA SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/09/2014

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Regime del "margine" - Deroga alla base imponibile - Presupposti - Onere della prova a carico del cessionario - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di IVA, l'applicazione del regime speciale c.d. "del margine", contemplando una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla Direttiva 2006/112/CE, presuppone un dante causa assolvente l'IVA a monte che non ha la possibilità di detrarla, per cui, quando l'Amministrazione Finanziaria contesta, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario ha indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto per avvalersene, trattandosi di una eccezione alla regola generale; ne consegue che il regime del margine è inapplicabile in assenza di detta prova, a prescindere dalla consapevolezza della inesistenza di tali presupposti (in quanto l'imposta va comunque assolta), la quale rileva eventualmente solo per l'applicazione delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile il regime del margine, dando esclusiva rilevanza agli aspetti formali della operazione, come le indicazioni in fattura, omettendo di rilevare la necessità di una verifica della veridicità di dette indicazioni, da compiersi con un semplice esame esigibile nei confronti di un operatore professionale, quale l'esame delle carte di circolazione dei veicoli, da cui era possibile desumere l'intestazione dei mezzi a soggetti iva o a soggetti sprovvisti di diritto alla detrazione del tributo).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32402 del 2018 Rv. 652109-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26709 del 14/10/2024 (Rv. 672704-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (ROMAGNOLI ITALO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 12/06/2020

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione per rinvenimento di documenti decisivi - Ipotesi ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Presupposti - Onere della prova a carico dell'attore - Fattispecie.

In tema di giudizio di revocazione, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo

SEZIONE TRIBUTARIA

tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 395, n. 3, c.p.c., poiché il contribuente poteva agevolmente acquisire per tempo, sia in sede processuale che extraprocessuale, la copia conforme dell'atto di appello conservata presso l'ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27832 del 2011 Rv. 620922-01, N. 14810 del 2017 Rv. 644489-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26703 del 14/10/2024 (Rv. 672614-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (RACIOPPO PASQUALINO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 02/08/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE IVA - Agevolazioni "prima casa" - Bene in comunione legale tra coniugi - Dichiarazione di cui all'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 da parte di entrambi i coniugi - Necessità.

In tema di IVA, per il godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dall'art. 1, nota II-bis, lett. b) e c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, devono essere rese da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto di acquisto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1 com. 2 lett. B, Cod. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 21289 del 2014 Rv. 632662-01, N. 3123 del 2023 Rv. 666954-01, N. 14326 del 2018 Rv. 648871-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26705 del 14/10/2024 (Rv. 672615-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

E. (FALCONE MONICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/06/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta sintetica depositata prima della scadenza del termine di costituzione del controricorrente - Conseguenze - Decisione del collegio ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Ragioni.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta sintetica di definizione del giudizio, che sia stata depositata anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, è priva di effetti processuali e va revocata, in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la conseguenza che la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380-bis.1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti, nel caso di rigetto del ricorso, per l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c..

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21668 del 2024 Rv. 671987-01, N. 10164 del 2024 Rv. 670739-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36069 del 2023 Rv. 670580-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26690 del 14/10/2024 (Rv. 672703-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (LO PRESTI GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANIA, 22/06/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Conseguenze.

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria) e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, restando gli atti del processo, prima di tale termine, validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche qualora la variazione sia di tipo endoprocedimentale, sicché il giudice, constatata la mancata notifica dell'appello per trasferimento del destinatario, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve disporre il rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16189 del 2016 Rv. 640765-01

Massime precedenti Vedi: N. 24920 del 2016 Rv. 641736-01, N. 10985 del 2024 Rv. 671062-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26702 del 14/10/2024 (Rv. 672495-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

A. (SALERNO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/07/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Esercizio di attività professionale nell'ambito di struttura da altri organizzata - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi, non essendo invece soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la

SEZIONE TRIBUTARIA

sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti ad IRAP i compensi percepiti da un commercialista, per le attività svolte avvalendosi dell'apparato strumentale della committente società di revisione, di cui era socio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 586 del 2024 Rv. 670169-01

Massime precedenti Vedi: N. 11107 del 2024 Rv. 671077-01, N. 9692 del 2012 Rv. 622954-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9451 del 2016 Rv. 639529-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26618 del 14/10/2024 (Rv. 672702-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

B. (UCKMAR VICTOR) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/03/2016

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione ex d.lgs. n. 218 del 1997 - Sottoscrizione - Conseguenze - Facoltà di impugnare l'originario atto impositivo - Esclusione - Ragioni - Limiti.

La sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, ex d.lgs. n. 218 del 1997, preclude al contribuente la facoltà di impugnare l'originario atto impositivo, poiché una tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale dell'atto di adesione, che non è consentita dall'ordinamento, in quanto l'atto predetto è destinato a regolare definitivamente il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente, salvo che quest'ultimo non versi nei termini l'importo dovuto, ritornando così il rapporto ad essere regolato solo dall'atto impositivo originario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4566 del 2020 Rv. 657314-01, N. 14568 del 2021 Rv. 661466-01, N. 23224 del 2022 Rv. 665487-01, N. 25497 del 2022 Rv. 665744-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26743 del 15/10/2024 (Rv. 672762-01)

Presidente: . Estensore: .

I. (CILIBERTI MARCO ANGELO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 31/05/2018

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Termine triennale di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rapporti con il successivo art. 78 - Interpretazione.

In tema di imposta di registro, il meccanismo acceleratorio delle decadenze stabilito dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed il più lungo termine di prescrizione decennale previsto dal successivo art. 78 vanno interpretati in termini coordinati, per cui il primo, laddove fa decorrere il termine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, deve

SEZIONE TRIBUTARIA

essere inteso nel senso che la predetta decadenza disciplini soltanto la residuale ipotesi in cui, a seguito della sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, l'Amministrazione sia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d'imposta entro il termine di decadenza ivi previsto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 15184 del 2020 Rv. 658360-01, N. 13179 del 2014 Rv. 631203-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26811 del 15/10/2024 (Rv. 672708-01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DISO CORRADO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/07/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Associazioni sportive dilettantistiche - Raccolta pubblica di fondi - Regime ex art. 25, comma 2, lett. b, della l. n. 133 del 2019 e art. 143, comma 3, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni.

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE In genere.

I proventi realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche per il tramite della raccolta pubblica di fondi ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. b), della l. n. 133 del 1999 e dell'art. 143, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono imponibili, né soggetti ad IVA, fino alla concorrenza dell'importo previsto da apposito decreto ministeriale, laddove riguardino eventi posti in essere per finalità non commerciali e nei limiti di due eventi per anno d'imposta, in ciò risolvendosi l'occasionalità dell'attività svolta.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1999 num. 133 art. 25 com. 2 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 143 com. 3 lett. A

Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 15/10/2024 (Rv. 672764-01)

Presidente: . Estensore: .

F. (NUSSI MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 08/04/2019

279181 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE Atto giudiziario - Registrazione a debito - Recupero dell'imposta - Decadenza - Termine ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario e affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Massime precedenti Conformi: N. 5966 del 2015 Rv. 635005-01

Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024 (Rv. 672706-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

B. (CINQUEPALMI LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/07/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. - Differenze.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26769 del 2018 Rv. 650892-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26724 del 15/10/2024 (Rv. 672705-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/12/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Contributo unificato nel giudizio amministrativo - Art. 13, comma 6-bis, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ambito di applicazione - Concessione in uso di beni demaniali - Esclusione - Fondamento - Erronea trattazione con rito abbreviato - Irrilevanza.

L'art. 13, comma 6-bis, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002, che collega la corresponsione del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato in misura variabile per scaglioni di valore alle sole controversie previste dall'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., non si applica ai ricorsi introduttivi di giudizi amministrativi sui provvedimenti concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni in uso di beni demaniali, rientrando questi ultimi nella previsione residuale della lett. e) del citato comma 6-bis, con conseguente assoggettamento al contributo unificato in misura fissa; né rileva, a tal fine, che il giudice amministrativo abbia erroneamente celebrato il processo dinanzi a sé con il rito abbreviato, essendo connessa la speciale disciplina del contributo unificato alla sola trattazione della materia dell'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 38943 del 2021 Rv. 663433-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26801 del 15/10/2024 (Rv. 672763-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. FRESA MARIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CALDO LORENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/12/2017

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Imposta di successione - Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti sulla cartella - Compimento di ulteriori atti rivolti all'esecuzione - Esclusione - Conseguenze.

In materia di imposta di successione, disposta la sospensione cautelare dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, con la conseguenza che la eventuale cartella di pagamento emessa, ove impugnata, dovrà essere annullata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis

Massime precedenti Difformi: N. 20361 del 2020 Rv. 658890-01

Massime precedenti Vedi: N. 21824 del 2023 Rv. 668517-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26743 del 15/10/2024 (Rv. 672762-02)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. FRESA MARIO.

I. (CILIBERTI MARCO ANGELO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 31/05/2018

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Imposta di registro - Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Riscossione - Termini - Necessità di ulteriore attività di determinazione dell'imposta - Natura - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, l'attività di determinazione dell'imposta nella sua concreta misura, posta in essere dall'Ufficio, secondo i criteri definiti dal giudice, a seguito dell'accoglimento solo parziale del ricorso avverso l'atto impositivo, non rientra nella fase di riscossione, ma in quella amministrativa di accertamento, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per contro, non si applica ove il giudice abbia provveduto direttamente alla liquidazione dell'imposta dovuta, ovvero abbia rigettato interamente il ricorso, potendo così il credito erariale essere riscosso nel solo rispetto del termine prescrizione decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 15184 del 2020 Rv. 658360-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26786 del 15/10/2024 (Rv. 672707-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SAVARESE OLGA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, 04/07/2022

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012) - Jus superveniens con carattere retroattivo - Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che sono stati sostenuti, anche se l'acquirente è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17788 del 2018 Rv. 649801-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 15/10/2024 (Rv. 672764-02)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.

F. (NUSSI MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 08/04/2019

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Registrazione a debito ex art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Astratta configurabilità di fattispecie di reato - Diversi titoli di responsabilità - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la registrazione a debito, prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, non rilevando che, in relazione ad essi, siano configurabili diversi titoli di responsabilità e che solo alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno, poiché gli uffici, in applicazione del successivo art. 60, effettuano il recupero dell'imposta prenotata solo nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà, evitando, così, che il danneggiato, in virtù di tale vincolo, venga chiamato a pagare. (Principio applicato a sindaci ed amministratori di

SEZIONE TRIBUTARIA

società di capitali, ritenuti parimenti obbligati al pagamento dell'imposta prenotata, nonostante i diversi titoli di responsabilità, attesa l'identità dei fatti, nonostante la diversità dei titoli di responsabilità ai fini del risarcimento).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 1296 del 2020 Rv. 656671-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26801 del 15/10/2024 (Rv. 672763-02)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CALDO LORENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/12/2017

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE In genere

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021824/2023 66851701

Massime precedenti Conformi: N. 21824 del 2023 Rv. 668517-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26898 del 16/10/2024 (Rv. 672709-01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LUPOI MICHELE ANGELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/11/2022

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Credito tributario concorsuale - Iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Cartella di pagamento - Notifica agli organi della procedura - Legittimità - Fondamento.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di crediti tributari concorsuali, cioè quelli i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento, la notificazione della cartella di pagamento, conseguente all'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è valida anche se effettuata al curatore, poiché essa, costituendo il primo atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, svolge anche la funzione di accertamento del tributo ed è, altresì, necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, che in sua mancanza risulterebbe inopponibile alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 151, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6846 del 2021 Rv. 660771-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 26995 del 17/10/2024 (Rv. 672722-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'ANDRIA CATALDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Omesso o insufficiente pagamento - Accertamento, liquidazione e riscossione - Artt. 15, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Conseguenze.

In materia di contributo unificato, anche in caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, il procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 248 del medesimo d.P.R., sicché l'ufficio del giudice dinanzi al quale è stata proposta l'impugnazione è deputato a notificare alla parte soccombente l'invito al pagamento dell'ulteriore importo dovuto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento con cui il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti dai quali sorge l'obbligo di pagamento, con l'espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista in caso di mancato pagamento entro un mese.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 1 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02

Sez. 5, Ordinanza n. 27026 del 18/10/2024 (Rv. 672711-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

M. (TARANTO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 08/06/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento del reddito imputato ai soci di società di persone - Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis - Sussistenza.

In tema di accertamento tributario, l'obbligo di denuncia penale fa scattare il raddoppiamento dei termini per l'emissione degli atti impositivi previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, nei confronti dei soci di società di persone sulle imposte dovute "per trasparenza", anche se la ripresa a tassazione nei confronti della società si sia risolta in annullamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15999 del 2024 Rv. 671289-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 27057 del 18/10/2024 (Rv. 672712-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

I. (COFFRINI ERMES) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/05/2017

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Imposta di registro - Rettifica di valore degli atti registrati - Criteri di valutazione - Criterio del valore di trasformazione - Legittimità.

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su altri elementi di valutazione, tra i quali rientra il metodo analitico ricostruttivo, denominato del valore di trasformazione, in quanto incentrato sulla determinazione del valore dell'area fabbricabile, in base alla differenza tra il ricavato (valore dell'edificato), come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l'area presa in considerazione, ed i costi necessari all'edificazione stessa (costi di trasformazione).

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18103 del 2021 Rv. 661783-02

Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024 (Rv. 672710-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

M. (CARLONI SIMONA) contro A.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/04/2015

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Pagamento da parte del coobbligato solidale - Conseguenze - Liberazione dei condebitori - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, che rinvia all'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5 del citato art. 16.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29647 del 2008 Rv. 606051-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 27093 del 18/10/2024 (Rv. 672737-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

S. (SALVATORES CARLO ANTONIO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto preliminare - Imposta dovuta sull'acconto - Mancata stipulazione del contratto definitivo - Conseguenze - Diritto del contribuente al rimborso dell'imposta - Sussistenza.

L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo se il preliminare è effettivamente seguito dal definitivo; in caso contrario, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare e va restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 14028 del 2007 Rv. 599663-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27081 del 18/10/2024 (Rv. 672616-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GUERRINI ELIDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/02/2019

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Curatore dell'eredità giacente - Obbligo di pagare l'imposta di successione - Configurabilità - Ragioni - Limiti.

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, del citato d.lgs., al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 31/10/1990 num. 546 art. 28 com. 2, Decr. Legisl. Pres. 31/10/1990 num. 546 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 16428 del 2009 Rv. 609129-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27098 del 18/10/2024 (Rv. 672733-01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LIBERATI ALESSIO. Relatore: LIBERATI ALESSIO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MARANO' MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/02/2020

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -

SEZIONE TRIBUTARIA

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione merito" - Conseguenze - Fattispecie.

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, riscontrando l'erronea applicazione della regola iuris relativa al criterio di tassazione, aveva rinviato all'ufficio ritenuto competente, anziché decidere nel merito, riconducendo a diritto la liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 34723 del 2022 Rv. 666401-02

Sez. 5, Ordinanza n. 27064 del 18/10/2024 (Rv. 672765-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CELLAMARE VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/04/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Invito al pagamento del contributo unificato - Impugnazione - Legittimazione passiva - Cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario - Sussistenza - Fattispecie.

L'invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248

Massime precedenti Vedi: N. 40233 del 2021 Rv. 663238-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27168 del 21/10/2024 (Rv. 672723-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MILETO MASSIMILIANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2022

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Contributo unificato - Ricorso amministrativo aggiuntivo - Motivi aggiunti propri ed impropri - Differenze - Rilevanza ai fini del presupposto impositivo - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2640 del 2024 Rv. 670208-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27253 del 21/10/2024 (Rv. 672839-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. (CATALANO VINCENZO) contro I.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. BENEVENTO, 16/09/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza - Liquidazione concorsuale ex art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Compatibilità - Limiti.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 248, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) preclude il giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze che condannano l'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, essendo, invece, ammissibile con riferimento a quelle che comportano obblighi di fare o che comunque non contengono pronunce di condanna al pagamento di somme determinate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11908 del 2022 Rv. 664496-01, N. 10299 del 2019 Rv. 653652-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27278 del 21/10/2024 (Rv. 672724-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (OLIVA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/03/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento in rettifica nei confronti di socio di società di capitali - Opzione dei soci per il regime di trasparenza fiscale - Litisconsorzio necessario - Conseguenze.

L'opzione per il regime fiscale per trasparenza, che determina l'imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società

SEZIONE TRIBUTARIA

di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 24472 del 2015 Rv. 637559-01

Massime precedenti Vedi: N. 6073 del 2022 Rv. 663984-01, N. 16730 del 2018 Rv. 649377-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27253 del 21/10/2024 (Rv. 672839-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

C. (CATALANO VINCENZO) contro I.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. BENEVENTO, 16/09/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza - Liquidazione concorsuale ex art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Ambito di applicazione.

In tema di contenzioso tributario, in relazione alla procedura di liquidazione concorsuale di cui all'art. 248 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), non può essere proposto il giudizio di ottemperanza per il recupero delle spese processuali liquidate a carico dell'ente comunale in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, ancorché conclusosi dopo tale data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248

Sez. 5, Ordinanza n. 27296 del 22/10/2024 (Rv. 672766-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'ANDRIA CATALDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2021

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025612/2023 66904902

Massime precedenti Conformi: N. 25612 del 2023 Rv. 669049-02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 27326 del 22/10/2024** (Rv. **672725-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **BALSAMO MILENA.** Relatore: **BALSAMO MILENA.**

P. (GRECO CESARE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 04/08/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Vizio di notifica - Tempestiva impugnazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Impugnazione di atto successivo - Irrilevanza - Fattispecie.

La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c., mentre è irrilevante l'impugnazione di un atto successivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo aveva sanato il vizio di notifica del precedente atto impositivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 17198 del 2017 Rv. 644931-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 27332 del 22/10/2024** (Rv. **672726-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** Estensore: **D'AQUINO FILIPPO.** Relatore: **D'AQUINO FILIPPO.**

C. (LETO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 24/01/2022

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Dichiarazioni fiscali - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di dichiarazioni fiscali, l'errore commesso dal contribuente è emendabile quando ne possa derivare l'assoggettamento a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, poiché la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20119 del 2018 Rv. 650052-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27341 del 22/10/2024** (Rv. **672727-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 22/12/2023

SEZIONE TRIBUTARIA

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle finanze - Detrazione ex art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19859 del 2016 Rv. 641258-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024 (Rv. 672731-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PIRRONE PATRIZIA RITA)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 08/05/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione da parte del giudice di merito - Differenze - Nozioni.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2021 Rv. 660696-01, N. 29952 del 2022 Rv. 665822-01, N. 16170 del 2018 Rv. 649268-01, N. 1539 del 2018 Rv. 647081-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27544 del 23/10/2024 (Rv. 672730-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FANTUZZI FEDERICA ROMANA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/11/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento di immobili - Categoria E/1 - Presupposti - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta l'inclusione nella categoria E/1 di aree scoperte all'interno di un interporto, utilizzate per lo stoccaggio di merci e container, pur non essendo strettamente strumentali al servizio pubblico ivi svolto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 5070 del 2019 Rv. 652952-01, N. 12741 del 2018 Rv. 648470-01, N. 34657 del 2019 Rv. 656424-01, N. 20026 del 2015 Rv. 636841-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 (Rv. 672728-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

L. (CARLONI SIMONA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 30/01/2017

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Intimazione di pagamento - Interessi - Obbligo di motivazione - Richiamo all'atto presupposto - Limiti e condizioni.

L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 10692 del 2024 Rv. 670847-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 23/10/2024 (Rv. 672760-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PUGNAGHI ROBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/03/2023

177168 TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA Istanza di rimborso - Termini - Decadenza - Rilievo per la prima volta nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dal versamento dell'imposta indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d'ufficio, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino né la data del versamento dell'imposta, né la data dell'inoltro dell'istanza per il relativo rimborso.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25014 del 2016 Rv. 642028-01

Massime precedenti Vedi: N. 5862 del 2013 Rv. 626413-01, N. 24226 del 2004 Rv. 578900-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27529 del 23/10/2024 (Rv. 672729-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

C. (MANZARI ANTONIO) contro A. (CAIANIELLO SERGIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/08/2022

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IMU - Alloggi IACP - Esenzione ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 - Detrazione ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011 - Incompatibilità - Esclusione - Conseguenze.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 10 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008

Massime precedenti Vedi: N. 14511 del 2024 Rv. 671391-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27547 del 23/10/2024 (Rv. 672713-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/11/2022

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale - Disposizioni sul ricorso per cassazione di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 - Applicazione - Fondamento.

Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992,

SEZIONE TRIBUTARIA

non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedere che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

Sez. 5, Sentenza n. 27651 del 24/10/2024 (Rv. 672714-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

2. (DENIS GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/04/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Limiti applicativi - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto imputabile agli amministratori la mancata tenuta delle scritture contabili e non applicabile la causa di non punibilità derivante dalla condotta omissiva del commercialista, al quale era stata affidata la contabilità, trattandosi di violazione talmente macroscopica da non poter sfuggire neanche ad un sommario controllo dei compiti affidati al professionista).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28359 del 2018 Rv. 651225-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27729 del 25/10/2024 (Rv. 672718-01)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

R. (RIZZA GIUSEPPINA) contro I.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/12/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Trasferimento in luogo sconosciuto - Notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Condizioni - Sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 - Ininfluenza - Ragioni.

In tema di notificazione di avvisi ed atti tributari impositivi, il sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la

SEZIONE TRIBUTARIA

residenza e l'indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all'esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all'attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16696 del 2013 Rv. 627074-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27749 del 25/10/2024 (Rv. 672721-01)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. (CARBONE ANGELO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/07/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Iscrizione di ipoteca sugli immobili - Impugnazione del contribuente per vizi dell'atto anteriore autonomamente impugnabile - Requisiti di ammissibilità della domanda - Mancata notificazione dell'atto anteriore - Necessità.

In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 25270 del 2017 Rv. 645978-01

Sez. 5, Sentenza n. 27705 del 25/10/2024 (Rv. 672716-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FLACCAVENTO ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/04/2019

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Adesione al verbale di constatazione - Art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 - Modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate - Utilizzo di un modello diverso - Validità - Condizioni.

La comunicazione dell'adesione del contribuente al processo verbale di constatazione, prevista dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, pur se non effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è valida ed efficace ove

SEZIONE TRIBUTARIA

contenga gli elementi essenziali della relativa dichiarazione, che consentano di individuare con esattezza la volontà di aderire, il processo verbale di contestazione oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la stessa comunicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29036 del 2021 Rv. 662596-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27715 del 25/10/2024 (Rv. 672717-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

B. (UCKMAR VICTOR) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/03/2016

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Bene assegnato in sede di liquidazione - Calcolo del valore normale - Criteri - Inflazione - Irrilevanza - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di responsabilità dei soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, il "valore normale" del bene ricevuto in sede di liquidazione della società, a cui fa riferimento l'art. 47, comma 7, del cit. d.P.R., va calcolato detraendo dalla stima effettuata al tempo dell'assegnazione - che esprime la ricchezza percepita e, quindi, la capacità contributiva del socio - il costo della partecipazione in precedenza acquisita, mentre è irrilevante, nel calcolo di tale differenziale, il processo inflazionistico, senza che ciò possa sollevare dubbi di legittimità costituzionale, trattandosi di una scelta di politica tributaria, appartenente alla sfera di discrezionalità del legislatore.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21026 del 2024 Rv. 671649-01, N. 14570 del 2021 Rv. 661523-01

Sez. 5, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024 (Rv. 672715-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

D. (DE LORENZO FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 28/09/2023

133202 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI Notificazione - A persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Presupposti - Indagini - Necessità - Fattispecie.

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Conformi: N. 40467 del 2021 Rv. 663335-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27743 del 25/10/2024 (Rv. 672720-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/01/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119 del 2018 - Avviso di accertamento nei confronti della società e del socio - Separate impugnazioni - Estinzione di una di esse - Conseguenze - Fondamento.

In tema di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, l'estinzione del giudizio avverso l'avviso di accertamento notificato alla società non si comunica al diverso giudizio avverso l'avviso di accertamento notificato al socio, poiché non si verte nel campo della solidarietà tributaria, essendosi reciso ogni nesso logico di pregiudizialità tra i due procedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 (Rv. 672767-01)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

R. (LO GIUDICE SALVATORE) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 18/04/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti - Legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'agente della riscossione - Configurabilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 10528 del 2017 Rv. 644101-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 27734 del 25/10/2024 (Rv. 672719-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

F. (CINQUEMANI SILVIA MARIA) contro C. (SCAFARELLI FEDERICA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRENTO, 01/10/2019

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Consorzi obbligatori di bonifica - Contributi consortili - Natura - Oneri reali - Beneficio apportato al fondo - Presunzione - Prova contraria a carico del proprietario - Intenzione di non usufruire dell'opera realizzata dal consorzio - Irrilevanza.

I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 17, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23815 del 2015 Rv. 637770-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27934 del 29/10/2024 (Rv. 672619-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/10/2020

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento mediante studi di settore - Bilancio e dichiarazione non veritieri - Coscienza e volontà della condotta del contribuente - Rilevanza - Sanzionabilità - Cause di esclusione - Ammissibilità.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'accertamento mediante studi di settore non elide di per sé la coscienza e volontà della condotta del contribuente, che ha redatto il bilancio e la dichiarazione rivelatisi non veritieri, sicché tale condotta è sanzionabile, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n. 472 del 1997, a meno che non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legge 18/12/1997 num. 472 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 2139 del 2020 Rv. 656818-02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 27929 del 29/10/2024 (Rv. 672618-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE GIORGIO CARMELO MICHELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 19/01/2017

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze - Indennità per espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi - Zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, nello strumento urbanistico generale o nel piano attuativo - Necessità - Vocazione edificatoria o agricola nello strumento urbanistico locale - Irrilevanza - Onere probatorio del presupposto impositivo a carico dell'Amministrazione Finanziaria - Sussistenza.

L'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l'inserimento dell'area in una delle zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo - non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale - con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell'imposizione della plusvalenza, comporta l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione Finanziaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26417 del 2018 Rv. 650811-01, N. 11716 del 2011 Rv. 617585-01, N. 9228 del 2019 Rv. 653359-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27866 del 29/10/2024 (Rv. 672617-01)

Presidente: DI PISA FABIO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

R. (GIANELLI ALESSANDRO) contro U. (MATTARELLI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/07/2016

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Tassa automobilistica regionale per l'annualità 2009 - Concessione in locazione finanziaria dell'autoveicolo - Obbligo di pagamento pro quota - Periodo dal 1° gennaio 2009 al 14 agosto 2009, onere esclusivo del proprietario concedente - Periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, onere esclusivo dell'utilizzatore - Fondamento.

L'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2009, con riguardo all'ipotesi di concessione in locazione finanziaria dell'autoveicolo, grava pro quota, rispettivamente, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 14 agosto 2009, ad esclusivo carico del proprietario concedente - in base all'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 7, comma 2, della l. n. 99 del 2009 - e, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ad esclusivo carico dell'utilizzatore - in base all'art. 7, comma 2, della l. n. 99 del 2009, per effetto dell'abrogazione dell'art. 9, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2015, da parte dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 113 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 160 del 2016.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 23/07/2009 num. 99 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 art. 9 com. 9, Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 10 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 10 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2016 num. 160 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 4168 del 2022 Rv. 663762-02

Sez. 5, Ordinanza n. 28069 del 30/10/2024 (Rv. 672622-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

O. (TROIANO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/07/2016

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Accertamento dei redditi della Cooperativa edilizia - Valore dell'unità abitativa assegnata al socio - Corrispettivo della cessione di beni, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Registrazione contabile tra i ricavi del conto economico - Esclusione - Scambio mutualistico - Sussistenza - Fondamento.

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dei redditi, il valore correlato all'assegnazione dell'unità abitativa al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa non è configurabile quale corrispettivo della cessione di beni ricompreso nella voce dei ricavi del conto economico, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini dell'imponibile tassabile, in quanto l'assegnazione realizza una vicenda che, di norma, non fa maturare reddito tassabile né in capo alla società cooperativa edilizia assegnante, né in capo al socio assegnatario, in ragione dello scambio mutualistico che viene a realizzarsi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Sez. 5, Ordinanza n. 28054 del 30/10/2024 (Rv. 672667-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

B. (BRANCA VITO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 07/12/2016

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Recupero a tassazione ai fini IRPEF - Plusvalenza realizzata per effetto della cessione di un terreno edificabile - Detrazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione del cespite - Compensazione con l'importo versato per una precedente rivalutazione - Art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - Ammissibilità - Irretroattività della disciplina - Fondamento.

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di recupero a tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza realizzata per effetto della cessione di un terreno edificabile, la detrazione dell'imposta sostitutiva, dovuta per la nuova rivalutazione del cespite, è soggetta a compensazione con quanto versato per lo stesso titolo, in virtù di una precedente rivalutazione, solo a seguito della introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, mentre, per il periodo precedente, è consentito esclusivamente il diritto al rimborso per il divieto di doppia imposizione, data

SEZIONE TRIBUTARIA

l'irretroattività di detta disciplina in assenza di una specifica previsione in tal senso, e non è ammissibile nemmeno la compensazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, il quale, per il differimento degli effetti dell'innovazione alla emanazione di una apposita disciplina attuativa, conferma che l'estinzione del debito tributario per compensazione si determina solo se espressamente ammessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 22128 del 2021 Rv. 662010-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28022 del 30/10/2024 (Rv. 672739-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/04/2016

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazioni di terzi in sede extraprocessuale - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Valenza indiziaria - Ammissibilità - Potere-dovere del giudice di valutazione dell'attendibilità - Criteri.

In tema di processo tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - e, di conseguenza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà -, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delle prove, confrontando le provalazioni raccolte e valutando la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, come la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29757 del 2018 Rv. 651573-01, N. 22302 del 2022 Rv. 665340-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28056 del 30/10/2024 (Rv. 672620-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

D. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 11/04/2016

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Controversia relativa all'accertamento del reddito da partecipazione in società di persone - Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Successione universale del socio - Automaticità - Fondamento - Conseguenze in tema di legittimazione processuale e litisconsorzio.

SEZIONE TRIBUTARIA

159437 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, la qualità di successore universale dell'ente, estinto per cancellazione dal registro delle imprese, si radica in capo al socio per il fatto stesso dell'imputazione al medesimo del reddito della società in virtù del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito, per cui, in questo genere di controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza porsi alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10980 del 2017 Rv. 643964-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28060 del 30/10/2024 (Rv. 672621-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

D. (BENINCASA FABIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Ricorso contro l'accertamento dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

L'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 27603 del 2018 Rv. 650967-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 28187 del 31/10/2024** (Rv. **672625-01**)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

G. (TITO VINCENZO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/06/2018

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Proposizione dell'impugnazione nei confronti del Ministero delle Finanze - Nullità - Sussistenza - Costituzione della Agenzia delle Entrate - Sanatoria "ex tunc" - Conseguenze.

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA In genere.

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1991 num. 353 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 8177 del 2011 Rv. 617616-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024** (Rv. **672626-01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

A. (RAGNI VINCENZO) contro R. (MALVEZZI FEDERICA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/07/2018

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Eccezioni - Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti - Conseguenze.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6931 del 2023 Rv. 666977-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28097 del 31/10/2024 (Rv. 672623-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/03/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione di legge antielusiva - Qualificazione - Diniego di agevolazione - Impugnabilità dinanzi alla Corte di giustizia tributaria - Ammissibilità - Poteri del giudice tributario - Piena cognizione - Conseguenze.

In tema di contenzioso tributario, il giudizio sul diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva - riconducibile ad un'ipotesi di diniego di agevolazione impugnabile innanzi alle Corti di giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - si svolge a cognizione piena, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, per cui si estende al merito della pretesa per valutare la fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, in presenza delle condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8663 del 2011 Rv. 617560-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28097 del 31/10/2024 (Rv. 672623-02)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/03/2016

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001317/2020 65661101

Massime precedenti Conformi: N. 1317 del 2020 Rv. 656611-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Ordinanza n. 28177 del 31/10/2024 (Rv. 672624-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (IOVANE CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/10/2016

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Deposito in cancelleria dell'atto di appello originario notificato - Scopo - Rinnovo di notificazione di ulteriori atti di appello - Mancato deposito nel termine ex art. 22 citato - Inammissibilità - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama l'art. 22 dello stesso d.lgs. - secondo il quale, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve depositare presso la segreteria della corte adita o trasmettere a mezzo posta, a pena d'inammissibilità, l'atto notificato - riguarda il solo atto d'appello originario e non quelli ulteriori eventualmente rinotificati per ordine del giudice, avendo la disposizione la funzione di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza e di determinare in tal modo la pendenza del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16758 del 2016 Rv. 641068-01, N. 13058 del 2017 Rv. 644244-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28110 del 31/10/2024 (Rv. 672657-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/05/2016

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Redditometro - Presunzione del reddito complessivo - Indici di capacità contributiva fondati sui consumi - Decreti ministeriali - Ulteriori circostanze di fatto - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di accertare, in via presuntiva, il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva, sostanzialmente fondati sui consumi per la disponibilità dei beni e servizi descritti nei previsti decreti ministeriali, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, non avendo l'indicazione ministeriale valenza tassativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM min. EFI 10/09/1992

Massime precedenti Vedi: N. 1454 del 2021 Rv. 660270-01, N. 12731 del 2002 Rv. 557219-01, N. 2893 del 2024 Rv. 670252-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. 5, **Ordinanza n. 25935 del 02/10/2024** (Rv. **672517-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

C. (GRUOSSO CARMINE) contro V. (NOCILLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO SALERNO, 28/06/2022

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione - Principio generale dettato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E - Immanenza nell'ordinamento - Espresso riconoscimento ex art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, e già presente nell'ordinamento anche prima dell'espresso riconoscimento - operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5929 del 2007 Rv. 596933-01, N. 9631 del 2012 Rv. 622999-01

Sez. U, **Ordinanza n. 25956 del 03/10/2024** (Rv. **672393-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

Y. (D'ERCOLE ANNARITA) contro V. (PISTIS ELISABETTA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/10/2023

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato - Estraneità all'attività speciale di trasporto - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Volontaria procedimentalizzazione dell'individuazione dell'appaltatore - Irrilevanza.

Il servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato non si pone in rapporto di diretta strumentalità con il servizio - speciale - di trasporto, non risultando in alcun modo funzionalmente necessario a consentirne lo svolgimento, né rappresentando il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gruppo FSI; ne conseguono l'estraneità dell'appalto all'ambito di operatività della disciplina dei cd. settori speciali e, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, mentre è priva di rilevanza la libera scelta della stazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

appaltante che, pur non essendovi tenuta, si è volontariamente assoggettata alle regole dell'evidenza pubblica, in quanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 118, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6771 del 2009 Rv. 607345-01, N. 4899 del 2018 Rv. 647563-02, N. 310 del 2023 Rv. 666505-01

Sez. U, Ordinanza n. 25949 del 03/10/2024 (Rv. 672391-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (CARATTI GIUSEPPE AMEDEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SAVONA, 27/02/2024

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE *Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato od a detto tribunale - Attinenza alla competenza e non alla giurisdizione - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Esclusione.*

Poiché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il predetto Tribunale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 11/12/1775 num. 1775 art. 140 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 145 del 2013 Rv. 624780-01

Sez. U, Ordinanza n. 25954 del 03/10/2024 (Rv. 672392-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

D. (DE BEAUMONT MARIA LUDOVICA) contro S.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/09/2020

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE *Regolamento CE n. 44 del 2001 - Consumatore - Nozione secondo il diritto UE - Criteri - Specifiche competenze e conoscenze - Irrilevanza - Fattispecie in tema di operazioni finanziarie di "trading online".*

La nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

(Nella specie, le Sezioni Unite, pronunciandosi su questione di giurisdizione, hanno ritenuto di qualificare come consumatore - ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 44 del 2001, razione temporis applicabile - la parte di un contratto finalizzato all'esecuzione di operazioni di "trading online", la quale, benché dotata delle competenze necessarie per valutare i rischi delle proprie decisioni di investimento, era sprovvista delle caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 15, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 16, Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4211 del 2013 Rv. 625157-01

Sez. U, Ordinanza n. 26600 del 14/10/2024 (Rv. 672741-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

L. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato internazionale - Natura rituale - Conseguenze - Avvenuta instaurazione del procedimento arbitrale - Invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Decisione del giudice ordinario - Esclusione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Competenza degli arbitri - Sussistenza - Ragioni - Rimedi.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti), ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62

Massime precedenti Vedi: N. 22338 del 2013 Rv. 627924-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19852 del 2022 Rv. 665037-01, N. 14649 del 2017 Rv. 644573-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26921 del 16/10/2024 (Rv. 672643-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (NATALE DOMENICO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2023

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Opposizione al precetto di rilascio di fondo rustico - Competenza della sezione specializzata agraria - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 11080 del 2003 Rv. 565110-01, N. 7399 del 2001 Rv. 547148-01

Massime precedenti Vedi: N. 9781 del 2022 Rv. 664454-01

Sez. U, Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Impugnazione dell'intimazione di pagamento - Eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI In genere.

Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 7662 del 2011 Rv. 617563-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2016 Rv. 639481-01, N. 21642 del 2021 Rv. 662122-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27094 del 18/10/2024 (Rv. 672758-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (ELEFANTE TULLIO) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/02/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione.

Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 6966 del 2013 Rv. 625702-01

Massime precedenti Vedi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411-01

2. COMPETENZA

Sez. 1, Ordinanza n. 27611 del 24/10/2024 (Rv. 672787-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

G. (PENNA FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Conflitto positivo di competenza tra tribunali fallimentari - Risoluzione - Effetti - Primo fallimento dichiarato da tribunale incompetente - Caducazione - Esclusione - Prosecuzione del procedimento davanti al giudice competente - Necessità - Fondamento - Unitarietà del procedimento fallimentare - Configurabilità.

La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis della l.fall., (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50, Legge Falliment. art. 9, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 13316 del 2010 Rv. 613613-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 27190 del 21/10/2024** (Rv. **672832-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

P. (ALETTO ANDREA) contro T.

Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Ricovero del beneficiario in struttura - Mancanza di prova del carattere permanente del ricovero - Conseguenze - Fattispecie.

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) In genere.

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza per territorio, nel caso in cui il beneficiario sia stato ricoverato in una struttura residenziale psichiatrica e non vi sia prova del carattere permanente di tale collocamento, spetta al giudice tutelare del luogo in cui si presume che la persona abbia ancora la propria dimora abituale. (Principio applicato per regolare la competenza in un caso in cui la mancanza di prova del carattere permanente del collocamento, in quanto non volontario e sempre revisionabile dall'autorità sanitaria in base alle condizioni di salute del paziente, escludeva di ravvisare un mutamento della dimora abituale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 23571 del 2016 Rv. 642685-01, N. 19431 del 2020 Rv. 658839-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 27136 del 18/10/2024** (Rv. **672831-01**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (CARULLO GIUDITTA) contro F. (MALTONI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MODENA, 21/11/2023

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Nomina di arbitri da parte del presidente del tribunale - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di nomina degli arbitri, emessa dal presidente del tribunale ex art. 810, comma 2, c.p.c., avendo carattere sostitutivo di un'attività negoziale manchevole di una delle parti, non contiene una pronuncia, neppure implicita, sulla competenza e, pertanto, non può essere impugnata con l'istanza per il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Proc. Civ. art. 817, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 18004 del 2018 Rv. 649894-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25045 del 2016 Rv. 641779-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 26921 del 16/10/2024 (Rv. 672643-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

A. (NATALE DOMENICO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2023

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Opposizione al precetto di rilascio di fondo rustico - Competenza della sezione specializzata agraria - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.

La competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione; spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il quomodo dell'azione esecutiva, ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirla al giudice specializzato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 11080 del 2003 Rv. 565110-01, N. 7399 del 2001 Rv. 547148-01

Massime precedenti Vedi: N. 9781 del 2022 Rv. 664454-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26723 del 15/10/2024 (Rv. 672501-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

M. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro P. (TERAMO ALFONSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/03/2019

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019914/2017 64569201

Massime precedenti Conformi: N. 19914 del 2017 Rv. 645692-01

Sez. U, Ordinanza n. 26600 del 14/10/2024 (Rv. 672741-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

L. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato internazionale - Natura rituale - Conseguenze - Avvenuta instaurazione del procedimento arbitrale - Invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Decisione del giudice ordinario - Esclusione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Competenza degli arbitri - Sussistenza - Ragioni - Rimedi.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti), ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62

Massime precedenti Vedi: N. 22338 del 2013 Rv. 627924-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19852 del 2022 Rv. 665037-01, N. 14649 del 2017 Rv. 644573-01

Sez. L, Ordinanza n. 26631 del 14/10/2024 (Rv. 672635-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Verifica della competenza - Fase del giudizio di opposizione ad ATP dello stato di invalidità - Ammissibilità - Questione non sollevata nella fase di ATP - Irrilevanza - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., la verifica della competenza territoriale può essere compiuta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata rilevata o sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità, e il giudice indicato come competente da quello dell'accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all'altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (SPOTORNO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/03/2024

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (nella specie, atti lesivi del decoro e della dignità professionali) è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Principio espresso con riferimento al caso di un legale giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Sez. L, Ordinanza n. 26272 del 08/10/2024 (Rv. 672587-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

A. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Dirigente di Avvocatura generale della Regione Calabria - Art. 10 l.r. Calabria n. 7 del 1996, razione temporis applicabile - Domanda di annullamento della procedura di nomina - Giudice competente per territorio - Individuazione.

Il giudice territorialmente competente a decidere sulla domanda di annullamento della procedura di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Avvocatura generale della Regione Calabria ex art. 10 della l.r. Calabria n. 7 del 1996, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), della l.r. Calabria n. 11 del 2015, va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia, espressamente, all'art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 19 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 10, Legge Reg. Calabria 27/04/2015 num. 11 art. 7 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26067 del 2023 Rv. 668628-01

Sez. U, Ordinanza n. 25949 del 03/10/2024 (Rv. 672391-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (CARATTI GIUSEPPE AMEDEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SAVONA, 27/02/2024

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato od a detto tribunale - Attinenza alla competenza e non alla giurisdizione - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Esclusione.

Poiché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il predetto Tribunale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 11/12/1775 num. 1775 art. 140 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 145 del 2013 Rv. 624780-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 1, Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024 (Rv. 672833-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (VAGNUCCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Atto di citazione - Validità - Prevalenza della copia notificata - Notifica di copia che non consente la cognizione di elementi essenziali dell'atto - Conseguenze - Nullità - Querela di falso della relata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

133206 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)
In genere.

La validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare "vocatio in ius", la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in primo luogo, che è superflua la proposizione della querela al fine di far valere la nullità dell'atto di citazione carente di "vocatio", di data di udienza, di parte dell'atto e delle conclusioni ed altresì, in secondo luogo, che nella tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta - che sollevi eccezioni in senso stretto - è implicita la richiesta di rimessione in termini).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 294

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MANNA FELICE.** *Relatore:* **MANNA FELICE.**

M. (VERDE GIOVANNI) contro M. (PARISI ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/05/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE Effetto interruttivo della prescrizione - Protrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Portata - Sentenza su questioni processuali - Inclusione - Limiti - Estinzione del processo - Conseguenze.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945

4. TERMINI

Sez. 1, Ordinanza n. 26008 del 03/10/2024 (Rv. 672509-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

R. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R.

Cassa con rinvio, ALTRE CTR NAPOLI, 07/12/2020

060105 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Rito tributario - Sospensione anomala - Fissazione d'ufficio dell'udienza - Entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Intenzione di proseguire il giudizio manifestata dalla parte in udienza - Estinzione - Esclusione.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Nel rito tributario non può essere dichiarata l'estinzione del processo se il giudice - dopo aver disposto la sospensione c.d. anomala del processo - ha tempestivamente fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio, nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale che decide una questione rilevante sollevata da altro ufficio, qualora la parte abbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire il giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1953 num. 87 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2028 del 2024 Rv. 669980-01

Sez. L, Ordinanza n. 26272 del 08/10/2024 (Rv. 672587-02)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

A. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

132142 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO Intervento volontario - Art. 419 c.p.c. - Sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983 - Notifica del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente - Termine - Natura ordinatoria - Sussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all'intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.

Sez. 3, Ordinanza n. 27007 del 17/10/2024 (Rv. 672661-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

D. (RENZETTI NATASZA) contro A. (BUCCIONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010139/2024 67077801

Massime precedenti Conformi: N. 10139 del 2024 Rv. 670778-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28177 del 31/10/2024 (Rv. 672624-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (IOVANE CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/10/2016

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Deposito in cancelleria dell'atto di appello originario notificato - Scopo - Rinnovo di notificazione di ulteriori atti di appello - Mancato deposito nel termine ex art. 22 citato - Inammissibilità - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama l'art. 22 dello stesso d.lgs. - secondo il quale, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve depositare presso la segreteria della corte adita o trasmettere a mezzo posta, a pena d'inammissibilità, l'atto notificato - riguarda il solo atto d'appello originario e non quelli ulteriori eventualmente rinotificati per ordine del giudice, avendo la disposizione la funzione di portare a conoscenza del giudice la scelta della parte di impugnare la sentenza e di determinare in tal modo la pendenza del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16758 del 2016 Rv. 641068-01, N. 13058 del 2017 Rv. 644244-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 2, **Ordinanza n. 26189 del 07/10/2024** (Rv. **672370-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

F. (SALVATORE GABRIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello - Notifica all'estero - Esito negativo del procedimento di notificazione (a causa dell'organo straniero ricevente il plico) - Inammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

In caso di notifica dell'atto di appello all'estero, non andata a buon fine per ragioni imputabili all'organo straniero ricevente il plico, il giudice non può dichiarare l'impugnazione inammissibile ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regolam. Comunitario 13/11/2007 num. 1393 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024** (Rv. **672645-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

B. (BISANTIS GAETANO) contro F. (MIOTTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso - Luogo di notificazione - Vizi della sua individuazione - Rilevanza - Sanabilità.

Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, **Ordinanza n. 26593 del 11/10/2024** (Rv. **672611-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **SUCCIO ROBERTO.** Relatore: **SUCCIO ROBERTO.**

B. (DI MARCO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/12/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 010012/2021 66095301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 26690 del 14/10/2024** (Rv. **672703-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **LENOCI VALENTINO.** Relatore: **LENOCI VALENTINO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (LO PRESTI GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANIA, 22/06/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Conseguenze.

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione (ora Corte di Giustizia Tributaria) e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, restando gli atti del processo, prima di tale termine, validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche qualora la variazione sia di tipo endoprocedimentale, sicché il giudice, constatata la mancata notifica dell'appello per trasferimento del destinatario, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve disporre il rinnovo della notifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16189 del 2016 Rv. 640765-01

Massime precedenti Vedi: N. 24920 del 2016 Rv. 641736-01, N. 10985 del 2024 Rv. 671062-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27699 del 25/10/2024** (Rv. **672715-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

D. (DE LORENZO FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 28/09/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133202 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI Notificazione - A persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Presupposti - Indagini - Necessità - Fattispecie.

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Conformi: N. 40467 del 2021 Rv. 663335-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024 (Rv. 672833-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (VAGNUCCI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Atto di citazione - Validità - Prevalenza della copia notificata - Notifica di copia che non consente la cognizione di elementi essenziali dell'atto - Conseguenze - Nullità - Querela di falso della relata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

133206 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)
In genere.

La validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare "vocatio in ius", la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in primo luogo, che è superflua la proposizione della querela al fine di far valere la nullità dell'atto di citazione carente di "vocatio", di data di udienza, di parte dell'atto e delle conclusioni ed altresì, in secondo luogo, che nella tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta - che sollevi eccezioni in senso stretto - è implicita la richiesta di rimessione in termini).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 294

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2258 del 2022 Rv. 663727-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

6. FASCICOLO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024** (Rv. **672585-02**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

F. (SIVIERO MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/01/2021

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Attestazione di conformità all'originale ex art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012 conv. con l. n. 221 del 2012 - Ambito applicativo - Copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o di provvedimenti giudiziari su supporto analogico - Sussistenza - Altri documenti prodotti a fini probatori - Esclusione.

L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18633 del 2022 Rv. 665108-01, N. 981 del 2023 Rv. 666523-01

Sez. **3**, **Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024** (Rv. **672552-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (MICHELINI VINCENZO) contro U.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BARI, 07/06/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omessa produzione, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.

L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositata tardivamente dal ricorrente con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19475 del 2024 Rv. 671683-01, N. 24724 del 2024 Rv. 672216-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02, N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01

7. LITISCONSORZIO

Sez. 5, **Ordinanza n. 27278 del 21/10/2024** (Rv. **672724-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **BERNARDO CECILIA**. Relatore: **BERNARDO CECILIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (OLIVA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/03/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento in rettifica nei confronti di socio di società di capitali - Opzione dei soci per il regime di trasparenza fiscale - Litisconsorzio necessario - Conseguenze.

L'opzione per il regime fiscale per trasparenza, che determina l'imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 24472 del 2015 Rv. 637559-01

Massime precedenti Vedi: N. 6073 del 2022 Rv. 663984-01, N. 16730 del 2018 Rv. 649377-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 28056 del 30/10/2024** (Rv. **672620-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

D. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 11/04/2016

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Controversia relativa all'accertamento del reddito da partecipazione in società di persone - Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Successione universale del socio - Automaticità - Fondamento - Conseguenze in tema di legittimazione processuale e litisconsorzio.

159437 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, la qualità di successore universale dell'ente, estinto per cancellazione dal registro delle imprese, si radica in capo al socio per il fatto stesso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'imputazione al medesimo del reddito della società in virtù del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito, per cui, in questo genere di controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza porsi alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10980 del 2017 Rv. 643964-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28060 del 30/10/2024 (Rv. 672621-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

D. (BENINCASA FABIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Ricorso contro l'accertamento dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

L'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 27603 del 2018 Rv. 650967-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28008 del 30/10/2024 (Rv. 672553-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

S. (D'ISA RENATO) contro S. (D'ISA CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAVIA, 03/09/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Pluralità di danneggiati - Natura facoltativa del litisconsorzio - Connessione non riconducibile alla solidarietà - Conseguenze in tema di impugnazione - Impugnazione incidentale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

tardiva proposta da uno dei due danneggiati a seguito di ricorso principale dell'altro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili. (Fattispecie relativa ad un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 22809 del 2017 Rv. 645774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 2, Ordinanza n. 28148 del 31/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

A. (MILARDI VITTORIO) contro T. (MILARDI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2022

149242 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. - Risoluzione del contratto per inadempimento - Legittimazione straordinaria del creditore - Sussistenza - Inerzia del debitore - Rilevanza - Esclusione.

La legittimazione straordinaria ad esercitare, in via surrogatoria, l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore spetta al creditore, non rientrando tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all'esercizio esclusivo del legittimato ordinario né assumendo rilievo, in senso contrario, la mera inerzia del debitore, che non può essere confusa con l'interesse di questi al mantenimento del rapporto contrattuale, che il medesimo può invece manifestare partecipando, in qualità di litisconsorte necessario, al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 34940 del 2022 Rv. 666418-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

8. PROVA CIVILE

Sez. 5, **Sentenza n. 26014 del 04/10/2024** (Rv. **672493-01**)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FAROLFI ALESSANDRO. Relatore: FAROLFI ALESSANDRO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENINCASA FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/06/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione legale - Operazioni imponibili - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Vicinanza della prova - Fondamento.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connotato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12910 del 2022 Rv. 664819-01, N. 7360 del 2024 Rv. 670588-01

Sez. L, **Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024** (Rv. **672585-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

F. (SIVIERO MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/01/2021

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia informatica depositata telematicamente - Disconoscimento di conformità all'originale - Art. 2719 c.c. - Applicabilità - Requisiti - Effetti.

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verifica, ne impedisce l'utilizzabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01, N. 1324 del 2022 Rv. 663748-01, N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024 (Rv. 672646-02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

L. (VECCHIO MAURIZIO) contro R. (FORLONI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2022

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Richiesta di informazioni - Art. 213 c.p.c. - Facoltà discrezionale del giudice - Condizioni e limiti.

La richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Massime precedenti Conformi: N. 16713 del 2003 Rv. 567952-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530-02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (D'AGOSTO ANDREA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2022

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Rilievi critici in appello - Limiti - Argomentazioni difensive - Ammissibilità - Produzione di prove - Esclusione.

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

I rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implicino la produzione di nuovi mezzi istruttori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25823 del 2022 Rv. 665615-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 (Rv. 672530-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (D'AGOSTO ANDREA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Controversie relative - Oneri probatori delle parti - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegge nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato, per mancanza di prova, la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing per violazione della disciplina antiusura, sul presupposto che il tasso soglia stabilito dai decreti ministeriali, nella specie neppure dedotto dalla società utilizzatrice ricorrente, non poteva considerarsi fatto notorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833-03

Sez. 5, Ordinanza n. 26709 del 14/10/2024 (Rv. 672704-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. (ROMAGNOLI ITALO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 12/06/2020

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione per rinvenimento di documenti decisivi - Ipotesi ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Presupposti - Onere della prova a carico dell'attore - Fattispecie.

In tema di giudizio di revocazione, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 395, n. 3, c.p.c., poiché il contribuente poteva agevolmente acquisire per tempo, sia in sede processuale che extraprocessuale, la copia conforme dell'atto di appello conservata presso l'ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27832 del 2011 Rv. 620922-01, N. 14810 del 2017 Rv. 644489-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024 (Rv. 672532-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

A. (SEVERINI ALESSANDRO) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2021

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Spese per consulenza tecnica di parte - Ripetibilità - Eccezioni.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 84 del 2013 Rv. 624396-01

Massime precedenti Vedi: N. 21402 del 2022 Rv. 665209-04

Sez. 1, Ordinanza n. 27288 del 22/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (TASSONE ANNA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 19/12/2018

138014 PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO ISEE - Valore probatorio - Esclusione - Limiti.

In tema di determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni che rimane disponibile per il fallito ex art. 46 l.fall., la dichiarazione ISEE, redatta sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non è idonea, nell'ambito del giudizio civile, ad assumere valore probatorio, neanche indiziario, in ordine alle dichiarazioni rese dalla parte, essendo redatta dallo stesso soggetto che intende avvalersene, salvo poter essere valutate nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo così il carattere autoreferenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, DPCM 05/12/2013 art. 2 com. 6, DPCM 05/12/2013 art. 11, DPCM 05/12/2013 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 9010 del 2016 Rv. 639683-01

Sez. 3, Sentenza n. 27439 del 23/10/2024 (Rv. 672547-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)

U. (DE SIMONE RAFFAELE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Scrittura privata non autenticata - Disconoscimento della sottoscrizione in via stragiudiziale - Privazione del valore giuridico del documento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere.

Il disconoscimento "stragiudiziale" della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non autenticata non è sufficiente a privarla dei suoi effetti, in quanto al di fuori del processo civile le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono applicabili e conta esclusivamente il dato oggettivo dell'autenticità o apocriefa della firma. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la dichiarazione, proveniente dal contraente e diretta alla compagnia assicurativa, di non aver sottoscritto la rinuncia al potere di mutare il beneficiario della polizza sulla vita, irrevocabile dopo l'accettazione del beneficiario, non è idonea a privare di effetti la scrittura, occorrendo un accertamento oggettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 20882 del 2021 Rv. 662037-01, N. 6890 del 2021 Rv. 660801-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27461 del 23/10/2024 (Rv. 672548-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

F. (FERRI FABIO) contro T. (DI RISIO CARMINE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIETI, 08/03/2023

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Giudizi in cui è parte una società dotata di personalità giuridica - Incapacità a testimoniare - Limitazione ai soggetti legittimati a costituirsi in nome e per conto della società - Sussistenza - Fattispecie.

Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società. (Nella specie, la S.C., in relazione a domanda di garanzia per prodotto difettoso, ha affermato la capacità a deporre della responsabile di un punto vendita della società presso il quale era stato acquistato il prodotto, la quale non aveva alcun potere di rappresentanza della società, né delega di gestione dell'area contrattuale a cui si riferiva il contenzioso, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio in qualità di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19498 del 2018 Rv. 649994-01

Sez. 2, Sentenza n. 27591 del 24/10/2024 (In attesa de numero di Rivista)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

P. (RUBINO ROSA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/07/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE Operatività in relazione a determinati rapporti - Conseguenze - In relazione ad altri rapporti - Facoltatività - In tema di divisione ereditaria - Estensione.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

L'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui, cosicché, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova; tale principio vale anche nella divisione ereditaria, perché l'art. 723 c.c. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 784

9. INTERRUZIONE

Sez. 5, Sentenza n. 26452 del 10/10/2024 (Rv. 672670-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CIAFARDINI LUCIANO. Relatore: CIAFARDINI LUCIANO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

I. (CALI' ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 20/10/2015

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese della società - Ricorso per cassazione pendente - Interruzione processo - Esclusione.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interruzione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2625 del 2018 Rv. 646866-01

10. SOSPENSIONE

Sez. 1, Ordinanza n. 26008 del 03/10/2024 (Rv. 672509-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

R. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R.

Cassa con rinvio, ALTRE CTR NAPOLI, 07/12/2020

060105 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IN GENERE Rito tributario - Sospensione anomala - Fissazione d'ufficio dell'udienza - Entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Intenzione di proseguire il giudizio manifestata dalla parte in udienza - Estinzione - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Nel rito tributario non può essere dichiarata l'estinzione del processo se il giudice - dopo aver disposto la sospensione c.d. anomala del processo - ha tempestivamente fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio, nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale che decide una questione rilevante sollevata da altro ufficio, qualora la parte abbia manifestato in tale udienza la propria intenzione di proseguire il giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1953 num. 87 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2028 del 2024 Rv. 669980-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26801 del 15/10/2024 (Rv. 672763-01)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**
P.M. FRESA MARIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CALDO LORENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/12/2017

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Imposta di successione - Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti sulla cartella - Compimento di ulteriori atti rivolti all'esecuzione - Esclusione - Conseguenze.

In materia di imposta di successione, disposta la sospensione cautelare dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, con la conseguenza che la eventuale cartella di pagamento emessa, ove impugnata, dovrà essere annullata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis

Massime precedenti Difformi: N. 20361 del 2020 Rv. 658890-01

Massime precedenti Vedi: N. 21824 del 2023 Rv. 668517-01

Sez. 2, Ordinanza n. 27113 del 18/10/2024 (Rv. 672815-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

L. (CARRANO RAFFAELE) contro L. (UTZERI EVA)

Regola sospensione

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Dinanzi al medesimo giudice del credito principale o in altro giudizio - Mancanza del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione - Esclusione della sospensione del giudizio sul credito principale.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 31359 del 2018 Rv. 651827-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764-03

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024 (Rv. 672535-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.**
Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

B. (BERARDI DANIELE) contro R. (TORRI SERGIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/02/2022

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancato esame di questione puramente processuale - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.

L'omesso esame di una questione puramente processuale (nella specie, un'istanza di ricusazione) non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 321 del 2016 Rv. 638383-01, N. 6174 del 2018 Rv. 648218-02, N. 25154 del 2018 Rv. 651158-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27266 del 21/10/2024 (Rv. 672544-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

G. (LIMITONE ROBERTO) contro E. (RODELLA ANNA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore di calcolo o materiale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Procedura ex art. 287 c.p.c. - Esperibilità - Condizioni.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984-01

Massime precedenti Vedi: N. 2486 del 2019 Rv. 652387-01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 2, Ordinanza n. 26245 del 08/10/2024 (Rv. 672371-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

B. (BARDINI ALBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/12/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016512/2020 65829201

Massime precedenti Conformi: N. 16512 del 2020 Rv. 658292-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024 (Rv. 672645-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (BISANTIS GAETANO) contro F. (MIOTTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2022

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Compensazione delle spese - Implicita esclusione dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. - Configurabilità - Censurabilità della statuizione implicita - Esclusione - Fondamento.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

attraverso l'impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3876 del 2000 Rv. 535198-01, N. 26912 del 2020 Rv. 659925-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024 (Rv. 672532-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.**
Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

A. (SEVERINI ALESSANDRO) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2021

138035 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE Spese per consulenza tecnica di parte - Ripetibilità - Eccezioni.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 84 del 2013 Rv. 624396-01

Massime precedenti Vedi: N. 21402 del 2022 Rv. 665209-04

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 1, Ordinanza n. 26064 del 04/10/2024 (Rv. 672510-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

S. (TADDEI GIANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2022

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Rinuncia al ricorso principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 13888 del 2022 Rv. 664780-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8925 del 2011 Rv. 616903-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26189 del 07/10/2024 (Rv. 672370-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (SALVATORE GABRIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/02/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello - Notifica all'estero - Esito negativo del procedimento di notificazione (a causa dell'organo straniero ricevente il plico) - Inammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

In caso di notifica dell'atto di appello all'estero, non andata a buon fine per ragioni imputabili all'organo straniero ricevente il plico, il giudice non può dichiarare l'impugnazione inammissibile ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regolam. Comunitario 13/11/2007 num. 1393 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26372 del 10/10/2024 (Rv. 672830-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

V. (MINOLI LAURA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2023

100081 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - EFFETTI Rinuncia agli atti in appello - Portata - Limitata agli atti del procedimento di impugnazione - Sentenza di primo grado di fondatezza dell'azione - Incidenza - Esclusione - Giudicato - Formazione - Fattispecie.

133117 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.

La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, di per sé preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze. (Nel ribadire tale principio, la S.C. ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo al passaggio in giudicato della decisione di primo grado, resa in altro giudizio fra le medesime parti, in quanto determinatosi in epoca successiva alla sentenza d'appello oggetto del ricorso in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 338

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, Ordinanza n. 26444 del 10/10/2024 (In attesa del numero di Rivista)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MONGIELLO FRANCESCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/06/2022

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Decreto presidenziale di estinzione - Impugnazione per le spese processuali - Ammissibilità, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. - Soccombenza - Fondamento.

Il decreto presidenziale di estinzione del processo di cassazione è impugnabile anche solo per le spese processuali, mediante istanza di revoca proposta ai sensi dell'art.391, comma 3, del c.p.c., quando è stato violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, atteso che, diversamente opinando, il ricorrente soccombente, esclusa la possibilità di una revocazione ex art. 391-bis - non essendo senz'altro configurabile l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4) - sarebbe privo di uno strumento per dolersene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16625 del 2015 Rv. 636311-01

Sez. 5, Sentenza n. 26452 del 10/10/2024 (Rv. 672670-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CIAFARDINI LUCIANO. Relatore: CIAFARDINI LUCIANO. P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)

I. (CALI' ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 20/10/2015

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese della società - Ricorso per cassazione pendente - Interruzione processo - Esclusione.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interruzione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art.2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2625 del 2018 Rv. 646866-01

Sez. L, Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024 (Rv. 672593-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

P. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE APPELLO PENALE NAPOLI, 09/12/2021

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione con rinvio - Struttura chiusa del giudizio di rinvio

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Vincolo alle statuizioni della sentenza che lo dispone - Successivo mutamento di giurisprudenza
- Irrilevanza - Fattispecie in tema di licenziamento disciplinare.

In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può pertanto prendere in considerazione l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di licenziamento disciplinare, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva correttamente svolto l'indagine demandatagli in ordine alla riconducibilità, o meno, della condotta contestata a quelle punite con sanzione conservativa dal c.c.n.l. di riferimento, senza tener conto dei mutamenti giurisprudenziali successivi sulla violazione del principio di proporzionalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31908 del 2022 Rv. 665983-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26544 del 11/10/2024 (Rv. 672645-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (BISANTIS GAETANO) contro F. (MIOTTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2022

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso - Luogo di notificazione - Vizi della sua individuazione - Rilevanza - Sanabilità.

Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26705 del 14/10/2024 (Rv. 672615-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

E. (FALCONE MONICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/06/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta sintetica depositata prima della scadenza del termine di costituzione del controricorrente - Conseguenze - Decisione del collegio ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Ragioni.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta sintetica di definizione del giudizio, che sia stata depositata anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, è priva di effetti processuali e va revocata, in quanto resa in violazione del contraddittorio, con la conseguenza che la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380-bis.1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti, nel caso di rigetto del ricorso, per l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21668 del 2024 Rv. 671987-01, N. 10164 del 2024 Rv. 670739-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36069 del 2023 Rv. 670580-01

Sez. 5, Ordinanza n. 26709 del 14/10/2024 (Rv. 672704-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (ROMAGNOLI ITALO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 12/06/2020

100292 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Revocazione per rinvenimento di documenti decisivi - Ipotesi ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Presupposti - Onere della prova a carico dell'attore - Fattispecie.

In tema di giudizio di revocazione, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 395, n. 3, c.p.c., poiché il contribuente poteva agevolmente acquisire per tempo, sia in sede processuale che extraprocessuale, la copia conforme dell'atto di appello conservata presso l'ente impositore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27832 del 2011 Rv. 620922-01, N. 14810 del 2017 Rv. 644489-01

Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024 (Rv. 672706-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

B. (CINQUEPALMI LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/07/2015

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. - Differenze.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26769 del 2018 Rv. 650892-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26975 del 17/10/2024 (Rv. 672536-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

D. (SCHETTINO VINCENZO) contro D. (MALATESTA GIOVANNI ANTONINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Fissazione dell'adunanza collegiale - Definizione del giudizio in modo conforme alla proposta - Applicazione del comma 3 dell'articolo 380-bis c.p.c..

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio - previa fissazione dell'adunanza collegiale - va definito in conformità alla proposta stessa, per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del comma 3 del medesimo art. 380 bis c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31839 del 2023 Rv. 669478-02, N. 13555 del 2024 Rv. 671152-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27007 del 17/10/2024 (Rv. 672661-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (RENZETTI NATASZA) contro A. (BUCCIONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/01/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010139/2024 67077801

Massime precedenti Conformi: N. 10139 del 2024 Rv. 670778-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27094 del 18/10/2024 (Rv. 672758-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (ELEFANTE TULLIO) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/02/2021

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione.

Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 6966 del 2013 Rv. 625702-01

Massime precedenti Vedi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27266 del 21/10/2024 (Rv. 672544-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

G. (LIMITONE ROBERTO) contro E. (RODELLA ANNA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Errore di calcolo o materiale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Procedura ex art. 287 c.p.c. - Esperibilità - Condizioni.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984-01

Massime precedenti Vedi: N. 2486 del 2019 Rv. 652387-01

Sez. 5, Ordinanza n. 27296 del 22/10/2024 (Rv. 672766-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'ANDRIA CATALDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2021

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025612/2023 66904902

Massime precedenti Conformi: N. 25612 del 2023 Rv. 669049-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27313 del 22/10/2024 (Rv. 672776-01)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

H. (CANEVA DANIELE) contro G.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2021

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata - Improcedibilità - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Limiti.

In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369

Massime precedenti Vedi: N. 17014 del 2024 Rv. 671373-01, N. 11386 del 2019 Rv. 653711-01, N. 24724 del 2024 Rv. 672216-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, **Ordinanza n. 26995 del 17/10/2024** (Rv. **672722-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'ANDRIA CATALDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del contributo unificato - Omesso o insufficiente pagamento - Accertamento, liquidazione e riscossione - Artt. 15, 16 e 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Conseguenze.

In materia di contributo unificato, anche in caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, il procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione è disciplinato dagli artt. 15, 16 e 248 del medesimo d.P.R., sicché l'ufficio del giudice dinanzi al quale è stata proposta l'impugnazione è deputato a notificare alla parte soccombente l'invito al pagamento dell'ulteriore importo dovuto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento con cui il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti dai quali sorge l'obbligo di pagamento, con l'espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista in caso di mancato pagamento entro un mese.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 1 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater com. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02

Sez. 5, **Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024** (Rv. **672731-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PIRRONE PATRIZIA RITA)

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 08/05/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione da parte del giudice di merito - Differenze - Nozioni.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2021 Rv. 660696-01, N. 29952 del 2022 Rv. 665822-01, N. 16170 del 2018 Rv. 649268-01, N. 1539 del 2018 Rv. 647081-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, Ordinanza n. 27547 del 23/10/2024 (Rv. 672713-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/11/2022

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale - Disposizioni sul ricorso per cassazione di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 - Applicazione - Fondamento.

Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedere che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024 (Rv. 672552-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (MICHELINI VINCENZO) contro U.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BARI, 07/06/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omessa produzione, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.

L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositata tardivamente dal ricorrente con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19475 del 2024 Rv. 671683-01, N. 24724 del 2024 Rv. 672216-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21349 del 2022 Rv. 665188-02, N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01

Sez. 2, Sentenza n. 27897 del 29/10/2024 (Rv. 672826-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

P. (DIAZ PIETRO NATALE) contro P. (FANTI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/08/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Svista percettiva - Esclusione - Inammissibilità.

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27622 del 2018 Rv. 651078-01

Sez. 3, Ordinanza n. 28008 del 30/10/2024 (Rv. 672553-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (D'ISA RENATO) contro S. (D'ISA CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAVIA, 03/09/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - IN GENERE Pluralità di danneggiati - Natura facoltativa del litisconsorzio - Connessione non riconducibile alla solidarietà - Conseguenze in tema di impugnazione - Impugnazione incidentale tardiva proposta da uno dei due danneggiati a seguito di ricorso principale dell'altro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili. (Fattispecie relativa ad un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 22809 del 2017 Rv. 645774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 2, Sentenza n. 28078 del 30/10/2024 (Rv. 672828-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

C. (CAPPUZZELLO GIOVANNI) contro U. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2020

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Appellante soccombente in primo grado su questione di rito - Ragioni di merito poste a fondamento delle domande rimaste assorbite in senso improprio - Onere di riproposizione, a pena di inammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronuncia di prime cure. (Principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronuncia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25876 del 2024 Rv. 672423-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-01

Sez. 5, Ordinanza n. 28187 del 31/10/2024 (Rv. 672625-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

G. (TITO VINCENZO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/06/2018

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Proposizione dell'impugnazione nei confronti del Ministero delle Finanze - Nullità - Sussistenza - Costituzione della Agenzia delle Entrate - Sanatoria "ex tunc" - Conseguenze.

100222 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA In genere.

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1991 num. 353 art. 9

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 8177 del 2011 Rv. 617616-01

14. COSA GIUDICATA

Sez. 1, Ordinanza n. 27094 del 18/10/2024 (Rv. 672758-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (ELEFANTE TULLIO) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/02/2021

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Conseguenze - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione.

Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 6966 del 2013 Rv. 625702-01

Massime precedenti Vedi: N. 25493 del 2019 Rv. 655411-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024 (Rv. 672542-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (STEA GAETANO) contro A. (MURONI RAFFAELLA)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 21/06/2022

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Capo autonomo di sentenza - Nozione - Mere argomentazioni che non integrano una decisione del tutto indipendente - Esclusione - Fattispecie.

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna di un Comune al risarcimento dei danni derivanti dall'impatto di un autoveicolo con dei cani, negando l'esistenza del giudicato interno per mancata impugnazione di tutte le argomentazioni poste a base della statuizione di primo grado sulla natura randagia dei cani, trattandosi di meri argomenti concorrenti nell'ambito di un unitario giudizio di fatto).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 40276 del 2021 Rv. 663548-01

Sez. 3, Ordinanza n. 27258 del 21/10/2024 (Rv. 672543-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

A. (CONSOLI XIBILIA FRANCESCO) contro C. (FAFONE CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/12/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello, fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione di merito per non aver tenuto conto del comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza specificare se la questione fosse stata trattata in primo grado e conseguentemente assoggettata a rituale impugnazione da parte del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071-01, N. 23372 del 2013 Rv. 629190-01, N. 4770 del 2023 Rv. 666764-01

15. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Rv. 672396-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

G. (PASSI MASSIMILIANO) contro R. (D'AMATA CARLO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domande alternative dell'opposto - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7592 del 2024 Rv. 670597-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451-01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

16. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. L, Ordinanza n. 26272 del 08/10/2024 (Rv. 672587-02)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

A. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/01/2019

132142 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO Intervento volontario - Art. 419 c.p.c. - Sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983 - Notifica del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente - Termine - Natura ordinatoria - Sussistenza.

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all'intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell'interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.

Sez. L, Ordinanza n. 26631 del 14/10/2024 (Rv. 672635-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Verifica della competenza - Fase del giudizio di opposizione ad ATP dello stato di invalidità - Ammissibilità - Questione non sollevata nella fase di ATP - Irrilevanza - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., la verifica della competenza territoriale può essere compiuta per la prima volta anche nella fase del giudizio di opposizione, sebbene la questione non sia stata rilevata o sollevata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo dello stato di invalidità, e il giudice indicato come competente da quello dell'accertamento può verificare la sussistenza (o meno) della propria competenza, ma non ha

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

il potere di sindacare la tempestività del rilievo della questione di competenza nel primo giudizio svoltosi innanzi all'altro giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Sez. L, Sentenza n. 27796 del 28/10/2024 (Rv. 672600-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

G. (CARDELLA ALESSANDRA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2022

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa e altre procedure concorsuali - Azioni di accertamento o costitutive - Proponibilità al di fuori dell'accertamento concorsuale dello stato passivo - Condizioni.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.


Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2021 Rv. 662657-01, N. 2090 del 2023 Rv. 667058-01

OTTOBRE 2024

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, Ordinanza n. 26423 del 10/10/2024 (Rv. 672752-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

K. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 21/10/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Regolamento UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Procedure di presa in carico e di ripresa in carico - Termini perentori - Fondamento - Presentazione di una domanda di protezione internazionale nel Paese in cui il cittadino straniero si è trasferito dopo il rigetto della prima domanda proposta in Italia - Omissione da parte dello Stato membro dell'invio della richiesta di ripresa in carico - Conseguenze - Decreto di trasferimento dell'Unità Dublino - Nullità - Esclusione.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, le procedure di ripresa in carico, così come quelle di presa in carico, sono caratterizzate da scadenze e termini perentori, in quanto il Regolamento ha previsto termini obbligatori anche per lo Stato che procede alla determinazione della competenza della richiesta di ripresa in carico; ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta di ripresa in carico, ex art.23 del detto Regolamento, ed anzi, accetta la ripresa in carico richiesta dall'Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ex art. 18 del citato Reg., tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo, con la conseguenza che il decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino non è nullo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 21, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01, N. 19518 del 2021 Rv. 661921-01

Sez. 3, Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024 (Rv. 672646-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

L. (VECCHIO MAURIZIO) contro R. (FORLONI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2022

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Art. 4 bis l. r. Lombardia n. 3 del 2012 - Conoscenza lingua italiana - Discriminazione per ragioni di etnia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di tutela contro le discriminazioni, l'art. 4 bis della l.r. Lombardia n. 3 del 2012 - nel richiedere al cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione europea di dimostrare la conoscenza della lingua italiana per la gestione di un centro massaggi di esclusivo benessere o, in alternativa di frequentare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività - non configura una discriminazione per ragioni di etnia, in quanto contiene una richiesta che, da un lato, non incide negativamente sulla condizione giuridica dei cittadini di

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Stati non appartenenti all'Unione europea e, dall'altro, si limita a disporre prescrizioni rivolte a chiunque eserciti le predette attività commerciali.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 27/02/2012 num. 3 art. 4 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24686 del 2023 Rv. 669017-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27539 del 23/10/2024 (Rv. 672784-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.
N. (MANFIO VITTORIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei paesi sicuri - Conseguenze in tema di protezione maggiore e protezione complementare.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco di quelli designati di origine sicura, indicando l'assenza, in via generale e costante, di atti di persecuzione definiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nonché l'assenza di pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale, ma non anche di quelli della protezione "nazionale".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113, Legge 01/12/2018 num. 132, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, DM Affari Esteri 04/10/2019, DM Affari Esteri 17/03/2023

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2020 Rv. 659576-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-02

Sez. 1, Ordinanza n. 27797 del 28/10/2024 (Rv. 672790-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (DI PALMA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Identificazione della vittima di tratta - Procedimento giurisdizionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Procedura di referral davanti ad un ente antitratta - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, l'identificazione della vittima di tratta, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell'adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria; in particolare, ove nel corso dell'audizione emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell'identificazione predetta.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01, N. 5867 del 2024 Rv. 670472-02

Sez. 1, Sentenza n. 27772 del 28/10/2024 (Rv. 672789-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**
P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (FOGLIATI SILVIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno - Convivenza o vivenza a carico di cittadino UE - Alternatività - Sussistenza - Riferimento della convivenza al paese di origine - Necessità.

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di ogni altro familiare - qualunque sia la sua cittadinanza - del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.30 del 2007, i requisiti della "vivenza a carico" e della convivenza devono essere intesi come alternativi e non cumulativi, e anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza del richiedente, poiché la norma - che rientra tra le disposizioni di recepimento della direttiva 2004/38/CE - deve interpretarsi in base al suo contenuto testuale, ma in senso coerente e conforme alla ratio ispiratrice di detta direttiva, caratterizzata da una finalità "agevolativa" così come ricostruita dalla giurisprudenza euro-unitaria.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 11033 del 2024 Rv. 671108-01

Sez. 1, Ordinanza n. 27797 del 28/10/2024 (Rv. 672790-02)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. (DI PALMA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/11/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023883/2023 66885201

Massime precedenti Conformi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01